

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 26 marzo 2009

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

UNIONE EUROPEA

S O M M A R I O

REGOLAMENTI

Regolamento n. 67/2009 della Commissione, del 23 gennaio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	Pag. 3
Regolamento n. 68/2009 della Commissione, del 23 gennaio 2009, che adegua per la nona volta al progresso tecnico il regolamento n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada	» 5
Regolamento n. 69/2009 della Commissione, del 23 gennaio 2009, che modifica il regolamento n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) I e al Principio contabile internazionale (IAS) 27	» 12
Regolamento n. 70/2009 della Commissione, del 23 gennaio 2009, che modifica il regolamento n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda miglioramenti agli International Financial Reporting Standard (IFRS)	» 18
Regolamento n. 71/2009 della Commissione, del 23 gennaio 2009, che fissa il quantitativo di granturco disponibile all'intervento per la fase n. 2 della campagna 2008/2009	» 40

Pubblicati nel n. L 21 del 24 gennaio 2009

DIRETTIVE

Direttiva n. 2008/128/CE della Commissione, del 22 dicembre 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (Versione codificata)	Pag. 41
Direttiva n. 2009/1/CE della Commissione, del 7 gennaio 2009, che modifica, al fine di adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità	» 85

Pubblicata nel n. L 9 del 14 gennaio 2009




Direttiva n. 2009/2/CE della Commissione, del 15 gennaio 2009, recante trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose

Pag. 87

Publicata nel n. L 11 del 16 gennaio 2009

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 67/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2009.


Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.




ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	138,6
	JO	78,3
	MA	47,6
	TN	139,0
	TR	95,7
	ZZ	99,8
0707 00 05	JO	155,5
	MA	106,1
	TR	158,1
	ZZ	139,9
0709 90 70	MA	172,9
	TR	154,7
	ZZ	163,8
0709 90 80	EG	88,5
	ZZ	88,5
0805 10 20	EG	47,3
	IL	56,2
	MA	63,9
	TN	61,5
	TR	68,6
	ZZ	59,5
0805 20 10	MA	90,3
	TR	54,0
	ZZ	72,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	62,7
	EG	88,5
	IL	78,9
	JM	52,8
	PK	44,1
	TR	76,8
	ZZ	67,3
0805 50 10	EG	52,5
	MA	67,1
	TR	63,6
	ZZ	61,1
0808 10 80	CN	81,4
	MK	32,6
	US	106,2
	ZZ	73,4
0808 20 50	CN	52,5
	TR	99,0
	US	104,9
	ZZ	85,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



REGOLAMENTO (CE) N. 68/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2009

che adegua per la nona volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 definisce le specifiche tecniche per la costruzione, la prova, il montaggio e il controllo dell'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
- (2) Per quanto attiene, in particolare, alla sicurezza generale del sistema e alla sua applicazione ai veicoli che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85, è opportuno aggiungere all'allegato I B determinate specifiche tecniche al fine di rendere possibile il montaggio dell'apparecchio di controllo, in conformità con tale allegato, sui veicoli del tipo M1 e N1.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3821/85,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 è modificato come segue:

1) Al capitolo I è inserita la seguente definizione:

«rr) "adattatore": un elemento dell'apparecchio di controllo che fornisce un segnale costantemente rappresentativo della velocità del veicolo e/o alla distanza percorsa e che;

— è montato e utilizzato soltanto sui veicoli del tipo M1 e N1 (quali definiti all'allegato II della direttiva 70/156/CEE del Consiglio) messi in circolazione per la prima volta tra il 1° maggio 2006 e il 31 dicembre 2013;

⁽¹⁾ GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

— è montato nei casi in cui non è meccanicamente possibile montare alcun altro tipo di sensore di movimento esistente altrimenti conforme alle disposizioni del presente allegato e delle appendici da 1 a 11 dello stesso;

— è montato tra l'unità elettronica di bordo e il punto in cui gli impulsi relativi alla velocità/distanza sono generati da sensori integrati o interfacce alternative.

*Visto dall'unità elettronica di bordo l'adattatore funziona come se un sensore di movimento, conforme alle disposizioni del presente allegato e delle appendici da 1 a 11 dello stesso, fosse collegato all'unità elettronica di bordo.**L'uso dell'adattatore nei veicoli sopradescritti deve consentire il montaggio e il corretto uso di un'unità elettronica di bordo conforme a tutti i requisiti del presente allegato.**Per i veicoli in parola l'apparecchio di controllo comprende i cavi, l'adattatore e l'unità elettronica di bordo.»*

2) Al capitolo V, sezione 2, il requisito 250 è sostituito dal seguente:

«250. Sulla targhetta devono essere riportate almeno le indicazioni seguenti:

— nome, indirizzo o denominazione commerciale del montatore o dell'officina autorizzati,

— coefficiente caratteristico del veicolo, in forma di "w = ... imp/km",

— costante dell'apparecchio di controllo, in forma di "k = ... imp/km",

— circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote, in forma di "l = ... mm",

— dimensioni dei pneumatici,

— data del rilevamento del coefficiente caratteristico del veicolo e della misurazione della circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote,



- numero di identificazione del veicolo,
 - parte del veicolo su cui è montato l'adattatore, se presente,
 - parte del veicolo su cui è montato il sensore di movimento, se non è collegato alla scatola del cambio o se non viene utilizzato un adattatore,
 - descrizione del colore del cavo che collega l'adattatore e la parte del veicolo che fornisce gli impulsi in entrata,
 - numero di serie del sensore di movimento incorporato dell'adattatore.»
- 3) Al capitolo V, sezione 2, è aggiunto il seguente requisito:

«— 250 bis.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2009.

- Le targhette di montaggio per i veicoli muniti di adattatore, o per veicoli in cui il sensore di movimento non è collegato alla scatola del cambio, sono fissate al momento del montaggio. Per tutti gli altri veicoli le targhette di montaggio recanti le nuove informazioni sono fissate al momento dell'ispezione che segue il montaggio.»

- 4) Dopo l'appendice 11 è inserita un'appendice 12, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica 6 mesi dopo la data di pubblicazione.

Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente



ALLEGATO

Appendice 12

ADATTATORE PER VEICOLI DEL TIPO M1 E N1

INDICE

1.	Acronimi e documenti di riferimento
1.1.	Acronimi
1.2.	Norme di riferimento
2.	Caratteristiche e funzioni generali dell'adattatore
2.1.	Descrizione generale dell'adattatore
2.2.	Funzioni
2.3.	Sicurezza
3.	Requisiti dell'apparecchio di controllo quando è montato un adattatore
4.	Requisiti di costruzione e funzionamento dell'adattatore
4.1.	Interfaccia e adattamento degli impulsi di velocità in entrata
4.2.	Trasferimento degli impulsi in entrata al sensore di movimento incorporato
4.3.	Sensore di movimento incorporato
4.4.	Requisiti di sicurezza
4.5.	Caratteristiche di funzionamento
4.6.	Materiali
4.7.	Marcature
5.	Montaggio dell'apparecchio di controllo quando è utilizzato un adattatore
5.1.	Montaggio
5.2.	Sigilli
6.	Verifiche, controlli e riparazioni
6.1.	Ispezioni periodiche
7.	Omologazione dell'apparecchio di controllo quando è utilizzato un adattatore
7.1.	Condizioni generali
7.2.	Certificato funzionale

1. ACRONIMI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

1.1. Acronimi

TBD Da definire

VU Unità elettronica di bordo

1.2. Norme di riferimento

ISO16844-3 Veicoli stradali — Sistemi tachigrafici — Parte 3: Interfaccia del sensore di movimento

2. CARATTERISTICHE E FUNZIONI GENERALI DELL'ADATTATORE


2.1. Descrizione generale dell'adattatore

ADA_001 L'adattatore fornisce a una VU collegata i dati di movimento costantemente rappresentativi della velocità del veicolo e della distanza percorsa.

L'adattatore è destinato esclusivamente ai veicoli per i quali è obbligatorio il montaggio dell'apparecchio di controllo in conformità del presente regolamento.

Esso è montato e utilizzato esclusivamente sui tipi di veicoli di cui alla lettera rr), nei casi in cui non è meccanicamente possibile montare alcun altro tipo di sensore di movimento esistente altrimenti conforme alle disposizioni del presente allegato e delle appendici da 1 a 11 dello stesso.

L'adattatore non deve essere collegato meccanicamente a una parte mobile del veicolo, come indicato nell'appendice 10 del presente allegato (punto 3.1), bensì collegato agli impulsi relativi alla velocità/distanza generati da sensori integrati o interfacce alternative.



ADA_002 Un sensore di movimento omologato (conformemente alle disposizioni del presente allegato, sezione VIII — omologazione dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche) è montato nell'alloggiamento dell'adattatore, che comprende inoltre un dispositivo di conversione che trasferisce gli impulsi in entrata al sensore di movimento incorporato. Il sensore di movimento incorporato deve a sua volta essere collegato alla VU in modo che l'interfaccia tra la VU e l'adattatore sia conforme ai requisiti della norma ISO16844-3.

2.2. Funzioni

ADA_003 L'adattatore svolge le seguenti funzioni:

- interfaccia e adattamento degli impulsi di velocità in entrata;
- trasferimento degli impulsi in entrata al sensore di movimento incorporato;
- tutte le funzioni del sensore di movimento incorporato per fornire alla VU i dati di movimento sicuri.

2.3. Sicurezza

ADA_004 La certificazione di sicurezza dell'adattatore non si basa sugli obiettivi generali di sicurezza per i sensori di movimento di cui all'appendice 10 del presente allegato. A esso si applicano invece i requisiti specificati al punto 4.4 della presente appendice.

3. REQUISITI DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO QUANDO È MONTATO UN ADATTATORE

I requisiti di cui al presente capitolo e a quelli successivi indicano come interpretare i requisiti del presente allegato quando viene utilizzato un adattatore. I pertinenti riferimenti numerici dei requisiti sono indicati tra parentesi.

ADA_005 L'apparecchio di controllo dei veicoli provvisti di adattatore deve essere conforme a tutte le disposizioni del presente allegato, salvo quando diversamente specificato nella presente appendice.

ADA_006 Quando è montato un adattatore l'apparecchio di controllo comprende i cavi, l'adattatore (invece del sensore di movimento) e una VU (001).


ADA_007 La funzione di rilevamento di anomalie e/o guasti dell'apparecchio di controllo è modificata come segue:

- l'anomalia «interruzione dell'alimentazione di energia» è attivata dalla VU, quando non è attivo il modo calibratura, per qualsiasi interruzione di durata superiore a 200 millisecondi dell'alimentazione del sensore di movimento incorporato (066);
- qualsiasi interruzione dell'alimentazione dell'adattatore di durata superiore a 200 ms (millisecondi) provoca un'interruzione dell'alimentazione del sensore di movimento incorporato di durata equivalente. La soglia di interruzione dell'adattatore è definita dal costruttore dello stesso;
- l'anomalia «errore dei dati di movimento» è attivata dalla VU in caso di interruzione del normale flusso di dati tra il sensore di movimento incorporato e l'unità elettronica di bordo e/o nel caso di un errore di integrità o di autenticazione dei dati durante lo scambio di dati tra il sensore di movimento incorporato e la VU (067);
- l'anomalia «tentativi di violazione della sicurezza» è attivata dalla VU per ogni altra anomalia relativa alla sicurezza del sensore di movimento incorporato, quando non è attivo il modo calibratura (068);
- l'indicazione guasto dell'apparecchio di controllo è attivata dalla VU, quando non è attivo il modo calibratura, per ogni guasto del sensore di movimento incorporato (070).

ADA_008 I guasti dell'adattatore individuabili dall'apparecchio di controllo sono quelli relativi al sensore di movimento incorporato (071).

ADA_009 La funzione di calibratura della VU consente l'accoppiamento automatico del sensore di movimento incorporato alla VU (154, 155).

ADA_010 I termini «sensore di movimento» o «sensore» di cui ai requisiti di sicurezza della VU dell'appendice 10 del presente allegato si riferiscono al sensore di movimento incorporato.



4. REQUISITI DI COSTRUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ADATTATORE

4.1. Interfaccia e adattamento degli impulsi di velocità in entrata

ADA_011 L'interfaccia di entrata dell'adattatore accetta impulsi di frequenza corrispondenti alla velocità del veicolo e alla distanza da esso percorsa. Le caratteristiche elettriche degli impulsi in ingresso sono: (TBD dal fabbricante). Adeguamenti possono essere apportati solo dal fabbricante dell'adattatore e da un'officina autorizzata che effettua il montaggio dell'adattatore e devono consentire, se del caso, il corretto collegamento dell'input dell'adattatore al veicolo.

ADA_012 L'interfaccia di ingresso dell'adattatore deve essere in grado, se del caso, di moltiplicare o dividere gli impulsi di frequenza degli impulsi di velocità in entrata per un fattore fisso e di adeguare il segnale a un valore della gamma del fattore k definita dal presente allegato (da 4 000 a 25 000 impulsi/km). Il fattore fisso può essere programmato soltanto dal fabbricante dell'adattatore e dall'officina autorizzata che effettua il montaggio dell'adattatore.

4.2. Trasferimento degli impulsi in entrata al sensore di movimento incorporato

ADA_013 Gli impulsi in entrata, eventualmente adattati come sopra specificato, sono trasferiti al sensore di movimento incorporato in modo tale che qualsiasi impulso in entrata sia captato dal sensore di movimento.

4.3. Sensore di movimento incorporato

ADA_014 Il sensore di movimento incorporato è stimolato dagli impulsi trasferiti che gli permettono di generare dati di movimento che rappresentano con accuratezza il movimento del veicolo come se fosse meccanicamente collegato a una parte mobile dello stesso.

ADA_015 I dati di identificazione del sensore di movimento incorporato sono utilizzati dalla VU per identificare l'adattatore (077).

ADA_016 Si considera che i dati di montaggio contenuti nel sensore di movimento incorporato rappresentino i dati di montaggio dell'adattatore (099).

4.4. Requisiti di sicurezza

ADA_017 L'alloggiamento dell'adattatore è progettato in modo che non si possa aprire e sigillato in modo da consentire di individuare agevolmente i tentativi di manomissione fisica (ad esempio mediante ispezione visiva, cfr. ADA_035).

ADA_018 Non deve essere possibile asportare dall'adattatore il sensore di movimento incorporato senza manomettere il o i sigilli dell'alloggiamento dell'adattatore o il sigillo apposto tra l'alloggiamento del sensore e quello dell'adattatore ADA_035).

ADA_019 L'adattatore garantisce che i dati di movimento possano essere elaborati e ricavati soltanto in base all'input dell'adattatore.

4.5. Caratteristiche di funzionamento

ADA_020 L'adattatore deve essere in grado di funzionare correttamente nel campo di temperatura (TBD dal fabbricante in funzione della posizione di montaggio) (159).

ADA_021 L'adattatore deve essere in grado di funzionare correttamente nel campo di umidità compreso tra 10 % e 90 % (160).

ADA_022 L'adattatore deve essere protetto contro sovratensione, inversione di polarità dell'alimentazione e corto circuiti (161).

ADA_023 L'adattatore deve essere conforme alla direttiva 2006/28/CE della Commissione (*), che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE del Consiglio, concernente la compatibilità elettromagnetica, e deve essere protetto contro le scariche elettrostatiche e i transistori (162).

4.6. Materiali

ADA_024 L'adattatore deve essere conforme al grado di protezione (TBD dal fabbricante in funzione della posizione di montaggio) (164, 165).

ADA_025 L'alloggiamento dell'adattatore deve essere di colore giallo.

(*) GU L 65 del 7.3.2006, pag. 27.



4.7. Marcature

- ADA_026 Sull'adattatore deve essere affissa una targhetta segnaletica indicante (169):
- nome e indirizzo del fabbricante dell'adattatore;
 - il codice componente del fabbricante e l'anno di fabbricazione dell'adattatore;
 - il marchio di omologazione del tipo di adattatore o del tipo di apparecchio di controllo che comprende l'adattatore;
 - la data in cui è stato montato l'adattatore;
 - il numero di identificazione del veicolo su cui è stato montato.
- ADA_027 La targhetta segnaletica deve riportare inoltre le seguenti informazioni (se non sono direttamente leggibili all'esterno del sensore di movimento incorporato):
- nome del fabbricante del sensore di movimento incorporato;
 - il codice componente del fabbricante e l'anno di fabbricazione del sensore di movimento incorporato;
 - il marchio di omologazione del sensore di movimento incorporato.

5. MONTAGGIO DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO QUANDO È UTILIZZATO UN ADATTATORE

5.1. Montaggio

- ADA_028 Gli adattatori destinati al montaggio sui veicoli sono forniti esclusivamente ai costruttori di veicoli o alle officine autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri e abilitate a montare, attivare e calibrare i tachigrafi digitali.
- ADA_029 Le officine abilitate che effettuano il montaggio dell'adattatore regolano l'interfaccia di ingresso e selezionano il rapporto di divisione del segnale di ingresso (se applicabile).
- ADA_030 Le officine abilitate che effettuano il montaggio dell'adattatore appongono i sigilli sull'alloggiamento dello stesso.
- ADA_031 L'adattatore è montato quanto più vicino possibile alla parte del veicolo che gli fornisce gli impulsi in entrata.
- ADA_032 I cavi per l'alimentazione dell'adattatore devono essere di colore rosso (polo positivo) e nero (terra).


5.2. Sigilli

- ADA_033 Per quanto riguarda i sigilli si applicano i seguenti requisiti:
- l'alloggiamento dell'adattatore deve essere sigillato (cfr. ADA_017);
 - l'alloggiamento del sensore incorporato deve essere sigillato all'alloggiamento dell'adattatore, salvo nei casi in cui non sia possibile rimuovere il sensore incorporato senza rompere il o i sigilli dell'alloggiamento dell'adattatore (cfr. ADA_018);
 - l'alloggiamento dell'adattatore deve essere sigillato al veicolo;
 - il collegamento tra l'adattatore e l'apparecchiatura che gli fornisce gli impulsi in entrata deve essere sigillato alle due estremità (nella misura in cui ciò sia ragionevolmente possibile).

6. VERIFICHE, CONTROLLI E RIPARAZIONI

6.1. Ispezioni periodiche

- ADA_034 Quando viene utilizzato un adattatore, ogni ispezione periodica dell'apparecchio di controllo (ispezione periodica conforme ai requisiti da 256 a 258 del capitolo VI dell'allegato I B deve verificare che (257):
- l'adattatore rechi i pertinenti marchi di omologazione;
 - i sigilli sull'adattatore e sui suoi collegamenti siano integri;



- l'adattatore sia montato come indicato sulla targhetta di montaggio;
- l'adattatore sia montato come specificato dal fabbricante dell'adattatore e/o dal costruttore del veicolo;
- il montaggio dell'adattatore sia autorizzato per il veicolo oggetto di ispezione

7. OMOLOGAZIONE DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO QUANDO È UTILIZZATO UN ADATTATORE


7.1. Condizioni generali

- ADA_035 L'apparecchio di controllo deve essere presentato all'omologazione completo e munito dell'adattatore (269).
- ADA_036 Qualsiasi adattatore può essere presentato all'omologazione in quanto tale o come componente dell'apparecchio di controllo.
- ADA_037 Tale omologazione comporta prove funzionali dell'adattatore. I risultati positivi di ciascuna di queste prove sono riportati su un apposito certificato (270).

7.2. Certificato funzionale

- ADA_038 Al fabbricante dell'adattatore viene rilasciato un certificato funzionale relativo all'adattatore o all'apparecchio di controllo comprendente un adattatore solo se tutte le seguenti prove funzionali minime hanno dato esito positivo.

N.	Prova	Descrizione	Pertinenti requisiti
1.	Valutazione amministrativa		
1.1.	Documentazione	Validità della documentazione dell'adattatore	
2.	Controllo visivo		
2.1.	Conformità dell'adattatore con la documentazione		
2.2.	Identificazione/marcatura dell'adattatore		ADA_026, ADA_027
2.3.	Materiali dell'adattatore		Da 163 a 167 ADA_025
2.4.	Sigilli		ADA_017, ADA_018, ADA_035
3.	Prove funzionali		
3.1.	Trasferimento degli impulsi di velocità al sensore di movimento incorporato		ADA_013
3.2.	Interfaccia e adattamento degli impulsi di velocità in entrata		ADA_011, ADA_012
3.3.	Precisione delle misurazioni del movimento		Da 022 a 026
4.	Prove ambientali		
4.1.	Risultati delle prove del fabbricante	Risultati delle prove ambientali del fabbricante	ADA_020, ADA_021, ADA_022, ADA_023, ADA_024
5.	Prove di compatibilità elettromagnetica		
5.1.	Emissioni irradiate e sensibilità ai disturbi	Verifica della conformità con la direttiva 2006/28/CE	ADA_023
5.2.	Risultati delle prove del fabbricante	Risultati delle prove ambientali del fabbricante	ADA_023



REGOLAMENTO (CE) N. 69/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 e al Principio contabile internazionale (IAS) 27

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

tivi di capitale in cambio degli strumenti rappresentativi di capitale esistenti della capogruppo originaria.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (3) La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche all'IFRS 1 e allo IAS 27 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. In conformità della decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(2) Nel maggio 2008 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato le Modifiche all'IFRS 1 *Prima adozione degli International Financial Reporting Standard* e allo IAS 27 *Bilancio consolidato e separato* «Costo delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate». Grazie alla Modifica dell'IFRS 1, nel suo bilancio separato il neoutilizzatore può utilizzare, come sostituto del costo di partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate, il fair value (valore equo) alla data del passaggio dell'entità agli IFRS, oppure il valore contabile secondo i precedenti Principi contabili a detta data. Si elimina dallo IAS 27 la definizione di «metodo del costo» e di conseguenza gli investitori sono tenuti a rilevare come entrate nel bilancio separato tutti i dividendi di una controllata, di un'entità a controllo congiunto o di una società collegata, anche se i dividendi sono versati a titolo di riserve precedenti all'acquisizione. Le modifiche allo IAS 27 chiariscono anche le modalità per determinare il costo di un investimento a titolo di detto IAS 27 quando una capogruppo riorganizza la struttura operativa del suo gruppo mediante l'istituzione di una nuova entità quale sua controllante e la nuova controllante ottiene il controllo della capogruppo originaria emettendo strumenti rappresenta-

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:


(1) l'International Reporting Financial Standard (IFRS) 1 *Prima adozione degli International Financial Reporting Standard* è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;

(2) il Principio contabile internazionale (IAS) 27 *Bilancio consolidato e separato* — *Costo delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate* è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;

(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2) GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3) GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.



(3) Lo IAS 18, lo IAS 21 e lo IAS 36 sono modificati conformemente alle Modifiche allo IAS 27 come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le società applicano le Modifiche all'IFRS 1 e allo IAS 27 che figurano nell'allegato del presente regolamento al più tardi a

partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2008.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione




ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS)

IFRS 1 e IAS 27	Modifiche all'IFRS 1 <i>Prima adozione degli International Financial Reporting Standard</i> e allo IAS 27 <i>Bilancio consolidato e separato - Costo delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate</i>
-----------------	--

Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org



MODIFICHE ALL'IFRS 1 PRIMA ADOZIONE DEGLI INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD E ALLO IAS 27 BILANCIO CONSOLIDATO E SEPARATO

COSTO DELLE PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE, IN ENTITÀ A CONTROLLO CONGIUNTO E IN SOCIETÀ COLLEGATE

Modifiche all'IFRS 1

Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

Dopo il paragrafo 13(e), è aggiunto il paragrafo 13(ea). Dopo il paragrafo 23, sono aggiunti un titolo e i paragrafi 23A e 23B. Sono modificati i paragrafi 25A e 34C. Dopo il paragrafo 44, sono aggiunti un titolo e il paragrafo 44A. Dopo il paragrafo 47J, è aggiunto il paragrafo 47K.

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

Esenzioni dall'applicazione di alcuni IFRS

13 Un'entità può scegliere di utilizzare una o più delle seguenti esenzioni:

(a) ...

(ea) partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate (paragrafi 23A e 23B);

(f) ...

Partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate

23A Quando un'entità redige il bilancio separato, lo IAS 27 *Bilancio consolidato e separato* prevede che contabilizzi le sue partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate:

(a) al costo, o

(b) conformemente allo IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*.

23B Se un neoutilizzatore valuta tale partecipazione al costo in applicazione del paragrafo 23A(a), nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura separato redatto in conformità degli IFRS egli deve valutare la partecipazione in base ad uno dei seguenti importi:

(a) costo calcolato conformemente allo IAS 27, o

(b) sostituto del costo. Il sostituto del costo della partecipazione deve essere:

(i) il suo *fair value* (valore equo) (determinato conformemente allo IAS 39) alla data del passaggio dell'entità agli IFRS nel suo bilancio separato, o

(ii) il suo valore contabile secondo i precedenti Principi contabili a detta data.

Per valutare la partecipazione in ogni controllata, entità a controllo congiunto e società collegata che decida di valutare usando un sostituto del costo, il neoutilizzatore può optare per l'alternativa (i) o (ii) di cui sopra.

Designazione di strumenti finanziari rilevati precedentemente

25A LO IAS 39 permette...

Eccezioni all'applicazione retroattiva di alcuni IFRS

Partecipazioni di minoranza


34C Un neoutilizzatore deve applicare le seguenti disposizioni dello IAS 27 (modificato nel 2008)...

ESPOSIZIONE NEL BILANCIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Uso del sostituto del costo per partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate

44A Analogamente, se nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità degli IFRS del suo bilancio separato un'entità adotta un sostituto del costo per una partecipazione in una controllata, in un'entità a controllo congiunto o in una società collegata (vedere paragrafo 23B), il primo bilancio separato dell'entità redatto in conformità degli IFRS deve riportare:

(a) il sostituto del costo complessivo delle partecipazioni per le quali il sostituto del costo è rappresentato dal loro valore contabile secondo i precedenti Principi contabili;



- (b) il sostituto del costo complessivo delle partecipazioni per le quali il sostituto del costo è rappresentato dal *fair value* (valore equo); e
- (c) l'importo complessivo delle rettifiche apportate ai valori contabili esposti in base ai precedenti Principi contabili.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

- 47K *Costo delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate* (Modifiche all'IFRS 1 e allo IAS 27), pubblicato nel maggio 2008, ha aggiunto i paragrafi 13(ea), 23A, 23B e 44A. L'entità deve applicare tali paragrafi a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica i paragrafi a un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche allo IAS 27

Bilancio consolidato e separato (modificato dai Miglioramenti agli IFRS del maggio 2008)

Nel paragrafo 4, il riferimento al «metodo del costo» è eliminato. Dopo il paragrafo 38, sono aggiunti i paragrafi 38^e-38C. Dopo il paragrafo 45A, sono aggiunti i paragrafi 45B e 45C.

DEFINIZIONI

[È eliminato il riferimento al «metodo del costo».]

CONTABILIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE, IN ENTITÀ A CONTROLLO CONGIUNTO E IN SOCIETÀ COLLEGATE NEL BILANCIO SEPARATO DELLA CAPOGRUPPO


- 38A Un'entità deve rilevare un dividendo di una controllata, di un'entità a controllo congiunto o di una società collegata nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio del suo bilancio separato una volta accertato il diritto a percepire il dividendo.
- 38B Quando una capogruppo riorganizza la struttura del suo gruppo mediante l'istituzione di una nuova entità quale sua controllante rispettando i seguenti criteri:
- (a) la nuova controllante ottiene il controllo della capogruppo originaria emettendo strumenti rappresentativi di capitale in cambio degli strumenti rappresentativi di capitale esistenti della capogruppo originaria;
 - (b) le attività e le passività del nuovo gruppo e del gruppo originario sono le medesime subito prima della riorganizzazione e dopo di essa; e
 - (c) i proprietari della capogruppo originaria prima della riorganizzazione hanno le stesse interessenze assolute e relative nell'attivo netto del gruppo originario e nel nuovo gruppo subito prima della riorganizzazione e dopo di essa;

e la nuova controllante contabilizza la propria partecipazione nella capogruppo originaria in conformità al paragrafo 38(a), nel suo bilancio separato, la nuova controllante deve valutare il costo in base al valore contabile della propria quota di elementi di patrimonio netto riportati nel bilancio separato della capogruppo originaria alla data della riorganizzazione.

- 38C Parimenti, un'entità che non sia una capogruppo può istituire una nuova entità quale sua controllante rispettando i criteri di cui al paragrafo 38B. A tali riorganizzazioni si applicano le disposizioni del paragrafo 38B. In tali casi, i riferimenti alla «capogruppo originaria» e al «gruppo originario» vanno intesi come riferimenti all'«entità originaria».

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 45B *Costo delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate* (Modifiche all'IFRS 1 e allo IAS 27), pubblicato nel maggio 2008, ha eliminato la definizione di «metodo del costo» dal paragrafo 4 e ha aggiunto il paragrafo 38A. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica le modifiche a un periodo precedente, deve indicarlo e applicare contemporaneamente le relative modifiche allo IAS 18, allo IAS 21 e allo IAS 36.
- 45C *Costo delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate* (Modifiche all'IFRS 1 e allo IAS 27), pubblicato nel maggio 2008, ha aggiunto i paragrafi 38B e 38C. L'entità deve applicare tali paragrafi prospetticamente alle riorganizzazioni effettuate a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita l'applicazione anticipata. Inoltre, un'entità può decidere di applicare i paragrafi 38B e 38C retroattivamente a riorganizzazioni già eseguite entro l'ambito di detti paragrafi. Tuttavia, se un'entità ridetermina una riorganizzazione in applicazione del paragrafo 38B o 38C, essa deve rideterminare tutte le successive riorganizzazioni nell'ambito di detti paragrafi. Se l'entità applica il paragrafo 38B o 38C a un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.



Appendice

Modifiche ad altri IFRS

Le entità devono applicare le seguenti modifiche allo IAS 18, allo IAS 21 e allo IAS 36 quando applicano le relative modifiche ai paragrafi 4 e 38A dello IAS 27.

IAS 18 Ricavi

A1 Lo IAS 18 è modificato come descritto di seguito.

Il paragrafo 32 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 38 come segue:

32 Quando, prima dell'acquisizione di un investimento fruttifero, sono maturati interessi non corrisposti, gli interessi successivamente incassati sono ripartiti tra l'esercizio antecedente all'acquisizione e quello successivo; soltanto la quota successiva all'acquisizione è rilevata come ricavo.

38 *Costo delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate* (Modifiche all'IFRS 1 *Prima adozione degli International Financial Reporting Standard* e allo IAS 27 *Bilancio consolidato e separato*), pubblicato nel maggio 2008, ha modificato il paragrafo 32. L'entità deve applicare tale modifica prospetticamente a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica le relative modifiche apportate ai paragrafi 4 e 38A dello IAS 27 a un esercizio precedente, essa deve contemporaneamente applicare la modifica apportata al paragrafo 32.

IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere

A2 Nello IAS 21, il paragrafo 49 è modificato come segue:

49 L'entità può dismettere totalmente o parzialmente la sua partecipazione in una gestione estera vendendola, liquidandola, ottenendo il rimborso del capitale o rinunciando a essa in toto o in parte. La svalutazione del valore contabile di una gestione estera in virtù di perdite proprie o di una riduzione di valore rilevata dall'investitore non costituisce una parziale dismissione. Di conseguenza, nessuna parte dell'utile o della perdita su cambi rilevata nel prospetto delle altre componenti del conto economico complessivo viene riclassificata nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio al momento della svalutazione.

IAS 36 Riduzione di valore delle attività

A3 Nello IAS 36, dopo il paragrafo 12(g), sono aggiunti un titolo e il sottoparagrafo (h). Dopo il paragrafo 140C, è aggiunto il paragrafo 140D.

12 Nel valutare se esiste un'indicazione che un'attività possa aver subito una riduzione di valore, l'entità deve considerare, come minimo, le seguenti indicazioni:

...


Dividendo di una controllata, di un'entità a controllo congiunto o di una società collegata

(h) nel caso di partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate, l'investitore rileva un dividendo ottenuto dall'investimento e sussistono prove che:

(i) il valore contabile della partecipazione nel bilancio separato supera i valori contabili nel bilancio consolidato dell'attivo netto della partecipata, incluso il relativo avviamento; o

(ii) il dividendo supera il totale conto economico complessivo della controllata, dell'entità a controllo congiunto o della società collegata nell'esercizio in cui lo si dichiara.

140D *Costo delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate* (Modifiche all'IFRS 1 *Prima adozione degli International Financial Reporting Standard* e allo IAS 27), pubblicato nel maggio 2008, ha aggiunto il paragrafo 12(h). L'entità deve applicare tale modifica prospetticamente a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica le relative modifiche apportate ai paragrafi 4 e 38A dello IAS 27 a un esercizio precedente, essa deve contemporaneamente applicare la modifica apportata al paragrafo 12(h).



REGOLAMENTO (CE) N. 70/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda miglioramenti agli International Financial Reporting Standard (IFRS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione ⁽²⁾ sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.
- (2) Nel maggio 2008 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato Miglioramenti agli International Financial Reporting Standard (nel prosieguo «i Miglioramenti») nel quadro del processo annuale di miglioramento volto a semplificare e chiarire i principi contabili internazionali. I Miglioramenti comprendono 35 modifiche ai principi contabili internazionali esistenti, suddivise in due parti: la Parte I contiene le modifiche che determinano cambiamenti relativi alla presentazione, alla rilevazione o alla valutazione, mentre la Parte II riguarda modifiche di carattere terminologico o redazionale.
- (3) La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che i miglioramenti soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. In conformità della decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ⁽³⁾, il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.


- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione ⁽²⁾ sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.
- (2) Nel maggio 2008 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato Miglioramenti agli International Financial Reporting Standard (nel prosieguo «i Miglioramenti») nel quadro del processo annuale di miglioramento volto a semplificare e chiarire i principi contabili internazionali. I Miglioramenti comprendono 35 modifiche ai principi contabili internazionali esistenti, suddivise in due parti: la Parte I contiene le modifiche che determinano cambiamenti relativi alla presentazione, alla rilevazione o alla valutazione, mentre la Parte II riguarda modifiche di carattere terminologico o redazionale.
- (3) La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che i miglioramenti soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. In conformità della decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ⁽³⁾, il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
- (5) L'International Financial Reporting Standard (IFRS) 5 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;
- (6) i Principi contabili internazionali (IAS) 1, IAS 8, IAS 10, IAS 16, IAS 19, IAS 20, IAS 23, IAS 27, IAS 28, IAS 29, IAS 31, IAS 34, IAS 36, IAS 38, IAS 39, IAS 40, IAS 41 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento;
- (7) l'IFRS 1 è modificato conformemente alle modifiche all'IFRS 5 come indicato all'allegato del presente regolamento;
- (8) lo IAS 7 è modificato conformemente alle modifiche allo IAS 16 come indicato all'allegato del presente regolamento;
- (9) l'IFRS 7 e lo IAS 32 sono modificati conformemente alle modifiche allo IAS 28 e allo IAS 31, come indicato all'allegato del presente regolamento;
- (10) lo IAS 16 è modificato conformemente alle modifiche allo IAS 40 come indicato all'allegato del presente regolamento;
- (11) lo IAS 41 è modificato conformemente alle modifiche allo IAS 20 come indicato all'allegato del presente regolamento;
- (12) l'IFRS 5, lo IAS 2 e lo IAS 36 sono modificati conformemente alle modifiche allo IAS 41, come indicato all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.⁽²⁾ GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.⁽³⁾ GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.

Articolo 2

Le società applicano le modifiche ai principi di cui all'articolo 1, punti 2 e da 4 a 8, al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2008.

Le società applicano le modifiche ai principi di cui all'articolo 1, punti 1 e 3 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 30 giugno 2009.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione



ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS)

Miglioramenti agli International Financial Reporting Standards
--

Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org



MIGLIORAMENTI AGLI IFRS

PARTE I

Modifiche all'International Financial Reporting Standard 5

Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate

Sono aggiunti i paragrafi 8A, 36A e 44C.

CLASSIFICAZIONE DI ATTIVITÀ NON CORRENTI (O GRUPPI IN DISMISSIONE) COME POSSEDUTE PER LA VENDITA

- 8A Un'entità che intraprenda un programma di vendita che comporta la perdita del controllo di una controllata deve classificare tutte le attività e le passività di detta controllata come possedute per la vendita se sono soddisfatti i criteri enunciati nei paragrafi 6-8, prescindendo dal fatto che, dopo la vendita, essa conservi una partecipazione di minoranza nell'ex controllata.

Presentazione di attività operative cessate

- 36A Un'entità che intraprenda un programma di vendita che comporta la perdita del controllo di una controllata, nel caso in cui quest'ultima sia un gruppo in dismissione che soddisfa la definizione di attività operativa cessata di cui al paragrafo 32, deve fornire le informazioni richieste nei paragrafi 33-36.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

- 44C I paragrafi 8A e 36A sono stati aggiunti dai *Miglioramenti agli IFRS* pubblicati nel maggio 2008. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2009. È consentita l'applicazione anticipata. Tuttavia, l'entità non deve applicare le modifiche agli esercizi che hanno inizio prima del 1° luglio 2009, a meno che non applichi anche lo IAS 27 (modificato nel maggio 2008). Se l'entità applica le modifiche prima del 1° luglio 2009, tale fatto deve essere indicato. L'entità deve applicare le modifiche prospetticamente a partire dalla data della prima applicazione dell'IFRS 5, ferme restando le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 45 dello IAS 27 (modificato nel maggio 2008).

Appendice alle Modifiche all'IFRS 5

Modifiche all'IFRS 1

Le entità devono applicare le modifiche all'IFRS 1 riportate nella presente Appendice quando applicano le relative modifiche all'IFRS 5.

IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

Il paragrafo 34C(c) è modificato ed è aggiunto il paragrafo 47L.

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

Eccezioni all'applicazione retroattiva di alcuni IFRS*Partecipazioni di minoranza*

- 34C Il neoutilizzatore deve applicare le seguenti disposizioni dello IAS 27 *Bilancio consolidato e separato* (modificato nel 2008) prospetticamente, a partire dalla data di passaggio agli IFRS:


(a) ...

(c) le disposizioni di cui ai paragrafi 34-37 per la contabilizzazione della perdita del controllo su una controllata e le relative disposizioni del paragrafo 8A dell'IFRS 5.

...

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

- 47L Il paragrafo 34C è stato modificato dai *Miglioramenti agli IFRS* pubblicati nel maggio 2008. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2009. Se l'entità applica lo IAS 27 (modificato nel 2008) in un periodo precedente, le modifiche devono essere applicate dal periodo precedente in questione.



Modifiche al Principio contabile internazionale n. 1**Presentazione del bilancio (rivista nella sostanza nel 2007)**

I paragrafi 68 e 71 sono modificati. È aggiunto il paragrafo 139C.

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria*Attività correnti*

- 68 Il ciclo operativo di un'entità è il tempo che intercorre tra l'acquisizione di beni per il processo produttivo e la loro realizzazione in disponibilità liquide o mezzi equivalenti. Quando il normale ciclo operativo di un'entità non è chiaramente identificabile, si suppone che la sua durata sia di dodici mesi. Le attività correnti includono attività (come rimanenze e crediti commerciali) che sono vendute, utilizzate o realizzate nell'ambito del normale ciclo operativo, anche quando non è previsto che esse siano realizzate entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. Le attività correnti inoltre includono attività possedute principalmente per la negoziazione (tra gli esempi rientrano alcune attività finanziarie classificate come possedute per la negoziazione secondo quanto previsto dallo IAS 39) e la parte corrente di attività finanziarie non correnti.

Passività correnti

- 71 Altre passività correnti non sono estinte nell'ambito del normale ciclo operativo, ma devono essere estinte entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio o sono assunte principalmente per essere negoziate. Tra gli esempi rientrano alcune passività finanziarie classificate come possedute per la negoziazione secondo quanto previsto dallo IAS 39, gli scoperti bancari, la quota corrente di passività finanziarie non correnti, i dividendi da pagare, le passività per imposte sul reddito e gli altri debiti non commerciali. Le passività finanziarie che sono relative a finanziamenti a lungo termine (ossia non sono parte del capitale circolante utilizzato nel normale ciclo operativo dell'entità) e non devono essere regolate entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, sono passività non correnti subordinatamente a quanto previsto dai paragrafi 74 e 75.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

- 139C I paragrafi 68 e 71 sono stati modificati dai *Miglioramenti agli IFRS* pubblicati nel maggio 2008. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica le modifiche in un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche al Principio contabile internazionale n. 16**Immobili, impianti e macchinari**

I paragrafi 6 e 69 sono modificati. Sono aggiunti i paragrafi 68A e 81D.

DEFINIZIONI

- 6 I seguenti termini sono utilizzati nel presente Principio con i significati indicati:

...

Il *valore recuperabile* è il valore più alto tra il *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita e il valore d'uso di un bene.

...

ELIMINAZIONE CONTABILE

- 68A Tuttavia, un'entità che, nel corso delle sue attività ordinarie, venda sistematicamente elementi di immobili, impianti e macchinari posseduti per la locazione ad altri deve trasferire tali beni tra le rimanenze al loro valore contabile quando cessano di essere locati e diventano posseduti per la vendita. I proventi della vendita di tali beni devono essere rilevati come ricavi conformemente allo IAS 18 *Ricavi*. L'IFRS 5 non si applica quando i beni posseduti per la vendita nel normale svolgimento dell'attività sono trasferiti tra le rimanenze.

- 69 La dismissione di un elemento di un immobile, impianto o macchinario può avvenire in vari modi (per esempio, vendita, leasing finanziario o donazione). Nello stabilire la data di dismissione di un elemento, l'entità applica i criteri di cui allo IAS 18 per la rilevazione dei ricavi della vendita di beni. Lo IAS 17 si applica alla dismissione mediante vendita e retrolocazione.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

- 81D I paragrafi 6 e 69 sono stati modificati e il paragrafo 68A è stato aggiunto dai *Miglioramenti agli IFRS* pubblicati nel maggio 2008. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica le modifiche in un periodo precedente, deve indicare tale fatto e applicare contestualmente le relative modifiche allo IAS 7 *Rendiconto finanziario*.



Appendice alle Modifiche allo IAS 16

Modifiche allo IAS 7

Le entità devono applicare le modifiche allo IAS 7 riportate nella presente Appendice quando applicano le relative modifiche allo IAS 16.

IAS 7 Rendiconto finanziario

Il paragrafo 14 è modificato. È aggiunto il paragrafo 55.

14 I flussi finanziari ...

...

Alcune operazioni, quali la vendita di un elemento degli impianti, possono dare origine a utili o perdite che vanno inseriti nella rilevazione dell'utile (perdita) d'esercizio. I flussi finanziari relativi a tali operazioni sono flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento. Tuttavia, i pagamenti in contanti per produrre o acquisire attività possedute per la locazione ad altri e successivamente possedute per la vendita come descritto nel paragrafo 68A dello IAS 16 *Immobili, impianti e macchinari* sono flussi finanziari da attività operative. Gli incassi derivanti da locazioni e successive vendite di tali beni sono anch'essi flussi finanziari da attività operative.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

55 Il paragrafo 14 è stato modificato dai *Miglioramenti agli IFRS* pubblicati nel maggio 2008. L'entità deve applicare tale modifica a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica la modifica in un periodo precedente, deve indicare tale fatto ed applicare contestualmente il paragrafo 68A dello IAS 16.

Modifiche al Principio contabile internazionale n. 19

Benefici per i dipendenti

I paragrafi 7, 8(b), 32B, 97, 98, 111 e 160 sono modificati. Sono aggiunti i paragrafi 111A e 159D.

DEFINIZIONI

7 ...

I *benefici a breve termine per i dipendenti* sono benefici per i dipendenti (diversi dai benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro) che devono essere liquidati entro dodici mesi dal termine dell'esercizio nel quale i dipendenti hanno prestato la relativa attività lavorativa.

...

Gli *altri benefici a lungo termine per i dipendenti* sono benefici per i dipendenti (diversi dai benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro e dai benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro) che non devono essere liquidati entro i dodici mesi successivi al termine dell'esercizio in cui i dipendenti hanno prestato la relativa attività lavorativa.

...

Il *rendimento delle attività a servizio di un piano* è dato dall'interesse, dai dividendi e da altri ricavi derivanti dalle attività a servizio del piano insieme a utili o perdite, realizzati e non realizzati sulle attività a servizio del piano dedotti i costi di amministrazione del piano (diversi da quelli inclusi nelle ipotesi attuariali utilizzate per valutare l'obbligazione per benefici definiti) e qualsiasi imposta dovuta dal piano stesso.


...

Il *costo relativo alle prestazioni di lavoro passate* è la variazione del valore attuale delle obbligazioni per benefici definiti relative all'attività lavorativa svolta dal dipendente negli esercizi precedenti. La variazione deriva, nell'esercizio corrente, dall'introduzione o dalla modifica di benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro o di altri benefici a lungo termine per i dipendenti. Il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate può avere segno positivo (quando l'introduzione o la modifica di benefici determina un incremento del valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti) o negativo (quando la modifica dei benefici esistenti determina una riduzione del valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti).

BENEFICI A BREVE TERMINE PER I DIPENDENTI

8 I benefici a breve termine per i dipendenti comprendono elementi quali:

(b) assenze a breve termine retribuite (quali le ferie annuali e le assenze per malattia pagate) quando la retribuzione per le assenze deve essere liquidata entro dodici mesi dal termine dell'esercizio nel quale i dipendenti prestano l'attività lavorativa relativa;



BENEFICI SUCCESSIVI ALLA FINE DEL RAPPORTO DI LAVORO: DISTINZIONE TRA PIANI A CONTRIBUZIONE DEFINITA E PIANI A BENEFICI DEFINITI

Piani relativi a più datori di lavoro

32B Lo IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali* richiede che l'entità fornisca informazioni integrative in merito ad alcune passività potenziali. Nel contesto di un piano relativo a più datori di lavoro, può sorgere una passività potenziale, per esempio, per:

(a) ...

BENEFICI SUCCESSIVI ALLA FINE DEL RAPPORTO DI LAVORO: PIANI A BENEFICI DEFINITI

Costo relativo alle prestazioni di lavoro passate

97 Il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate sorge quando l'entità avvia un piano a benefici definiti che attribuisce benefici a prestazioni di lavoro passate o modifica i benefici dovuti per prestazioni di lavoro passate nell'ambito di un piano a benefici definiti esistente. Tali cambiamenti rappresentano il corrispettivo dell'attività lavorativa prestata dal dipendente durante il periodo fino al momento in cui i benefici relativi sono acquisiti. Perciò, l'entità rileva il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate in quel periodo, indipendentemente dal fatto che il costo si riferisca al lavoro svolto dal dipendente nei periodi precedenti. L'entità misura il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate come variazione della passività conseguente alla modifica (vedere paragrafo 64). Il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate è negativo quando un'entità modifica i benefici attribuibili alle prestazioni di lavoro passate in modo tale che si determina una riduzione del valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti.

98 Il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate non comprende:

(a) l'effetto di scostamenti tra gli incrementi retributivi effettivi e quelli previsti sull'obbligazione a pagare benefici per l'attività lavorativa prestata negli anni precedenti (non esiste costo relativo alle prestazioni di lavoro passate per il fatto che le ipotesi attuariali tengono conto delle retribuzioni previste);

(b) le sottostime e sovrastime degli aumenti discrezionali relativi ai trattamenti pensionistici quando l'entità ha un'obbligazione implicita ad accordare tali aumenti (non esiste costo relativo alle prestazioni di lavoro passate per il fatto che le ipotesi attuariali tengono conto di tali aumenti);

(c) le stime relative agli incrementi dei benefici che derivano da utili attuariali rilevati nel bilancio se l'entità deve, sulla base delle condizioni formali di un piano (o di un'obbligazione implicita che va oltre tali condizioni) o sulla base della legislazione, utilizzare qualsiasi eccedenza del piano a beneficio dei partecipanti al piano, anche se l'incremento del beneficio non è stato ancora formalmente concesso [l'aumento risultante dell'obbligazione è una perdita attuariale e non un costo relativo alle prestazioni di lavoro passate, vedere paragrafo 85(b)];

(d) l'incremento dei benefici acquisiti quando, in assenza di nuovi o migliori benefici, i dipendenti soddisfano i requisiti per l'acquisizione (non esiste costo relativo alle prestazioni di lavoro passate per il fatto che l'entità ha contabilizzato il costo stimato dei benefici come onere relativo alle prestazioni di lavoro correnti nel momento della prestazione lavorativa); e

(e) l'effetto delle modifiche al piano che riducono i benefici per il lavoro futuro (una riduzione).

Riduzioni ed estinzioni

111 Si ha una riduzione quando l'entità:

(a) è impegnata, in modo comprovabile, a operare una riduzione significativa del numero di dipendenti compresi nel piano; o

(b) modifica le condizioni di un piano a benefici definiti cosicché un elemento significativo dell'anzianità successiva dei dipendenti in servizio non darà più diritto a benefici o darà diritto, soltanto, a benefici ridotti.

Una riduzione può derivare da un fatto isolato, quale la chiusura di un impianto, la cessazione di un'attività o la conclusione o la sospensione di un piano o una riduzione della misura in cui gli incrementi retributivi futuri sono collegati ai benefici dovuti per prestazioni di lavoro passate. Le riduzioni sono spesso legate a una ristrutturazione aziendale. In tal caso l'entità contabilizza una riduzione nello stesso momento in cui contabilizza la relativa ristrutturazione aziendale.

111A Quando una modifica del piano riduce i benefici, solo l'effetto della riduzione sulle prestazioni future è una riduzione. L'effetto di una riduzione per prestazioni di lavoro passate è un costo relativo alle prestazioni di lavoro passate negativo.



DATA DI ENTRATA IN VIGORE

- 159D I paragrafi 7, 8(b), 32B, 97, 98 e 111 sono stati modificati ed il paragrafo 111A è stato aggiunto dai *Miglioramenti agli IFRS* pubblicati nel maggio 2008. Un'entità deve applicare le modifiche dei paragrafi 7, 8(b) e 32B a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. Un'entità deve applicare le modifiche dei paragrafi 97, 98, 111 e 111A alle variazioni dei benefici che si verificano il 1° gennaio 2009 o in data successiva.
- 160 Lo IAS 8 si applica quando un'entità cambia i propri principi contabili per riflettere i cambiamenti specificati nei paragrafi 159-159D. Nell'applicare tali variazioni retroattivamente, come disposto dallo IAS 8, l'entità tratta tali cambiamenti come se essi fossero stati applicati allo stesso tempo del resto del Principio, salvo che l'entità possa indicare gli importi richiesti dal paragrafo 120A(p), in quanto gli importi sono determinati prospetticamente per ogni esercizio a partire dal primo esercizio presentato in bilancio in cui l'entità ha applicato per la prima volta le modifiche del paragrafo 120A.

Modifiche al Principio contabile internazionale n. 20***Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica***

Il paragrafo 37 è eliminato. Sono aggiunti i paragrafi 10A e 43.

CONTRIBUTI PUBBLICI

- 10A Il beneficio di un prestito pubblico ad un tasso d'interesse inferiore a quello di mercato è trattato come un contributo pubblico. Il prestito deve essere rilevato e valutato conformemente allo IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*. Il beneficio del tasso d'interesse inferiore a quello di mercato deve essere valutato come la differenza tra il valore contabile iniziale del prestito determinato conformemente allo IAS 39 e i corrispettivi ricevuti. Il beneficio è contabilizzato conformemente al presente Principio. L'entità deve considerare le condizioni e le obbligazioni che sono state, o devono essere, soddisfatte quando identifica i costi che il beneficio del prestito è inteso a compensare.

ASSISTENZA PUBBLICA

- 37 [Eliminato]

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

- 43 Il paragrafo 37 è stato eliminato ed il paragrafo 10A è stato aggiunto dai *Miglioramenti agli IFRS* pubblicati nel maggio 2008. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente ai prestiti pubblici ricevuti in periodi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2009. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifica al Principio contabile internazionale n. 23***Oneri finanziari (rivisto nella sostanza nel 2007)***

Il paragrafo 6 è modificato. È aggiunto il paragrafo 29A.

DEFINIZIONI

- 6 Gli oneri finanziari possono includere:
- (a) gli interessi passivi calcolati utilizzando il criterio dell'interesse effettivo descritto nello IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*;
 - (b) [eliminato]
 - (c) [eliminato]
 - (d) gli oneri finanziari relativi a leasing finanziari rilevati secondo quanto previsto dallo IAS 17 *Leasing*; e
 - (e) le differenze di cambio derivanti da finanziamenti in valuta estera nella misura in cui esse siano considerate come rettifiche degli interessi passivi.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

- 29A Il paragrafo 6 è stato modificato dai *Miglioramenti agli IFRS* pubblicati nel maggio 2008. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.



Modifica al Principio contabile internazionale n. 27**Bilancio consolidato e separato**

Il paragrafo 37 è modificato. È aggiunto il paragrafo 43A.

CONTABILIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE, IN ENTITÀ A CONTROLLO CONGIUNTO E IN SOCIETÀ COLLEGATE NEL BILANCIO SEPARATO DELLA CAPOGRUPPO

37 Quando un'entità redige un bilancio separato, deve contabilizzare le partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate:

- (a) al costo, o
- (b) in conformità allo IAS 39.

L'entità deve applicare lo stesso criterio per ciascuna categoria di partecipazioni. Le partecipazioni contabilizzate al costo devono essere contabilizzate conformemente all'IFRS 5 *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate* quando sono classificate come possedute per la vendita (o sono incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) conformemente all'IFRS 5. La valutazione degli investimenti contabilizzati conformemente allo IAS 39 non è modificata in tali circostanze.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

43A Il paragrafo 37 è stato modificato dai *Miglioramenti agli IFRS* pubblicati in maggio 2008. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009, prospetticamente dalla data alla quale ha applicato per la prima volta l'IFRS 5. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche al Principio contabile internazionale n. 28**Partecipazioni in società collegate**

I paragrafi 1 e 33 e il titolo che precede il paragrafo 41 sono modificati. È aggiunto il paragrafo 41C.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1 Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate. Tuttavia, non si applica alle partecipazioni in società collegate detenute da:

- (a) società d'investimento in capitale di rischio, o
- (b) fondi comuni, fondi d'investimento ed entità simili, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni

che in fase di rilevazione iniziale sono designate al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico o che sono classificate come possedute per «negoziazione» e contabilizzate in conformità allo IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*. Tali partecipazioni devono essere valutate al *fair value* (valore equo) in conformità allo IAS 39, e ogni variazione del *fair value* (valore equo) deve essere rilevata nel prospetto dell'utile (perdita) nell'esercizio in cui si è verificata. Un'entità che detiene tale partecipazione deve fornire le informazioni richieste dal paragrafo 37(f).

APPLICAZIONE DEL METODO DEL PATRIMONIO NETTO

Perdite per riduzione di valore

33 Poiché l'avviamento che costituisce parte del valore contabile di una partecipazione in una collegata non è rilevato separatamente, questo non viene sottoposto separatamente a verifica per riduzione di valore, nell'applicazione delle disposizioni di cui allo IAS 36 *Riduzione di valore delle attività*. L'intero valore contabile della partecipazione, invece, è sottoposto a verifica per riduzione di valore ai sensi dello IAS 36 come attività singola tramite il confronto tra il suo valore recuperabile [il più elevato tra il valore d'uso e il *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita] e il suo valore contabile, ogniqualvolta l'applicazione delle disposizioni dello IAS 39 indica la possibile riduzione di valore della partecipazione. Una perdita per riduzione di valore rilevata in tali circostanze non è allocata ad alcuna attività, compreso l'avviamento, che faccia parte del valore contabile della partecipazione nella società collegata. Di conseguenza, qualsiasi ripristino di valore è rilevato conformemente allo IAS 36 nella misura in cui il valore recuperabile della partecipazione aumenti successivamente. Nel determinare il valore d'uso dell'investimento, l'entità stima:

- (a) ...



DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 41C I paragrafi 1 e 33 sono stati modificati dai *Miglioramenti agli IFRS* pubblicati nel maggio 2008. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, essa deve indicare tale fatto ed applicare a partire da tale periodo le modifiche al paragrafo 3 dell'*IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative*, al paragrafo 1 dello IAS 31 e al paragrafo 4 dello IAS 32 *Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio* pubblicate nel maggio 2008. Un'entità può applicare le modifiche prospetticamente.

Modifica al Principio contabile internazionale n. 31**Partecipazioni in joint venture**

Il paragrafo 1 e il titolo che precede il paragrafo 58 sono modificati. È aggiunto il paragrafo 58B.

AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1 Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione delle partecipazioni in joint venture e per la presentazione delle attività, delle passività, dei proventi e dei costi delle joint venture nel bilancio delle partecipanti e degli investitori indipendentemente dalle strutture o dalle modalità con le quali le operazioni della joint venture vengono effettuate. Tuttavia, il presente Principio non si applica alle partecipazioni delle partecipanti in entità a controllo congiunto possedute da:

- (a) società d'investimento in capitale di rischio, o
- (b) fondi comuni, fondi d'investimento ed entità simili, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni

che in fase di rilevazione iniziale sono designate al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico o che sono classificate come possedute per «negoiazione» e contabilizzate in conformità allo IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*. Tali partecipazioni devono essere valutate al *fair value* (valore equo) in conformità allo IAS 39, e ogni variazione del *fair value* (valore equo) deve essere rilevata nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio nell'esercizio in cui si è verificata. Una partecipante che detiene tale partecipazione deve fornire le informazioni richieste dai paragrafi 55 e 56.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 58B Il paragrafo 1 è stato modificato dai *Miglioramenti agli IFRS* pubblicati nel maggio 2008. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, essa deve indicare tale fatto ed applicare a partire da tale periodo le modifiche al paragrafo 3 dell'*IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative*, al paragrafo 1 dello IAS 28 e al paragrafo 4 dello IAS 32 *Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio* pubblicate nel maggio 2008. Un'entità può applicare la modifica prospetticamente.

Appendice alle Modifiche allo IAS 28 e allo IAS 31**Modifiche ad altri IFRS**

Le entità devono applicare le modifiche all'*IFRS 7* e allo IAS 32 nella presente appendice quando applicano le relative modifiche allo IAS 28 e allo IAS 31.

IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative


Il paragrafo 3(a) è modificato. È aggiunto il paragrafo 44D.

AMBITO DI APPLICAZIONE

- 3 Il presente IFRS deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:
- (a) quelle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture che sono contabilizzate secondo le disposizioni dello IAS 27 *Bilancio consolidato e separato*, dello IAS 28 *Partecipazioni in società collegate* o dello IAS 31 *Partecipazioni in joint venture*. Tuttavia in taluni casi lo IAS 27, lo IAS 28 o lo IAS 31 consentono ad un'entità di contabilizzare una partecipazione in una controllata, una collegata o una joint venture utilizzando lo IAS 39; in tali casi le entità devono applicare le disposizioni del presente IFRS. Le entità devono inoltre applicare il presente IFRS a tutti i derivati connessi ad interessenze in una controllata, collegata o joint venture a meno che il derivato soddisfi la definizione di strumento rappresentativo di capitale di cui allo IAS 32.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 44D Il paragrafo 3(a) è stato modificato dai *Miglioramenti agli IFRS* pubblicati nel maggio 2008. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, essa deve indicare tale fatto ed applicare a partire da tale periodo le modifiche al paragrafo 1 dello IAS 28, al paragrafo 1 dello IAS 31 e al paragrafo 4 dello IAS 32 pubblicate nel maggio 2008. Un'entità può applicare la modifica prospetticamente.



IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio

Il paragrafo 4(a) e il titolo che precede il paragrafo 96 sono modificati. È aggiunto il paragrafo 97D.

AMBITO DI APPLICAZIONE

4 Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:

- (a) quelle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture che sono contabilizzate secondo le disposizioni dello IAS 27 *Bilancio consolidato e separato*, dello IAS 28 *Partecipazioni in società collegate* o dello IAS 31 *Partecipazioni in joint venture*. Tuttavia in taluni casi lo IAS 27, lo IAS 28 o lo IAS 31 consentono ad un'entità di contabilizzare una partecipazione in una controllata, una collegata o una joint venture utilizzando lo IAS 39; in tali casi le entità devono applicare le disposizioni del presente Principio. Le entità devono inoltre applicare il presente Principio a tutti i derivati connessi ad interessenze in una controllata, collegata o joint venture.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

97D Il paragrafo 4 è stato modificato dai *Miglioramenti agli IFRS* pubblicati nel maggio 2008. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, essa deve indicare tale fatto ed applicare a partire da tale periodo le modifiche al paragrafo 3 dell'IFRS 7, al paragrafo 1 dello IAS 28 e al paragrafo 1 dello IAS 31 pubblicate nel maggio 2008. Un'entità può applicare la modifica prospetticamente.

Modifiche al principio contabile internazionale n. 29**Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate**

I paragrafi 6, 15 e 19 sono modificati. Tali modifiche devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita un'applicazione anticipata.

RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DEL BILANCIO


- 6 Le entità che preparano i bilanci sulla base del costo storico non tengono conto né delle variazioni del livello generale dei prezzi né degli incrementi dei prezzi specifici delle attività o passività rilevate. Fanno eccezione quelle attività e passività che l'entità deve misurare al *fair value* (valore equo) o sceglie di misurare al *fair value* (valore equo). Ad esempio gli immobili, gli impianti e i macchinari possono essere rivalutati al *fair value* (valore equo) e le attività biologiche devono essere valutate in linea di massima al *fair value* (valore equo). Alcune entità, tuttavia, presentano il bilancio utilizzando il criterio del costo corrente che riflette gli effetti delle variazioni nei prezzi specifici dei beni posseduti.
- 15 La maggior parte degli elementi non monetari sono iscritti al costo o al costo al netto degli ammortamenti; quindi essi sono espressi ai valori correnti alla data della loro acquisizione. Il costo rideterminato o il costo al netto degli ammortamenti di ciascuno di questi elementi è determinato applicando al costo storico e agli ammortamenti accumulati la variazione di un indice generale dei prezzi intervenuta tra la data di acquisizione e la data di chiusura dell'esercizio. Ad esempio gli immobili, gli impianti e i macchinari, le rimanenze di materie prime e di merci, l'avviamento, i brevetti, i marchi e i beni analoghi sono rideterminati a partire dalla data del loro acquisto. Le rimanenze di semilavorati e di prodotti finiti sono rideterminate a partire dalla data alla quale sono sostenuti i costi di acquisto e di produzione.
- 19 Il valore rideterminato di un elemento non monetario è ridotto, secondo quanto previsto dagli IFRS pertinenti, quando esso eccede il suo valore recuperabile. Ad esempio, i valori rideterminati di immobili, impianti e macchinari, avviamento, brevetti e marchi sono ridotti al valore recuperabile e i valori rideterminati per le rimanenze sono ridotti al valore netto di realizzo.

Modifica al Principio contabile internazionale n. 36**Riduzione di valore delle attività**

Il paragrafo 134(e) è modificato. È aggiunto il paragrafo 140C.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE**Stime utilizzate per valutare gli importi recuperabili delle unità generatrici di flussi finanziari che contengono avviamento o attività immateriali dalla vita utile indefinita**

- 134 Un'entità deve fornire le informazioni richieste da (a)-(f) per ogni unità (gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari per la quale il valore contabile dell'avviamento o delle attività immateriali con vita utile indefinita attribuito a tale unità (gruppo di unità) è significativo rispetto al valore contabile totale dell'avviamento o delle attività immateriali con vita utile indefinita dell'entità:



(e) se il valore recuperabile dell'unità (gruppo di unità) si basa sul *fair value* (valore equo) dedotti i costi di vendita, la metodologia utilizzata per determinare il *fair value* (valore equo) dedotti i costi di vendita. Se il *fair value* (valore equo) dedotti i costi di vendita non è determinato utilizzando un prezzo di mercato osservabile per l'unità (gruppo di unità), devono inoltre essere indicate le seguenti informazioni:

- (i) una descrizione di ogni assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato la sua determinazione del *fair value* (valore equo) dedotti i costi di vendita. Gli assunti di base sono quelli a cui il valore recuperabile dell'unità (gruppo di unità) è più sensibile;
- (ii) una descrizione dell'approccio della direzione aziendale per determinare il(i) valore(i) assegnato(i) a ogni assunto di base, se tale(i) valore(i) riflette(ono) esperienze passate o, se appropriato, è(sono) coerente(i) con le fonti esterne di informazione, e, se no, come e perché differisce(ono) dalle esperienze passate o fonti esterne di informazione.

Se il *fair value* (valore equo) dedotti i costi di vendita è determinato utilizzando proiezioni di flussi finanziari attualizzati, devono inoltre essere indicate le seguenti informazioni:

- (iii) il periodo su cui la direzione aziendale ha proiettato i flussi finanziari;
- (iv) il tasso di crescita utilizzato per estrapolare le proiezioni di flussi finanziari;
- (v) il(i) tasso(i) di attualizzazione applicato(i) alle proiezioni di flussi finanziari.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

140C Il paragrafo 134(e) è stato modificato dai *Miglioramenti agli IFRS* pubblicati nel maggio 2008. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche al Principio contabile internazionale n. 38

Attività immateriali

I paragrafi 69, 70 e 98 sono modificati. Sono aggiunti i paragrafi 69A e 130D.


RILEVAZIONE DI UN COSTO

69 In alcune circostanze, la spesa viene sostenuta per procurare futuri benefici economici all'entità, ma non può essere rilevata come un'attività immateriale o altra attività acquistata o creata. In caso di fornitura di beni, l'entità rileva tale spesa come costo quando ha il diritto di accedere a tali beni. In caso di fornitura di servizi, l'entità rileva la spesa come costo quando riceve i servizi. Per esempio, ad eccezione di quando essa costituisce parte del costo di un'aggregazione aziendale, la spesa per la ricerca viene rilevata come costo quando viene sostenuta (vedere paragrafo 54). Altri esempi di spese che vengono rilevate come costo nel momento in cui sono sostenute sono:

- (a) ...
- (c) spese pubblicitarie e attività promozionali (compresi i cataloghi per vendite per corrispondenza).
- (d) ...

69A Un'entità ha il diritto di accedere ai beni quando ne è proprietaria. Analogamente, ha il diritto di accedere ai beni quando sono stati costruiti da un fornitore conformemente ai termini di un contratto di fornitura e l'entità potrebbe esigerne la consegna in cambio di un pagamento. I servizi sono ricevuti quando sono eseguiti da un fornitore conformemente ad un contratto di prestazione all'entità e non quando l'entità li utilizza per fornire un altro servizio, ad esempio, per fornire una pubblicità ai clienti.

70 Il paragrafo 68 non impedisce ad un'entità di rilevare un pagamento anticipato tra le poste dell'attivo nel caso in cui il pagamento per i beni sia avvenuto prima che l'entità abbia ottenuto il diritto di accedere a tali beni. Analogamente, il paragrafo 68 non impedisce ad un'entità di rilevare un pagamento anticipato tra le poste dell'attivo nel caso in cui il pagamento per i servizi sia avvenuto prima che l'entità abbia ricevuto tali servizi.



ATTIVITÀ IMMATERIALI CON VITA UTILE DEFINITA

Periodo e metodo di ammortamento

- 98 Possono essere utilizzati diversi metodi di ammortamento per imputare il valore ammortizzato di un'attività sistematicamente lungo il corso della vita utile. Tali metodi includono il metodo a quote costanti, il metodo scalare decrescente e il metodo per unità di prodotto. La scelta del metodo da utilizzare si basa sull'attesa modalità di consumo degli attesi benefici economici futuri generati da un bene ed è applicato uniformemente da esercizio a esercizio, a meno che ci sia un cambiamento nella attesa modalità di consumo di tali benefici economici futuri.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

- 130D I paragrafi 69, 70 e 98 sono stati modificati ed il paragrafo 69A è stato aggiunto dai *Miglioramenti agli IFRS* pubblicati nel maggio 2008. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche al Principio contabile internazionale n. 39**Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione**

I paragrafi 9, 73 e AG8 sono modificati. Sono aggiunti i paragrafi 50A e 108C.

DEFINIZIONI

- 9 I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

...

Definizioni delle quattro categorie di strumenti finanziari

Un'attività o una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico è un'attività o una passività finanziaria che soddisfa una delle seguenti condizioni.


- (a) È classificata come posseduta per negoziazione. Un'attività o una passività finanziaria è classificata come posseduta per negoziazione se:
- (i) è acquisita o sostenuta principalmente al fine di venderla o riacquistarla a breve;
 - (ii) in sede di prima rilevazione è parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati che sono gestiti insieme, per i quali esiste evidenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all'ottenimento di un profitto nel breve periodo; o
 - (iii) è un derivato (fatta eccezione per un derivato che sia un contratto di garanzia finanziaria o un designato ed efficace strumento di copertura).
- (b) ...

VALUTAZIONE

Riclassificazioni

- 50A I seguenti cambiamenti di circostanze non sono riclassificazioni ai fini del paragrafo 50:

- (a) un derivato che era in precedenza un designato ed efficace strumento di copertura in una copertura dei flussi finanziari o di un investimento netto non presenta più tali caratteristiche;
- (b) un derivato che diventa un designato ed efficace strumento di copertura in una copertura dei flussi finanziari o di un investimento netto;
- (c) le attività finanziarie sono riclassificate quando un'impresa di assicurazioni cambia i propri principi contabili conformemente al paragrafo 45 dell'IFRS 4.



COPERTURE

Strumenti di copertura*Strumenti qualificabili*

- 73 Ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura, soltanto strumenti che riguardano una parte esterna all'entità che redige il bilancio (ossia esterna al gruppo o alla singola entità cui si riferisce il bilancio) possono essere designati come strumenti di copertura. Sebbene singole entità di un gruppo consolidato o singole divisioni aziendali di una entità possano stipulare operazioni di copertura con altre entità del gruppo o altre divisioni aziendali dell'entità, tali operazioni infragruppo sono totalmente eliminate in sede di consolidamento. Quindi, tali operazioni di copertura non soddisfano le condizioni richieste per la contabilizzazione di copertura nel bilancio consolidato del gruppo. Tuttavia, queste possono qualificarsi per la contabilizzazione di copertura nel bilancio individuale o bilancio separato di singole entità all'interno del gruppo a condizione che siano esterni alla singola entità cui si riferisce il bilancio.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 108C I paragrafi 9, 73 e AG8 sono stati modificati ed il paragrafo 50A è stato aggiunto dai *Miglioramenti agli IFRS* pubblicati nel maggio 2008. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. Un'entità deve applicare le modifiche di cui ai paragrafi 9 e 50A alla data e nel modo in cui ha applicato le modifiche del 2005 descritte al paragrafo 105A. È consentita un'applicazione anticipata di tutte le modifiche. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifica alla guida operativa relativa allo IAS 39***Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione***

DEFINIZIONI (PARAGRAFI 8 E 9)

Tasso di interesse effettivo

- AG8 Se un'entità rivede le proprie stime di riscossioni o pagamenti, l'entità deve rettificare il valore contabile dell'attività o passività finanziaria (o gruppo di strumenti finanziari) per riflettere i flussi finanziari stimati effettivi e rideterminati. L'entità ricalcola il valore contabile calcolando il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati al tasso di interesse effettivo originario dello strumento finanziario o, laddove applicabile, al tasso d'interesse effettivo rivisto calcolato conformemente al paragrafo 92. La rettifica è rilevata come provento o onere nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio. Se un'attività finanziaria è riclassificata conformemente al paragrafo 50B, 50D o 50E, e l'entità aumenta in seguito le proprie stime degli incassi futuri a seguito della maggiore recuperabilità di tali incassi, l'effetto di tale aumento deve essere rilevato come una rettifica del tasso d'interesse effettivo a partire dalla data del cambiamento della stima piuttosto che come una rettifica del valore contabile dell'attività alla data del cambiamento della stima.

Modifiche al Principio contabile internazionale n. 40***Investimenti immobiliari***

I paragrafi 8, 9, 48, 53, 54 e 57 sono modificati. È eliminato il paragrafo 22 e sono aggiunti i paragrafi 53A, 53B e 85B.

DEFINIZIONI


- 8 I seguenti sono esempi di investimenti immobiliari:
- (a) ...
 - (e) un immobile che al momento attuale è costruito o sviluppato per un utilizzo futuro come investimento immobiliare.
- 9 I seguenti sono esempi di elementi che non sono investimenti immobiliari e che, perciò, non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio:
- (a) ...
 - (d) [eliminato]
 - (e) ...

VALUTAZIONE AL MOMENTO DELLA RILEVAZIONE

- 22 [Eliminato]

Modello del fair value (valore equo)

- 48 In circostanze eccezionali, vi sono fin dall'inizio chiare indicazioni, quando l'entità acquista un investimento immobiliare (o nel momento stesso in cui un immobile esistente diviene un investimento immobiliare dopo un cambiamento di uso dello stesso), che la variabilità nella gamma delle stime ragionevoli del fair value (valore equo) sarà talmente ampia e le probabilità dei vari risultati così difficili da valutare, che l'utilità di una specifica stima del fair value (valore equo) è nulla. Ciò potrebbe indicare che il fair value (valore equo) dell'immobile non sarà attendibilmente determinabile su base continuativa (vedere paragrafo 53).



Impossibilità di determinare attendibilmente il fair value (valore equo)

- 53 Vi è una presunzione relativa che l'entità possa determinare attendibilmente il *fair value* (valore equo) di un investimento immobiliare su base continuativa. Comunque, in casi eccezionali, vi è una chiara indicazione sin dal momento in cui l'entità acquista un investimento immobiliare (o nel momento stesso in cui un immobile esistente diviene un investimento immobiliare dopo un cambiamento di uso dello stesso) che il *fair value* (valore equo) dell'investimento immobiliare non è determinabile attendibilmente dall'entità su base continuativa. Tale problema sorge quando, e solo quando, operazioni comparabili di mercato non sono frequenti e stime alternative attendibili del *fair value* (valore equo) (per esempio, basate su proiezioni di flussi finanziari attualizzati) non sono disponibili. Se un'entità stabilisce che il *fair value* (valore equo) di un investimento immobiliare in costruzione non è determinabile attendibilmente, ma si aspetta che il *fair value* (valore equo) dell'immobile sarà determinabile attendibilmente una volta che la costruzione sarà terminata, deve valutare tale investimento immobiliare in costruzione al costo finché il suo *fair value* (valore equo) diventa determinabile attendibilmente o la costruzione è completata, qualora ciò accada prima. Se un'entità stabilisce che il *fair value* (valore equo) di un investimento immobiliare (che non sia un investimento immobiliare in costruzione) non è determinabile attendibilmente su base continuativa, l'entità deve valutare tale investimento immobiliare utilizzando il modello del costo di cui allo IAS 16. Il valore residuo dell'investimento immobiliare deve essere assunto pari a zero. L'entità deve applicare lo IAS 16 fino alla dismissione dell'investimento immobiliare.
- 53A Una volta che l'entità è in grado di valutare attendibilmente il *fair value* (valore equo) di un investimento immobiliare in costruzione che è stato valutato in precedenza al costo, deve valutare tale immobile al suo *fair value* (valore equo). Dopo che la costruzione di tale immobile è stata completata, si presume che il *fair value* (valore equo) possa essere valutato attendibilmente. In caso contrario, conformemente al paragrafo 53, l'immobile deve essere contabilizzato utilizzando il modello del costo conformemente allo IAS 16.
- 53B La presunzione che il *fair value* (valore equo) dell'investimento immobiliare in costruzione possa essere valutato attendibilmente può essere confutata solo in sede di rilevazione iniziale. Un'entità che ha valutato un investimento immobiliare in costruzione al *fair value* (valore equo) non può concludere che il *fair value* (valore equo) dell'immobile in questione completato non può essere determinato attendibilmente.
- 54 Nelle circostanze eccezionali in cui l'entità è costretta, per le motivazioni esposte nel paragrafo 53, a valutare un investimento immobiliare al costo secondo quanto previsto dallo IAS 16, valuta tutti i propri restanti investimenti immobiliari al *fair value* (valore equo), inclusi gli investimenti immobiliari in costruzione. In questi casi, sebbene l'entità possa contabilizzare al costo un investimento immobiliare, l'entità deve continuare a contabilizzare ogni altro immobile al *fair value* (valore equo).

CAMBIAMENTI DI DESTINAZIONE

- 57 I cambiamenti che portano a qualificare un bene che non era un investimento immobiliare come tale o viceversa, devono essere effettuati quando, e solo quando, vi è un cambiamento nell'uso, evidenziato da:
- (a) ...
 - (c) la cessazione dell'uso da parte del proprietario, per un cambiamento di destinazione da immobile a uso del proprietario ad investimento immobiliare; o
 - (d) l'inizio di un contratto di leasing operativo con terzi, per un cambiamento di destinazione da rimanenza ad investimento immobiliare;
 - (e) [eliminato].

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

- 85B I paragrafi 8, 9, 48, 53, 54 e 57 sono stati modificati, il paragrafo 22 è stato eliminato e i paragrafi 53A e 53B sono stati aggiunti dai *Miglioramenti agli IFRS* pubblicati nel maggio 2008. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. Un'entità può applicare le modifiche agli investimenti immobiliari in costruzione a partire da qualsiasi data prima del 1° gennaio 2009 a condizione che il *fair value* (valore equo) di tali investimenti sia stato determinato a tali date. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, essa deve indicare tale fatto ed applicare contestualmente le modifiche ai paragrafi 5 e 81E dello IAS 16 *Immobili, impianti e macchinari*.

Appendice alle Modifiche allo IAS 40


Modifica allo IAS 16

Le entità devono applicare la modifica allo IAS 16 riportata nella presente Appendice quando applicano le relative modifiche allo IAS 40.

IAS 16 *Immobili, impianti e macchinari*

Il paragrafo 5 è modificato. È aggiunto il paragrafo 81E.

- 5 Un'entità che utilizza il modello del costo per gli investimenti immobiliari conformemente allo IAS 40 *Investimenti immobiliari* deve utilizzare il modello del costo nel presente Principio.



DATA DI ENTRATA IN VIGORE

- 81E Il paragrafo 5 è stato modificato dai *Miglioramenti agli IFRS* pubblicati nel maggio 2008. L'entità deve applicare tale modifica prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. Un'applicazione anticipata è consentita se un'entità applica contestualmente anche le modifiche ai paragrafi 8, 9, 22, 48, 53, 53A, 53B, 54, 57 e 85B dello IAS 40. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche al Principio contabile internazionale n. 41***Agricoltura***

I paragrafi 5, 6, 17, 20 e 21 sono modificati. È aggiunto il paragrafo 60.

DEFINIZIONI

Definizioni connesse all'agricoltura

- 5 I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

L'attività agricola è la gestione da parte di un'entità della trasformazione biologica e del raccolto delle attività biologiche ai fini della loro vendita o della loro conversione in prodotti agricoli o ulteriori attività biologiche.

...

- 6 Un'attività agricola copre campi di attività diversi tra loro; per esempio, allevamento di bestiame, silvicoltura, colture annuali o perenni, coltivazioni orticole e frutticole, floricoltura e acquacoltura (incluso l'allevamento dei pesci). Esistono, pur nella diversità, alcuni aspetti comuni:

(a) ...


(c) *La valutazione del cambiamento*. I cambiamenti qualitativi (per esempio, la qualità genetica, la densità, la maturazione, la copertura di grasso, il contenuto delle proteine e la forza delle fibre) o quantitativi (per esempio, la progenie, il peso, i metri cubi, la lunghezza o il diametro delle fibre e il numero dei germogli) causati dalle trasformazioni biologiche o dal raccolto sono misurati e monitorati come funzione gestionale di routine.

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

- 17 Se esiste un mercato attivo dell'attività biologica o del prodotto agricolo nella sua attuale localizzazione e condizione, il prezzo quotato in tale mercato costituisce il criterio appropriato per la valutazione del *fair value* (valore equo) dell'attività. Se l'entità ha accesso a differenti mercati attivi utilizza quello ritenuto più significativo. Per esempio, se l'entità ha accesso a due mercati attivi, dovrebbe usare il prezzo disponibile nel mercato che si suppone sarà quello usato.
- 20 In alcune circostanze, può non essere presente alcun prezzo o valore determinato dal mercato di una attività biologica alle sue attuali condizioni. In tali circostanze, l'entità impiega nella determinazione del *fair value* (valore equo) il valore attuale dei flussi finanziari netti attesi dall'attività attualizzati a un tasso corrente di mercato.
- 21 La finalità di un calcolo del valore attuale dei flussi finanziari netti attesi è di determinare il *fair value* (valore equo) di una attività biologica nella sua attuale localizzazione e condizione. L'entità considera tale fatto nel determinare un appropriato tasso di attualizzazione che deve essere usato e nello stimare i flussi finanziari netti attesi. Nel determinare il valore attuale dei flussi finanziari netti attesi, un'entità include i flussi finanziari netti che gli operatori di mercato prevedrebbero di ottenere dall'attività nel suo mercato più rilevante.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 60 I paragrafi 5, 6, 17, 20 e 21 sono stati modificati ed il paragrafo 14 è stato eliminato dai *Miglioramenti agli IFRS* pubblicati nel maggio 2008. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.



PARTE II

Le modifiche di cui alla Parte II devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1º gennaio 2009. È consentita un'applicazione anticipata.

Modifiche al Principio contabile internazionale n. 8**Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori**

I paragrafi 7, 9 e 11 sono modificati.

PRINCIPI CONTABILI

Selezione e applicazione dei principi contabili

- 7 Quando un IFRS si applica specificatamente a una operazione, altro evento o circostanza, la scelta del principio o dei principi applicati per la contabilizzazione di tale voce deve essere determinata dall'applicazione dell'IFRS.
- 9 Gli IFRS sono accompagnati da Guide volte ad assistere le entità nell'applicazione delle loro disposizioni. Tali guide precisano se costituiscono o meno parte integrante degli IFRS. Le guide che costituiscono parte integrante degli IFRS sono obbligatorie. Le guide che non costituiscono parte integrante degli IFRS non contengono disposizioni per la redazione del bilancio.
- 11 Nell'esercitare il giudizio descritto nel paragrafo 10, la direzione aziendale deve fare riferimento e considerare l'applicabilità delle seguenti fonti in ordine gerarchicamente decrescente:
- le disposizioni degli IFRS che trattano casi simili e correlati; e
 - le definizioni, i criteri di rilevazione e i concetti di valutazione per la contabilizzazione di attività, passività, ricavi e costi contenuti nel *Quadro sistematico*.

Modifica al Principio contabile internazionale n. 10**Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento**

Il paragrafo 13 è modificato.

- 13 Se i dividendi vengono dichiarati (ossia i dividendi sono formalmente autorizzati e non più a discrezione dell'entità) dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento, ma prima che il bilancio sia autorizzato alla pubblicazione, i dividendi non sono rilevati come una passività alla fine del periodo contabile perché in tale momento non esiste alcuna obbligazione. Tali dividendi sono esposti nelle note al bilancio secondo quanto previsto dallo IAS 1 *Presentazione del bilancio*.

Modifiche al Principio contabile internazionale n. 20**Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica**

È aggiunta una nota a piè di pagina al titolo del Principio che precede il paragrafo 1 e sono modificati i paragrafi 2(b), 12-18, 20-22, 26, 27 e 32.

Nota al titolo

- * Nell'ambito dei *Miglioramenti agli IFRS*, pubblicati nel maggio 2008, il Board ha modificato la terminologia usata nel presente Principio per essere coerente con altri IFRS nel seguente modo:
- il termine «reddito imponibile» è stato modificato in «utile imponibile o perdita a fini fiscali»,
 - il termine «rilevato come ricavo/costo» è stato modificato in «rilevato nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio»,
 - il termine «accreditato direttamente alle interessenze degli azionisti/al patrimonio netto» è stato modificato in «rilevato al di fuori del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio», e
 - il termine «rettifica di una stima contabile» è stato modificato in «cambiamento di stima contabile».

AMBITO DI APPLICAZIONE

- 2 Il presente Principio non tratta:
- i problemi particolari ... natura analoga.
 - l'assistenza pubblica che è fornita a un'entità sotto forma di benefici che si manifestano nella determinazione dell'utile imponibile o della perdita a fini fiscali, o che sono determinati o limitati sulla base delle imposte sul reddito dovute. Esempi di tali benefici sono rappresentati da esenzioni dalle imposte sul reddito, crediti d'imposta sugli investimenti, ammortamenti accelerati e riduzioni delle aliquote delle imposte sul reddito.



(c) la partecipazione pubblica ... dell'entità.

(d) ...

CONTRIBUTI PUBBLICI

- 12 I contributi pubblici devono essere rilevati, con un criterio sistematico, nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio negli esercizi in cui l'entità rileva come costi le relative spese che i contributi intendono compensare.
- 13 Vi sono essenzialmente due approcci alla contabilizzazione dei contributi pubblici: il metodo patrimoniale, per il quale un contributo è rilevato al di fuori del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio, e il metodo del reddito, per il quale un contributo è rilevato nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio in uno o più esercizi.
- 14 Per i sostenitori del metodo patrimoniale:
- (a) i contributi pubblici sono un mezzo di finanziamento e dovrebbero essere trattati come tali nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria piuttosto che essere rilevati nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio per compensare le voci di costo che essi finanziano. Poiché non è previsto alcun rimborso, essi dovrebbero essere rilevati al di fuori del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio;
- (b) non è corretto rilevare i contributi pubblici nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio perché essi non costituiscono un reddito, ma rappresentano un incentivo fornito da un ente pubblico senza che siano sostenuti i costi relativi.
- 15 Le argomentazioni a favore del metodo del reddito sono le seguenti:
- (a) poiché i contributi pubblici derivano da una fonte differente dagli azionisti essi non dovrebbero essere rilevati direttamente a patrimonio netto, ma dovrebbero essere rilevati nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio negli esercizi appropriati;
- (b) i contributi pubblici sono raramente senza controprestazioni. L'entità li ottiene attraverso il rispetto di certe condizioni insieme all'adempimento delle obbligazioni previste. Essi dovrebbero, perciò, essere rilevati nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio negli esercizi in cui l'entità rileva come costi le relative spese che il contributo intende compensare;
- (c) poiché le imposte sul reddito e le altre imposte sono costi, è logico rilevare nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio anche i contributi pubblici, che sono un'estensione delle politiche di bilancio.
- 16 Per il metodo del reddito è fondamentale che i contributi pubblici siano rilevati, con un criterio sistematico, nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio negli esercizi in cui l'entità rileva come costi le relative spese che il contributo intende compensare. La rilevazione dei contributi pubblici nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio al momento della riscossione non rispetta l'assunzione della contabilità di competenza (vedere IAS 1 *Presentazione del bilancio*) e potrebbe essere accettata solo nel caso in cui non esista un criterio per ripartire il contributo a esercizi differenti da quello nel quale esso è stato ricevuto.
- 17 Nella maggior parte dei casi gli esercizi nei quali l'entità rileva i costi o le spese relative a un contributo pubblico sono facilmente determinabili. Pertanto, i contributi riferibili a spese specifiche sono rilevati nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio nello stesso esercizio della spesa relativa. Analogamente, i contributi relativi a beni ammortizzabili sono solitamente rilevati nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio negli esercizi nei quali è addebitato l'ammortamento di quei beni e nella medesima proporzione.
- 18 I contributi relativi a beni non ammortizzabili possono richiedere anche l'adempimento di certe condizioni e dovrebbero perciò essere rilevati nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio negli esercizi nei quali viene sostenuto il costo per adempiere alle condizioni previste. Per esempio, la concessione a titolo di contributo di un terreno può essere condizionata alla costruzione di un edificio nel luogo stesso e può essere corretto rilevarla nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio durante la vita utile dell'edificio.
- 20 Un contributo pubblico che sia riscuotibile come compensazione per costi o perdite già sostenuti ovvero al fine di dare un supporto finanziario immediato all'entità senza correlati costi futuri deve essere rilevato nel prospetto dell'utile (perdita) dell'esercizio in cui diventa esigibile.



- 21 In alcuni casi, un contributo pubblico può essere concesso al fine di fornire un aiuto finanziario immediato all'entità piuttosto che come incentivo per sostenere spese specifiche. Tali contributi possono essere limitati a una particolare entità e possono non essere disponibili per un'intera categoria di beneficiari. Queste circostanze possono giustificare la rilevazione del contributo nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio nell'esercizio nel quale l'entità matura il diritto a ottenerlo, fornendo nelle note l'informativa necessaria per far sì che il suo effetto sia chiaramente compreso.
- 22 Un contributo pubblico può essere riscuotibile dall'entità come compensazione per costi o perdite sostenuti in un periodo precedente. In questo caso il contributo è rilevato nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio nel periodo nel quale esso diventa esigibile, con un'informazione integrativa tale da assicurare che il suo effetto sia chiaramente compreso.

Presentazione nel bilancio dei contributi in conto capitale

- 26 Il primo metodo rileva il contributo come ricavo differito rilevato con un criterio sistematico nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio durante la vita utile del bene.
- 27 L'altro metodo detrae il contributo nel calcolo del valore contabile del bene. Il contributo è rilevato nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio durante la vita del bene ammortizzabile come riduzione del costo dell'ammortamento.

Restituzione di contributi pubblici

- 32 Un contributo pubblico che diventa rimborsabile deve essere contabilizzato come un cambiamento di una stima contabile (vedere IAS 8 *Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori*). La restituzione di un contributo pubblico in conto esercizio deve, in primo luogo, essere attribuita all'eventuale ricavo differito non ammortizzato rilevato in relazione al contributo. La parte della restituzione che residua, o l'intero ammontare della restituzione nel caso in cui non ci siano ricavi differiti, deve essere imputata immediatamente nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio. La restituzione di un contributo in conto capitale deve essere rilevata aumentando il valore contabile del bene o riducendo il saldo dei ricavi differiti dell'ammontare da restituire. L'ammortamento complessivo ulteriore che, qualora il contributo non fosse stato ottenuto, sarebbe stato rilevato fino a quel momento, deve essere rilevato immediatamente nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio.

Appendice alle Modifiche allo IAS 20

Modifiche allo IAS 41

Le entità devono applicare le modifiche allo IAS 41 esposte nella presente Appendice quando applicano le relative modifiche apportate alla terminologia utilizzata nello IAS 20.

IAS 41 Agricoltura

I paragrafi 34-36 sono modificati.

CONTRIBUTI PUBBLICI

- 34 Un contributo pubblico non vincolato connesso a un'attività biologica valutata al *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita deve essere rilevato nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio quando, e solo quando, il contributo pubblico diviene esigibile
- 35 Se un contributo pubblico connesso a una attività biologica valutata al *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita è vincolato, inclusi i casi in cui il contributo pubblico prevede che l'entità non si possa impegnare in specifiche attività agricole, l'entità deve rilevare il contributo pubblico nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio quando, e solo quando, le condizioni necessarie per usufruire del contributo pubblico sono soddisfatte.
- 36 I termini e le condizioni dei contributi pubblici possono variare. Per esempio, un contributo può richiedere all'entità di coltivare in un luogo particolare per cinque anni e di restituire il contributo per intero se ha coltivato per meno di cinque anni. In tale circostanza, il contributo pubblico non è rilevato nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio sino a che non sono passati i cinque anni. Tuttavia, se i termini del contributo consentono che parte del medesimo sia trattenuto al passare del tempo, l'entità rileva tale parte nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio secondo un criterio temporale.



Modifiche al Principio contabile internazionale n. 29**Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate**

È aggiunta una nota a piè di pagina al titolo del Principio che precede il paragrafo 1 e sono modificati i paragrafi 8, 14, 20, 28 e 34.

Nota al titolo

- * Nell'ambito dei Miglioramenti agli IFRS, pubblicati nel maggio 2008, il Board ha modificato i termini usati nello IAS 29 per essere coerente con altri IFRS nel seguente modo: (a) il termine «valore di mercato» è stato modificato in «fair value» (valore equo) e (b) i termini «risultati delle operazioni» e «ricavi netti» sono stati modificati in «utile (perdita) d'esercizio».

RIDETERMINAZIONE DEL BILANCIO

- 8 Il bilancio di un'entità la cui valuta funzionale sia la valuta di un'economia iperinflazionata, sia che l'entità utilizzi il criterio dei costi storici sia che utilizzi quello dei costi correnti, deve essere esposto nell'unità di misura corrente alla data di chiusura dell'esercizio. Anche i dati corrispondenti riferiti al periodo precedente richiesti dallo IAS 1 *Presentazione del bilancio* (rivisto nella sostanza nel 2007), e qualsiasi informazione riguardante precedenti periodi, devono essere esposti nell'unità di misura corrente alla data di chiusura dell'esercizio. Al fine di presentare i dati comparativi in una moneta di presentazione diversa, si applicano i paragrafi 42(b) e 43 dello IAS 21 *Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere*.

Bilancio a costi storici

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

- 14 Tutte le altre attività e passività sono non monetarie. Alcuni elementi non monetari sono iscritti ai valori correnti alla data di chiusura dell'esercizio, quali il valore netto di realizzo e il *fair value* (valore equo); essi non vengono, di conseguenza, rideterminati. Tutte le altre attività e passività non monetarie vengono rideterminate.
- 20 L'entità partecipata valutata con il metodo del patrimonio netto può presentare il suo bilancio nella valuta di un'economia iperinflazionata. Il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e il prospetto del conto economico complessivo di tale partecipata sono rideterminati secondo quanto previsto dal presente Principio al fine di determinare la quota dell'attivo netto e dell'utile (perdita) d'esercizio di pertinenza del soggetto titolare della partecipazione. Quando i valori rideterminati del bilancio della partecipata sono espressi in una valuta estera, essi devono essere convertiti al tasso di chiusura.

Utile o perdite sulla posizione monetaria netta

- 28 L'utile o la perdita sulla posizione monetaria netta è imputato nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio. La rettifica alle attività e passività contrattualmente indicizzate alle variazioni dei prezzi, effettuata secondo quanto previsto dal paragrafo 13, è compensata con l'utile o la perdita sulla posizione monetaria netta. Altre voci di ricavo e costo, quali interessi attivi e passivi e le differenze di cambio relative a fondi investiti o presi a prestito, sono anch'esse associate alla posizione monetaria netta. Sebbene tali voci siano indicate distintamente, può essere utile che esse siano presentate nel prospetto di conto economico complessivo insieme con l'utile o la perdita sulla posizione monetaria netta.

Dati corrispondenti

- 34 I dati corrispondenti del precedente esercizio, siano essi espressi in base ai costi storici o ai costi correnti, sono rideterminati applicando un indice generale dei prezzi in modo che i valori comparativi siano presentati nell'unità di misura corrente alla data di chiusura dell'esercizio. Anche l'informativa riguardante gli esercizi precedenti è espressa nell'unità di misura corrente alla data di chiusura dell'esercizio. Al fine di presentare i dati comparativi in una moneta di presentazione diversa, si applicano i paragrafi 42(b) e 43 dello IAS 21.


Modifica al Principio contabile internazionale n. 34**Bilanci intermedi**

Il paragrafo 11 è modificato ed è aggiunta una nota a piè di pagina.

FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO INTERMEDIO

- 11 Nel prospetto che espone le componenti dell'utile (perdita) d'esercizio per un periodo intermedio, un'entità, se rientra nell'ambito di applicazione dello IAS 33 *Utile per azione*, deve presentare l'utile di base e diluito per azione per tale periodo (*).

(*) Il presente paragrafo è stato modificato con il documento *Miglioramenti agli IFRS* pubblicato nel maggio 2008 al fine di chiarire l'ambito di applicazione dello IAS 34.



Modifiche al Principio contabile internazionale n. 40**Investimenti immobiliari**

I paragrafi 31 e 50 sono modificati.

VALUTAZIONE SUCCESSIVA ALLA RILEVAZIONE

Principio contabile

- 31 Lo IAS 8 *Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori* stabilisce che un cambiamento volontario di principi contabili deve essere effettuato solo se il cambiamento fa sì che il bilancio fornisca informazioni attendibili e più significative in merito agli effetti delle operazioni, nonché ad altri eventi o condizioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico o sui flussi finanziari dell'entità. È altamente improbabile che un cambiamento dal modello del *fair value* (valore equo) al modello del costo possa determinare una rappresentazione contabile più significativa.

Modello del fair value (valore equo)

- 50 Nella determinazione del valore contabile di un investimento immobiliare applicando il modello del *fair value* (valore equo), l'entità evita il doppio conteggio di attività o passività che sono rilevate come attività o passività distinte. Per esempio:
- (a) ...
- (d) il *fair value* (valore equo) dell'investimento immobiliare detenuto tramite un leasing riflette i flussi finanziari previsti (incluso il canone potenziale di locazione che si prevede diventi esigibile). Conseguentemente, se una valutazione ottenuta per un immobile è al netto di tutti i pagamenti previsti sarà necessario riaggiungere le eventuali passività contabilizzate derivanti dal leasing per arrivare al valore contabile dell'investimento immobiliare con il modello del *fair value* (valore equo).

Modifiche al Principio contabile internazionale n. 41**Agricoltura**

I paragrafi 4 e 5 sono modificati e il paragrafo 14 è eliminato. I termini «costi stimati al punto di vendita» e «costi al punto di vendita» sono sostituiti dal termine «costi di vendita» nei paragrafi seguenti:

— Principio (paragrafi 12, 13, 26–28, 30–32, 34, 35, 38, 40, 48, 50 e 51)

AMBITO DI APPLICAZIONE

- 4 La tabella di seguito fornisce esempi di attività biologiche, prodotti agricoli e prodotti risultanti dalla trasformazione dopo il raccolto:

Attività biologiche	Prodotto agricolo	Prodotti che sono il risultato della lavorazione dopo il raccolto
...		
Impianti forestali	Alberi tagliati	Tronchi, legname
...		

DEFINIZIONI

Definizioni connesse all'agricoltura

- 5 I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

...

I *costi di vendita* sono i costi incrementali direttamente attribuibili alla dismissione di un'attività, esclusi gli oneri finanziari e le imposte sul reddito.

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

- 14 [Eliminato]



Appendice alle Modifiche allo IAS 41**Modifiche ad altri IFRS**

Le entità devono applicare le modifiche all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, allo IAS 2 Rimanenze e allo IAS 36 Riduzione di valore delle attività riportate nella presente Appendice quando applicano le corrispondenti modifiche allo IAS 41.

IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate

Il paragrafo 5 è modificato.

AMBITO DI APPLICAZIONE

- 5 Le disposizioni per la valutazione di cui al presente IFRS (*) non si applicano alle seguenti attività, disciplinate invece dagli IFRS indicati, né come attività singole né come parte di un gruppo in dismissione:
- (a) ...
 - (e) attività non correnti valutate al *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita secondo le disposizioni dello IAS 41 *Agricoltura*.
 - (f) ...

IAS 2 Rimanenze

Il paragrafo 20 è modificato.

- 20 Secondo quanto previsto dallo IAS 41 *Agricoltura*, le rimanenze che costituiscono prodotti agricoli che l'entità ha raccolto dalle sue attività biologiche sono valutate, in sede di rilevazione iniziale, al *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita al momento del raccolto. Per l'applicazione del presente Principio, questo è rappresentato dal costo delle rimanenze a tale data.


IAS 36 Riduzione di valore delle attività

I paragrafi 2 e 5 sono modificati.

AMBITO DI APPLICAZIONE

- 2 Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione della riduzione di valore di tutte le attività fuorché:
- (a) ...
 - (g) le attività biologiche connesse all'attività agricola che sono valutate al *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita (vedere IAS 41 *Agricoltura*);
 - (h) ...
- 5 Il presente Principio non è applicabile ad attività finanziarie rientranti nell'ambito dello IAS 39, agli investimenti immobiliari valutati al *fair value* (valore equo) secondo quanto previsto dallo IAS 40, o alle attività biologiche correlate alle attività agricole valutate al *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita secondo quanto previsto dallo IAS 41. Tuttavia, il presente Principio si applica alle attività iscritte a valori rivalutati (cioè al *fair value* (valore equo)) secondo quanto previsto da altri IFRS quali il modello della rideterminazione del valore nello IAS 16 *Immobili, impianti e macchinari*. Lo stabilire se una tale attività possa aver subito una riduzione di valore dipende dal criterio utilizzato per determinare il *fair value* (valore equo):
- (a) ...

(*) Ma non i paragrafi 18 e 19, che invece dispongono che le attività in questione debbano essere valutate in conformità agli altri IFRS applicabili.



REGOLAMENTO (CE) N. 71/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2009

che fissa il quantitativo di granturco disponibile all'intervento per la fase n. 2 della campagna 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 687/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi pagatori o degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 687/2008 stabilisce le norme per l'attribuzione dei quantitativi di granturco ammissibili all'intervento per la campagna 2008-2009. L'attribuzione avviene in due fasi, denominate «fase n. 1» e «fase n. 2».
- (2) Il quantitativo globale di granturco offerto all'intervento durante la fase n. 1, compresa tra il 1º agosto e il 31 dicembre 2008, non ha superato il limite massimo stabilito dall'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Occorre pertanto

pubblicare il quantitativo di granturco che può essere offerto all'intervento durante la fase n. 2 della campagna 2008-2009.

- (3) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 687/2008, la fase n. 2 inizia il giorno successivo alla pubblicazione da parte della Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del quantitativo che rimane disponibile all'intervento per questa fase. Tale giorno è il primo giorno di presentazione delle offerte in tutti gli Stati membri e questa fase termina non oltre il 30 aprile in Grecia, Spagna, Italia e Portogallo, il 30 giugno in Svezia e il 31 maggio negli altri Stati membri. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il quantitativo di granturco che può essere offerto all'intervento durante la fase n. 2 della campagna 2008/2009 in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 687/2008 è pari a 172 377 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 192 del 19.7.2008, pag. 20.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2008/128/CE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2008

che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare⁽²⁾ è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.
- (2) Occorre stabilire requisiti di purezza per tutte le sostanze coloranti menzionate nella direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari⁽⁴⁾.
- (3) Occorre prendere in considerazione le specificazioni e le tecniche di analisi per le sostanze coloranti definite nel Codex Alimentarius redatto dal dal comitato misto di esperti FAO/OMS sugli additivi alimentari (JECFA).
- (4) Gli additivi alimentari, preparati con metodi o materiali significativamente diversi da quelli valutati dal comitato scientifico per l'alimentazione o differenti da quelli menzionati nella presente direttiva, devono essere sottoposti al giudizio di sicurezza dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare con particolare riguardo ai requisiti di purezza.
- (5) Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

- (6) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati nell'allegato II, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

I requisiti di purezza menzionati all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 89/107/CEE relativi alle sostanze coloranti menzionate nella direttiva 94/36/CE, sono stabiliti all'allegato I.

Articolo 2

La direttiva 95/45/CE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza all'allegato III.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2008.

Per la Commissione
Il presidente


José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1.

⁽³⁾ V. allegato II, Parte A.

⁽⁴⁾ GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13.



ALLEGATO I


A. SPECIFICHE GENERALI PER PIGMENTI COLORANTI DI ALLUMINIO

Definizione	I pigmenti di alluminio vengono preparati facendo reagire con allumina in ambiente acquoso, sostanze coloranti che soddisfano i requisiti di purezza definiti dalle appropriate specifiche. L'allumina è generalmente preparata di fresco e non essiccata, essa viene ottenuta facendo reagire solfato o cloruro di alluminio con carbonato o bicarbonato di sodio o di calcio o con ammoniaca. Dopo la formazione del pigmento, il prodotto viene filtrato, lavato con acqua ed essiccato. Il prodotto finito può contenere allumina che non ha reagito.
Prodotti insolubili in HCl	non più dello 0,5 %
Sostanze estraibili in etere	non più dello 0,2 % (in condizioni di neutralità)
	Per i relativi colori si applicano i criteri specifici di purezza.

B. CRITERI SPECIFICI DI PUREZZA

E 100 CURCUMINA

Sinonimi	CI giallo naturale 3, giallo curcuma, diferoil metano
Definizione	La curcumina si ottiene per estrazione con solvente della curcuma, ovvero dei rizomi macinati di ceppi naturali della <i>Curcuma longa</i> L. Per ottenere la polvere concentrata di curcumina si purifica l'estratto per cristallizzazione. Il prodotto è costituito essenzialmente da curcumine; ovvero dalla sostanza colorante [1,7-bis(4-idrossi-3-metossifenil)eppta-1,6-dien-3,5-dione] e dai suoi due derivati demetossilati presenti in proporzioni diverse. Possono essere anche presenti piccole quantità di olii e di resine che si rinvergono naturalmente nella curcuma. Per l'estrazione possono essere utilizzati unicamente i seguenti solventi: etilacetato, acetone, diossido di carbonio, diclorometano, n-butanolo, metanolo, etanolo, esano.
Classe	Dicinnamoilmetano
Colour Index n.	75300
Einecs	207-280-5
Denominazioni chimiche	I 1,7-bis(4-idrossi-3-metossifenil)eppta-1,6-dien-3,5-dione II 1-(4-idrossifenil)-7-(4-idrossi-3-metossi-fenil)eppta-1,6-dien-3,5-dione III 1,7-bis(4-idrossifenil)eppta-1,6-dien-3,5-dione
Formule chimiche	I $C_{21}H_{20}O_6$ II $C_{20}H_{18}O_5$ III $C_{19}H_{16}O_4$
Peso molecolare	I: 368,39 II: 338,39 III: 308,39
Tenore	Contenuto di sostanze coloranti totali non inferiore al 90 % $E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ 1 607 in etanolo a circa 426 nm
Descrizione	Polvere cristallina di colore giallo arancio
Identificazione	
A. Spettrometria	Estinzione massima in etanolo a circa 426 nm
B. Intervallo di fusione	179 °C-182 °C



Purezza		
Solventi residui	Etilacetato Acetone Metanolo Etanolo n-butanolo Esano	} non più di 50 mg/kg singolarmente o in combinazione
	Diclorometano non più di 10 mg/kg	
Arsenico	non più di 3 mg/kg	
Piombo	non più di 10 mg/kg	
Mercurio	non più di 1 mg/kg	
Cadmio	non più dello 1 mg/kg	
Metalli pesanti (quali Pb)	non più di 40 mg/kg	
E 101 (i) RIBOFLAVINA		
Sinonimi	Lattoflavina	
Classe	Isoallossazina	
Einecs	201-507-1	
Denominazioni chimiche	7,8-dimetil-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetraidrossipentil)benzo(g)pteridin-2,4(3H,10H)-dione 7,8-dimetil-10-(1'-D-ribitil)isoallossazina	
Formula chimica	$C_{17}H_{20}N_4O_6$	
Peso molecolare	376,37	
Tenore	Contenuto non inferiore al 98 % su base anidra $E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ 328 in soluzione acquosa a circa 444 nm	
Descrizione	Polvere cristallina di colore dal giallo al giallo arancio, con un leggero odore	
Identificazione		
A. Spettrometria	Il rapporto A_{375}/A_{267} ha un valore tra 0,31 e 0,33 Il rapporto A_{444}/A_{267} ha un valore tra 0,36 e 0,39	} in soluzione acquosa
	Estinzione massima in soluzione acquosa a circa 444 nm	
B. Potere rotatorio specifico	$[\alpha]_D^{20}$: tra - 115° e - 140° in una soluzione di idrossido di sodio 0,05 N	
Purezza		
Perdita all'essiccamento	non più dell'1,5 % dopo 4 ore a 105 °C	
Ceneri solfatate	non più dello 0,1 %	
Ammine primarie aromatiche	non più di 100 mg/kg (calcolate come anilina)	
Arsenico	non più di 3 mg/kg	
Piombo	non più di 10 mg/kg	
Mercurio	non più di 1 mg/kg	
Cadmio	non più di 1 mg/kg	
Metalli pesanti (quali Pb)	non più di 40 mg/kg	
E 101 (ii) RIBOFLAVINA-5'-FOSFATO		
Sinonimi	5'-(idrogenofosfato monosodico) di riboflavina	
Definizione	Le presenti specifiche sono valide per la riboflavina 5'-fosfato accompagnata da piccole quantità di riboflavina libera e da riboflavina difosfato	



Classe	Isoallossazina
Einecs	204-988-6
Denominazione chimica	Fosfato monosodico del (2R_,3R_,4S_)-5-(3')10'-diidro-7',8'-dimetil-2',4'-diosso-10'-benzo[Y]pteridinil)- 2,3,4-triidrossipentile; sale monosodico dell'estere 5'-monofosforico della riboflavina
Formula chimica	Forma diidrata: $C_{17}H_{20}N_4NaO_9P \cdot 2H_2O$ Forma anidra: $C_{17}H_{20}N_4NaO_9P$
Peso molecolare	541,36
Tenore	Contenuto di sostanze coloranti totali non inferiore al 95 % calcolato come $C_{17}H_{20}N_4NaO_9P \cdot 2H_2O$ $E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ 250 in soluzione acquosa a circa 375 nm
Descrizione	Polvere cristallina igroscopica di colore dal giallo all'arancio, avente un leggero odore ed un sapore amaro
Identificazione	
A. Spettrometria	Il rapporto A_{375}/A_{267} ha un valore tra 0,30 e 0,34 Il rapporto A_{444}/A_{267} ha un valore tra 0,35 e 0,40 } in soluzione acquosa
B. Potere rotatorio specifico	Estinzione massima in soluzione acquosa a circa 444 nm $[\alpha]_D^{20}$: tra + 38° e + 42° in una soluzione di HCl 5 M
Purezza	
Perdita all'essiccamento	non più di 8,0 % (5 ore a 100 °C sotto vuoto su P_2O_5) per la forma diidrata
Ceneri solfatate	non più di 25 %
Fosfato inorganico	non più di 1,0 % (calcolato come PO_4 su base anidra)
Coloranti accessori	Riboflavina (libera): non più del 6,0 % Riboflavina di fosfato: non più del 6,0 %
Ammine primarie aromatiche	non più di 70 mg/kg (calcolate come anilina)
Arsenico	non più di 3 mg/kg
Piombo	non più di 10 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg
Cadmio	non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (quali Pb)	non più di 40 mg/kg

E 102 TARTRAZINA

Sinonimi


CI giallo per alimenti 4

Definizione

La tartrazina è composta essenzialmente da trisodio 5-idrossi-1-(4-solfonatofenil)-4-(4-solfonatofenilazo)-H-pirazol-3-carbossilato e da coloranti accessori accompagnati da cloruro sodico e da solfato sodico che sono i principali componenti non colorati.

La tartrazina è descritta come sale sodico. Sono anche ammessi i sali di calcio e di potassio.


Classe	Coloranti monoazoici
Colour Index n.	19140
Einecs	217-699-5
Denominazione chimica	Trisodio 5-idrossi-1-(4-solfonatofenil)-4-(4-solfonatofenilazo)-H-pirazol-3-carbossilato
Formula chimica	$C_{16}H_9N_4Na_3O_9S_2$



Peso molecolare	534,37
Tenore	Contenuto di sostanze coloranti totali non inferiore all'85 % calcolate come sali sodici E _{1 cm} ^{1%} 530 in soluzione acquosa a circa 426 nm
Descrizione	Polvere o granuli color arancio chiaro
Identificazione	
A. Spettrometria	Estinzione massima in soluzione acquosa a circa 426 nm
B. Soluzione acquosa di colore giallo	
Purezza	
Prodotti insolubili in acqua	non più dello 0,2 %
Coloranti accessori	non più dell'1,0 %
Composti organici diversi dai coloranti:	
acido 4-idrazin-benzensolfonico	} totale non più dello 0,5 %
acido 4-amminobenzen-1-solfonico	
acido 5-osso-1-(4-solfifenil)-2-pirazolin-3-carbossilico	
acido 4,4'-diazamminodi (benzensolfonico)	
acido tetraidrossisuccinico	
Ammine primarie aromatiche non solforate	non più dello 0,01 % (calcolate come anilina)
Sostanze estraibili in etere	non più dello 0,2 % in condizioni di neutralità
Arsenico	non più di 3 mg/kg
Piombo	non più di 10 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg
Cadmio	non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (quali Pb)	non più di 40 mg/kg

E 104 GIALLO CHINOLINA

Sinonimi	CI giallo per alimenti 13
Definizione	Il giallo chinolina viene preparato mediante solfonazione del 2-(2-chinilil) indan-1,3-dione. Il giallo chinolina è composto essenzialmente dai sali sodici di una miscela di disolfonati (principalmente), di monosolfonati e di trisolfonati del composto su menzionato e da coloranti accessori accompagnati da cloruro sodico e/o da solfato sodico quali principali componenti non coloranti. Il giallo chinolina è descritto come sale sodico. Sono anche ammessi i sali di calcio e di potassio.
Classe	Chinofaloni
Colour Index n.	47005
Einecs	305-897-5
Denominazione chimica	Sali bisodici dei disolfonati del 2-(2-chinilil) indan-1,3-dione (componente principale)
Formula chimica	C ₁₈ H ₉ N Na ₂ O ₈ S ₂ (componente principale)
Peso molecolare	477,38 (componente principale)



Tenore	Contenuto di sostanze coloranti totali non inferiore a 70 % calcolate come sali sodici Il giallo chinolina deve avere la seguente composizione: Sul totale delle sostanze coloranti presenti: — Non meno dell'80 % deve essere costituito da disolfonati bisodici del 2-(2-chinolil) indan-1,3-dione — non più del 15 % deve essere costituito da monosolfonati sodici del 2-(2-chinolil) indan-1,3-dione — non più del 7,0 % deve essere costituito da trisolfonati trisodici del 2-(2-chinolil) indan-1,3-dione $E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ 865 (componente principale) in soluzione acquosa e in soluzione di acido acetico a circa 411 nm
Descrizione	Polvere o granuli gialli
Identificazione	
A. Spettrometria	Estinzione massima in soluzione acquosa di acido acetico a pH 5 e a circa 411 nm
B. Soluzione acquosa di colore giallo	
Purezza	
Prodotti insolubili in acqua	non più dello 0,2 %
Coloranti accessori	non più del 4,0 %
Composti organici diversi dai coloranti:	
2-metilchinolina	} totale non più dello 0,5 %
acido 2-metilchinolin-solfonico	
acido ftalico	
2,6-dimetil chinolina	
acido 2,6-dimetil chinolin solforico	
2-(2-chinolil) indan-1,3-dione	non più del 4 mg/kg
Ammine primarie aromatiche non solforate	non più dello 0,01 % (calcolate come anilina)
Sostanze estraibili in etere	non più dello 0,2 % in condizioni di neutralità
Arsenico	non più di 3 mg/kg
Piombo	non più di 10 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg
Cadmio	non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (quali Pb)	non più di 40 mg/kg
 E 110 GIALLO TRAMONTO FCF	
Sinonimi	CI giallo per alimenti 3, giallo arancio S
Definizione	Il giallo tramonto FCF è composto essenzialmente dal sale bisodico del 2-idrossi-1-(4-solfonatofenilazo)naftalen-6-solfonato e da coloranti accessori accompagnati da cloruro sodico e/o da solfato sodico quali principali componenti non coloranti. Il giallo tramonto FCF è descritto come sale sodico. Sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio.
Classe	Coloranti monoazoici
Colour Index n.	15985
Einecs	220-491-7
Denominazione chimica	Disodio 2-idrossi-1-(4-solfonatofenilazo)naftalen-6-solfonato



Formula chimica	$C_{16}H_{10}N_2Na_2O_7S_2$
Peso molecolare	452,37
Tenore	Contenuto di sostanze coloranti totali non inferiore all'85 % calcolate come sali sodici
Descrizione	$E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ 555 in soluzione acquosa a pH 7, a circa 485 nm
Identificazione	Polvere o granuli di colore rosso-arancione
A. Spettrometria	Estinzione massima in soluzione acquosa a pH 7, a circa 485 nm
B. Soluzione acquosa color arancione	
Purezza	
Sostanze insolubili in acqua	Non più di 0,2 %
Coloranti accessori	Non più di 5,0 %
1-(fenilazo)-2-naftalenolo (Sudan I)	Non più di 0,5 mg/kg
Composti organici diversi dai coloranti:	
acido 4-amminobenzen-1-solfonico	} Totale non superiore a 0,5 %
acido 3-idrossinaftalen-2,7-disolfonico	
acido 6-idrossinaftalen-2-solfonico	
acido 7-idrossinaftalen-1,3-disolfonico	
acido 4,4'-diazamminodi(benzensolfonico)	
acido 6,6'-diazamminodi(benzensolfonico)	
Ammine primarie aromatiche non solfonate	Non più di 0,01 % (calcolate come anilina)
Sostanze estraibili in etere	Non più di 0,2 % (in condizioni di neutralità)
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Piombo	Non più di 2 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg

E 120 COCCINIGLIA, ACIDO CARMINICO, VARI TIPI DI CARMINIO


Definizione	<p>Vari tipi di carminio e l'acido carminico si ottengono da estratti acquosi, alcoolici-acquosi o alcoolici della cocciniglia, che è costituita dai corpi essiccati dell'insetto di sesso femminile <i>dactylopius coccus</i> Costa.</p> <p>La sostanza colorante è l'acido carminico.</p> <p>È possibile preparare pigmenti di alluminio dell'acido carminico (carmini) nei quali l'alluminio e l'acido carminico si credere siano presenti nel rapporto molare 1:2.</p> <p>Nei prodotti in commercio la sostanza colorante è associata con i cationi dell'ammoniaca, del calcio, del potassio o del sodio, singolarmente o in combinazione, e i suddetti cationi possono anche essere presenti in eccesso.</p> <p>I prodotti in commercio possono contenere inoltre materiale proteico derivante dagli insetti e carminato libero o una piccola quantità di cationi alluminio non legati.</p>
Classe	Antrachinone
Colour Index n.	75470
Einecs	Cocciniglia: 215-680-6; Acido carminico: 215-023-3; vari tipi di carminio: 215-724-4



Denominazione chimica	Acido 7-β-D-glucopiranosil-3,5,6,8-tetraidrossi-1-metil-9,10-diossoantracen-2-carbossilico (acido carminico); il carminio è la forma idrata del suddetto acido chelato con l'alluminio
Formula chimica	C ₂₂ H ₂₀ O ₁₃ (acido carminico)
Peso molecolare	492,39 (acido carminico)
Tenore	Contenuto non inferiore al 2,0 % di acido carminico negli estratti contenenti acido carminico; non inferiore al 50 % di acido carminico nei chelati.
Descrizione	Colore da rosso a rosso scuro, solido friabile, solido o polvere. L'estratto di cocciniglia è generalmente un liquido di colore rosso scuro ma può anche essere essiccato e dare una polvere.
Identificazione	
Spettrometria	Estinzione massima in soluzione acquosa ammoniacale a circa 518 nm Estinzione massima in soluzione cloridrica diluita a circa 494 nm per l'acido carminico
Purezza	
Arsenico	non più di 3 mg/kg
Piombo	non più di 10 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg
Cadmio	non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (quali Pb)	non più di 40 mg/kg

E 122 AZORUBINA, CARMOISINA

Sinonimi	CI rosso per alimenti 3
Definizione	L'azorubina è costituita essenzialmente da disodio 4-idrossi-3-(4-solfonato-1-naftilazo) naftalen-1-solfonato e da coloranti accessori accompagnati da cloruro sodico e/o da solfato sodico quali componenti principali non coloranti. L'azorubina è descritta sotto forma di sale sodico. Sono anche ammessi i sali di calcio e di potassio.
Classe	Coloranti monoazoici
Colour Index n.	14720
Einecs	222-657-4
Denominazione chimica	Disodio 4-idrossi-3-(4-solfonato-1-naftilazo) naftalen-1-solfonato
Formula chimica	C ₂₀ H ₁₂ N ₂ Na ₂ O ₇ S ₂
Peso molecolare	502,44
Tenore	Contenuto di sostanze coloranti totali non inferiore all'85 %, calcolate come sali sodici E _{1 cm} ^{1 %} 510 in soluzione acquosa a circa 516 nm
Descrizione	Polvere o granuli di colore da rosso a marrone
Identificazione	
A. Spettrometria	Estinzione massima in soluzione acquosa a circa 516 nm
B. Soluzione acquosa di colore rosso	
Purezza	
Sostanze insolubili in acqua	non più dello 0,2 %
Coloranti accessori	non più del 2,0 %
Composti organici diversi dai coloranti:	
acido 4-amminonaftalen-1-solfonico	} totale non più di 0,5 %
acido 4-idrossinaftalen-1-solfonico	



Ammine primarie aromatiche non solforate	non più di 0,01 % calcolate come anilina
Sostanze estraibili in etere	non più di 0,2 % in condizioni di neutralità
Arsenico	non più di 3 mg/kg
Piombo	non più di 10 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg
Cadmio	non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (quali Pb)	non più di 40 mg/kg
E 123 AMARANTO	
Sinonimi	CI rosso per alimenti 9
Definizione	L'amaranto è costituito essenzialmente da trisodio 2-idrossi-1-(4-solfonato-1-naftilazo)naftalen-3,6-disolfonato e da coloranti accessori accompagnati da cloruro sodico e/o da solfato sodico quali principali componenti non coloranti. L'amaranto è descritto sotto forma di sale sodico. Sono inoltre ammessi i sali di calcio e di potassio.
Classe	Coloranti monoazoici
Colour Index n.	16185
Einecs	213-022-2
Denominazione chimica	Trisodio 2-idrossi-1-(4-solfonato-1-naftilazo)naftalen-3-6-disolfonato
Formula chimica	$C_{20}H_{11}N_2Na_3O_{10}S_3$
Peso molecolare	604,48
Tenore	Contenuto di sostanze coloranti totali non inferiore all'85 %, calcolate come sali sodici $E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ 440 in soluzione acquosa a circa 520 nm
Descrizione	Polvere o granuli marrone rossastri
Identificazione	
A. Spettrometria	Estinzione massima in soluzione acquosa a circa 520 nm
B. Soluzione acquosa rossa	
Purezza	
Sostanze insolubili in acqua	non più di 0,2 %
Coloranti accessori	non più del 3,0 %
Composti organici diversi dai coloranti:	
acido 4-amminonaftalen-1-solfonico	} totale non più dello 0,5 %
acido 3-idrossinaftalen-2,7-disolfonico	
acido 6-idrossinaftalen-2-solfonico	
acido 7-idrossinaftalen-1,3-disolfonico	
acido 7-idrossinaftalen-1,3-6-trisolfonico	
Ammine primarie aromatiche non solforate	non più di 0,01 % calcolate come anilina
Sostanze estraibili in etere	non più di 0,2 % in condizioni di neutralità
Arsenico	non più di 3 mg/kg



Piombo	non più di 10 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg
Cadmio	non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (quali Pb)	non più di 40 mg/kg

E 124 PONCEAU 4R, ROSSO COCCINIGLIA A

Sinonimi	CI rosso per alimenti 7, nuovo coccine
Definizione	Il Ponceau 4R è costituito essenzialmente da trisodio 2-idrossi-1-(4-solfonato-1-naftilazo) naftalen-6,8-disolfonato e da coloranti accessori accompagnati da cloruro sodico e/o da solfato sodico quali principali componenti non coloranti. Il Ponceau 4R è descritto sotto forma di sale sodico. Sono anche ammessi i sali di calcio, di potassio.
Classe	Coloranti monoazoici
Colour Index n.	16255
Einecs	220-036-2
Denominazione chimica	Trisodio 2-idrossi-1-(4-solfonato-1-naftilazo) naftalen-6,8-disolfonato
Formula chimica	$C_{20}H_{11}N_2Na_3O_{10}S_3$
Peso molecolare	604,48
Tenore	Contenuto di sostanze coloranti totali non inferiore a 80 %, calcolate come sali sodici $E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ 430 in soluzione acquosa a circa 505 nm
Descrizione	Polvere o granuli rossastri
Identificazione	
A. Spettrometria	Estinzione massima in soluzione acquosa a circa 505 nm
B. Soluzione acquosa rossa	
Purezza	
Sostanze insolubili in acqua	non più di 0,2 %
Coloranti accessori	non più di 1,0 %
Composti organici diversi dai coloranti:	
acido 4-amminonaftalen-1-solfonico	} totale non più di 0,5 %
acido 7-idrossinaftalen-1,3-disolfonico	
acido 3-idrossinaftalen-2,7-disolfonico	
acido 6-idrossinaftalen-2-solfonico	
acido 7-idrossinaftalen-1,3,6-trisolfonico	
Ammine primarie aromatiche non solfonate	non più di 0,01 % (calcolate come anilina)
Sostanze estraibili in etere	non più di 0,2 % in condizioni di neutralità
Arsenico	non più di 3 mg/kg
Piombo	non più di 10 mg/kg



Mercurio	non più di 1 mg/kg
Cadmio	non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (quali Pb)	non più di 40 mg/kg
E 127 ERITROSINA	
Sinonimi	CI rosso per alimenti 14
Definizione	L'eritrosina è costituita essenzialmente da disodio 2-(2,4,5,7-tetraiodo-3-ossido-6-ossoxanten-9-il) benzoato monoidrato e da coloranti accessori accompagnati da acqua, cloruro sodico e/o solfato sodico quali principali componenti non coloranti. L'eritrosina è descritta sotto forma di sale sodico. Sono anche ammessi i sali di calcio e di potassio. Sono valide le specifiche generali dei pigmenti coloranti di alluminio.
Classe	Xanteni
Colour Index n.	45430
Einecs	240-474-8
Denominazione chimica	Di sodio 2-(2,4,5,7-tetraiodo-3-ossido-6-ossoxanten-9-il) benzoato monoidrato
Formula chimica	$C_{20}H_6I_4Na_2O_5 \cdot H_2O$
Peso molecolare	897,88
Tenore	Contenuto di sostanze coloranti totali non inferiore all'87 %, calcolate come sali sodici anidri. $E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ 1 100 in soluzione acquosa a pH 7, a circa 526 nm
Descrizione	Polvere o granuli rossi.
Identificazione	
A. Spettrometria	Estinzione massima in soluzione acquosa a circa 526 nm a pH 7
B. Soluzione acquosa di colore rosso	
Purezza	
Ioduri inorganici calcolati come ioduro sodico	non più di 0,1 %
Sostanze insolubili in acqua	non più di 0,2 %
Coloranti accessori (eccetto fluoresceina)	non più di 4,0 %
Fluoresceina	non più di 20 mg/kg
Composti organici diversi dai coloranti:	
Tri-iodoresorcinolo	non più di 0,2 %
acido 2-(2,4-diidrossi-3,5-diiodobenzoil) benzoico	non più di 0,2 %
Sostanze estraibili in etere	Da una soluzione avente un pH da 7 a 8, non più di 0,2 %
Arsenico	non più di 3 mg/kg
Piombo	non più di 10 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg
Cadmio	non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (quali Pb)	non più di 40 mg/kg
Pigmenti di alluminio	Il metodo delle sostanze insolubili in acido cloridrico non è valido. Si utilizzano sostanze insolubili in idrato di sodio a non più dello 0,5 %, solo per questo colore.



E 128 ROSSO 2G

Sinonimi

CI rosso per alimenti 10, azogermanina

Definizione

Il rosso 2G è costituito essenzialmente da disodio 8-acetammido-1-idrossi-2-fenilazonaftalen-3,6-disolfonato e da coloranti accessori accompagnati da cloruro sodico e/o da solfato sodico quali principali componenti non coloranti.

Il rosso 2G è descritto sotto forma di sale sodico. Sono anche ammessi i sali di calcio e di potassio.

Classe

Coloranti monoazoici

Colour Index n.

18050

Einecs

223-098-9

Denominazione chimica

Di sodio 8-acetammido-1-idrossi-2-fenilazo-naftalen-3,6-disolfonato

Formula chimica

 $C_{18}H_{13}N_3Na_2O_8S_2$

Peso molecolare

509,43

Tenore

Contenuto di sostanze coloranti totali non inferiore all'80 %, calcolate come sali sodici

 $E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ 620 in soluzione acquosa a circa 532 nm**Descrizione**

Polvere o granuli rossi

Identificazione

A. Spettrometria

Estinzione massima in soluzione acquosa a circa 532 nm

B. Soluzione acquosa di colore rosso

Purezza

Sostanze insolubili in acqua

non più di 0,2 %

Coloranti accessori

non più di 2,0 %

Composti organici diversi dai coloranti:

acido 5-acetammido-4-idrossinaftalen-2,7-disolfonico

acido 5-ammino-4-idrossinaftalen-2,7-disolfonico

} totale non più di 0,5 %

Ammine primarie aromatiche non solforate

non più di 0,01 % calcolate come anilina

Sostanze estraibili in etere

non più di 0,2 % in condizioni di neutralità

Arsenico

non più di 3 mg/kg

Piombo

non più di 10 mg/kg

Mercurio

non più di 1 mg/kg

Cadmio

non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (quali Pb)

non più di 40 mg/kg

E 129 ROSSO ALLURA AC

Sinonimi

CI rosso per alimenti 17

Definizione

Il rosso allura AC è costituito essenzialmente da disodio 2-idrossi-1-(2-metossi-5-metil-4-solfonato-fenilazo) naftalen-6-solfonato e da coloranti accessori accompagnati da cloruro sodico e/o da solfato sodico quali principali componenti non coloranti.

Il rosso allura AC è descritto sotto forma di sale sodico. Sono anche ammessi i sali di calcio e di potassio.

Classe

Coloranti monoazoici

Colour Index n.


16035



Einecs	247-368-0
Denominazione chimica	Di sodio 2-idrossi-1-(2-metossi-5-metil-4-solfonatofenilazo) naftalen-6-solfonato
Formula chimica	$C_{18}H_{14}N_2Na_2O_8S_2$
Peso molecolare	496,42
Tenore	Contenuto di sostanze coloranti totali non inferiore a 85 %, calcolate come sali sodici $E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ 540 in soluzione acquosa a pH 7, a circa 504 nm.
Descrizione	Polvere o granuli color rosso scuro
Identificazione	
A. Spettrometria	Estinzione massima in soluzione acquosa a circa 504 nm
B. Soluzione acquosa rossa	
Purezza	
Sostanze insolubili in acqua	non più di 0,2 %
Coloranti accessori	non più di 3,0 %
Composti organici diversi dai coloranti:	
acido 6-idrossi-2-naftalen solforico, sale sodico	non più di 0,3 %
acido 4-ammino-5-metossi-2-metilbenzen solfonico	non più di 0,2 %
6,6-ossibis (acido 2-naftalen solfonico) sale bisodico	non più di 1,0 %
Ammine primarie aromatiche non solforate	non più di 0,01 % calcolate come anilina
Sostanze estraibili in etere	da una soluzione avente un pH 7, non più di 0,2 %
Arsenico	non più di 3 mg/kg
Piombo	non più di 10 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg
Cadmio	non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (quali Pb)	non più di 40 mg/kg

E 131 BLU PATENTATO V


Sinonimi	CI blu per alimenti 5
Definizione	Il blu patentato V è costituito essenzialmente dal sale interno del composto di calcio o di sodio del $\{4-(\alpha-(4\text{-diethylamminofenil})\text{-5-idrossi-2,4-disolfofenil-metilidene})\}2,5\text{-cicloesadien-1-ilidene}\}$ dietil-ammonio idrossido e da coloranti accessori accompagnati da cloruro sodico e/o da solfato sodico e/o da solfato di calcio quali principali componenti non coloranti. È anche ammesso il sale di potassio.
Classe	Triarilmetano
Colour Index n.	42051
Einecs	222-573-8
Denominazione chimica	Sale interno del composto di calcio o di sodio del $(4-(\alpha-(4\text{-diethylamminofenil})\text{-5-idrossi-2,4-disolfofenil-metilidene})\text{-2,5-cicloesadien-1-ilidene})$ dietil-ammonio idrossido
Formula chimica	Composto del calcio: $C_{27}H_{31}N_2O_7S_2Ca_{1/2}$ Composto del sodio: $C_{27}H_{31}N_2O_7S_2Na$



Peso molecolare	Composto del calcio: 579,72
Tenore	Composto del sodio: 582,67
Descrizione	Contenuto di sostanze coloranti totali non inferiore a 85 %, calcolate come sali sodici.
Identificazione	$E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ 2 000 in soluzione acquosa a pH 5, a circa 638 nm
A. Spettrometria	Polvere o granuli di colore blu scuro
B. Soluzione acquosa di colore blu	Estinzione massima in soluzione acquosa a pH 5, a 638 nm
Purezza	
Sostanze insolubili in acqua	non più di 0,2 %
Coloranti accessori	non più di 2,0 %
Composti organici diversi dai coloranti:	
3-idrossi benzaldeide	} totale non più di 0,5 %
acido 3-idrossi benzoico	
acido 3-idrossi-4-solfobenzoico	
acido N,N-dietilammino benzen solfonico	
Leuco base	non più di 4,0 %
Ammine primarie aromatiche non solforate	non più di 0,01 % (calcolate come anilina)
Sostanze estraibili in etere	Da una soluzione avente pH5, non più di 0,2 %
Arsenico	non più di 3 mg/kg
Piombo	non più di 10 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg
Cadmio	non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (quali Pb)	non più di 40 mg/kg

E 132 INDIGOTINA, CARMINIO D'INDACO

Sinonimi	CI blu per alimenti 1
Definizione	L'indigotina è costituita essenzialmente da una miscela di disodio 3,3'-diosso-2,2'-di-indoliliden-5,5'-disolfonato e disodio 3,3'-diosso-2,2'-di-indoliliden-5,7'-disolfonato e da coloranti accessori accompagnati da cloruro sodico e/o da solfato sodico quali principali componenti non coloranti.
	L'indigotina è descritta sotto forma di sale sodico. Sono anche ammessi i sali di calcio e di potassio.
	Sono valide le specifiche generali dei pigmenti coloranti di alluminio.
Classe	Indigoidi
Colour Index n.	73015
Einecs	212-728-8
Denominazione chimica	Di sodio 3,3'-diosso-2,2'-di-indoliliden-5,5'-disolfonato
Formula chimica	$C_{16}H_8N_2Na_2O_8S_2$
Peso molecolare	466,36
Tenore	Contenuto di sostanze coloranti totali non inferiore a 85 %, calcolate come sali sodici.
	Di sodio 3,3'-diosso-2,2'-di-indoliliden-5,7'-disolfonato: non più di 18 %
	$E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ 480 in soluzione acquosa a circa 610 nm



Descrizione	Polvere o granuli di colore blu scuro
Identificazione	
A. Spettrometria	Estinzione massima in soluzione acquosa a circa 610 nm
B. Soluzione acquosa di colore blu	
Purezza	
Sostanze insolubili in acqua	non più di 0,2 %
Coloranti accessori	All'infuori del disodio 3,3'-diosso-2,2'-di-indoliliden-5,7'-disolfonato: non più dell'1,0 %
Composti organici diversi dai coloranti:	
acido isatin-5-solfonico	} totale non più di 0,5 %
acido 5-solfoantranilico	
acido antranilico	
Ammine primarie aromatiche non solforate	non più di 0,01 % calcolate come anilina
Sostanze estraibili in etere	non più di 0,2 % in condizioni di neutralità
Arsenico	non più di 3 mg/kg
Piombo	non più di 10 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg
Cadmio	non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (quali Pb)	non più di 40 mg/kg

E 133 BLU BRILLANTE FCF

Sinonimi	CI blu per alimenti 2
Definizione	Il blu brillante FCF è costituito essenzialmente da disodio α -{[4-(N-etil-3-solfonatobenzilammino) fenil]- α -(4-N-etil-3-solfonatobenzilammino)cicloesa-2,5-dieniliden]} toluen-2-solfonato, dai suoi isomeri e da coloranti accessori accompagnati da cloruro sodico e/o da solfato sodico quali principali componenti non coloranti. Il blu brillante FCF è descritto sotto forma di sale sodico. Sono anche ammessi i sali di calcio e di potassio.
Classe	Triarilmetano
Colour Index n.	42090
Einecs	223-339-8
Denominazione chimica	Disodio α -(4-[N-etil-3-solfonatobenzilammino) fenil]- α -(4-N-etil-3-solfonatobenzilammino) cicloesa-2,5-dieniliden) toluen-2-solfonato
Formula chimica	$C_{37}H_{34}N_2Na_2O_9S_3$
Peso molecolare	792,84
Tenore	Contenuto di sostanze coloranti totali non inferiore a 85 %, calcolate come sali sodici $E_{1\text{ cm}}^{1\%} 1\ 630$ in soluzione acquosa a circa 630 nm
Descrizione	Polvere o granuli di colore blu rossastro
Identificazione	
A. Spettrometria	Estinzione massima in soluzione acquosa a circa 630 nm
B. Soluzione acquosa di colore blu	
Purezza	
Sostanze insolubili in acqua	non più di 0,2 %
Coloranti accessori	non più di 6,0 %



Composti organici diversi dai coloranti:	
Somma degli acidi 2-, 3- e 4-formil benzen solfonici	non più dell'1,5 %
acido 3-[(etil)(4-solfofenil)ammino] metil benzen solfonico	non più di 0,3 %
Leucobase	non più di 5,0 %
Ammine primarie aromatiche non solfonate	non più di 0,01 % (calcolate come anilina)
Sostanze estraibili in etere	non più di 0,2 % a pH 7
Arsenico	non più di 3 mg/kg
Piombo	non più di 10 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg
Cadmio	non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (quali Pb)	non più di 40 mg/kg

E 140 (i) CLOROFILLE

Sinonimi

CI verde naturale 3, clorofilla magnesiacca, feofitina magnesiacca

Definizione

Le clorofille si ottengono mediante estrazione da ceppi naturali di piante commestibili, erba medica e ortica. Durante la successiva eliminazione del solvente, il magnesio presente naturalmente e legato con un legame di coordinazione, può essere rimosso completamente o in parte dalle clorofille, si ottengono così le feofitine corrispondenti. Le principali sostanze coloranti sono le feofitine e le clorofille magnesiacche. L'estratto, dal quale è stato eliminato il solvente, contiene anche altri pigmenti come i carotenoidi nonché olii, grassi e cere provenienti dal materiale di partenza. Per l'estrazione si possono utilizzare unicamente i seguenti solventi: acetone, metiletil chetone, diclorometano, diossido di carbonio, metanolo, etanolo, propan-2-olo ed esano.

Classe	Porfirine
Colour Index n.	75810
Einecs	Clorofille: 215-800-7, Clorofilla a: 207-536-6, Clorofilla b: 208-272-4
Denominazione chimica	Le principali sostanze coloranti sono: Fityl(13 ² R,17S,18S)-3-(8-etil-13 ² -metossicarbonil-2,7,12,18-tetrametil-13'-osso-3-vinil-13 ¹ -13 ² -17,18-tetraidrociclopenta[at]-porfirin-17-il)propionato, (Feofitina a), o come complesso del magnesio (Clorofilla a) Fityl(13 ² R,17S,18S)-3-(8-etil-7-formil-13 ² -metossicarbonil-2,12,18-trimetil-13'-osso-3-vinil-13 ¹ -13 ² -17,18-tetraidrociclopenta[at]-porfirin-17-il)propionato, (Feofitina b), o come complesso del magnesio (Clorofilla b)
Formule chimiche	La clorofilla a è un composto complesso del magnesio: C ₅₅ H ₇₂ MgN ₄ O ₅ Clorofilla a: C ₅₅ H ₇₄ N ₄ O ₅ La clorofilla b è un composto complesso del magnesio: C ₅₅ H ₇₀ MgN ₄ O ₆ Clorofilla b: C ₅₅ H ₇₂ N ₄ O ₆
Peso molecolare	La clorofilla a è un composto complesso del magnesio: 893,51 Clorofilla a: 871,22 La clorofilla b è un composto complesso del magnesio: 907,49 Clorofilla b: 885,20
Tenore	Contenuto totale combinato delle clorofille e dei loro composti complessi col magnesio non inferiore a 10 %. E _{1 cm} ^{1%} 700 in cloroformio a circa 409 nm



Descrizione	Solido di consistenza cerosa di colore da verde oliva a verde scuro a seconda del contenuto in magnesio legato con legame di coordinazione								
Identificazione									
Spettrometria	Estinzione massima in cloroformio a circa 409 nm								
Purezza									
Solventi residui	<table border="0"> <tr> <td>Acetone</td> <td rowspan="6">}</td> <td rowspan="6">non più di 50 mg/kg, singolarmente o in combinazione</td> </tr> <tr> <td>Etilmetil chetone</td> </tr> <tr> <td>Metanolo</td> </tr> <tr> <td>Etanolo</td> </tr> <tr> <td>Propano-2-olo</td> </tr> <tr> <td>Esano</td> </tr> </table>	Acetone	}	non più di 50 mg/kg, singolarmente o in combinazione	Etilmetil chetone	Metanolo	Etanolo	Propano-2-olo	Esano
Acetone	}	non più di 50 mg/kg, singolarmente o in combinazione							
Etilmetil chetone									
Metanolo									
Etanolo									
Propano-2-olo									
Esano									
	diclorometano non più di 10 mg/kg								
Arsenico	non più di 3 mg/kg								
Piombo	non più di 10 mg/kg								
Mercurio	non più di 1 mg/kg								
Cadmio	non più di 1 mg/kg								
Metalli pesanti (quali Pb)	non più di 40 mg/kg								

E 140 (ii) CLOROFILLINE


Sinonimi	Cl verde naturale 5, Clorofillina di sodio, clorofillina di potassio
Definizione	<p>I sali alcalini delle clorofilline si ottengono per saponificazione dei prodotti estratti mediante solvente da ceppi naturali di piante commestibili: erba, erba medica e ortica. La saponificazione elimina i gruppi esterificanti metile e fitolo e può aprire parzialmente la struttura ciclica del pentenile. I gruppi acidi vengono neutralizzati con formazione di sali di potassio e/o di sodio.</p> <p>Per l'estrazione si possono utilizzare unicamente i seguenti solventi: acetone, metiletil chetone, diclorometano, diossido di carbonio, metanolo, etanolo, propano-2-olo ed esano.</p>
Classe	Porfirine
Colour Index n.	75815
Einecs	287-483-3
Denominazione chimica	<p>Le principali sostanze coloranti nella loro forma acida sono:</p> <p>— 3-(10-carbossilato-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-osso-2-vinilforbin-7-il)propionato (Clorofillina a)</p> <p>e</p> <p>— 3-(10-carbossilato-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-osso-2-vinilforbin-7-il) propionato (Clorofillina b)</p> <p>A seconda del grado di idrolisi, l'anello ciclopentenile può essere aperto con formazione di una terza funzione carbossilica.</p> <p>Possono essere presenti anche composti complessi del magnesio</p>
Formule chimiche	<p>Clorofillina a (forma acida): $C_{34}H_{34}N_4O_5$</p> <p>Clorofillina b (forma acida): $C_{34}H_{32}N_4O_6$</p>
Peso molecolare	<p>Clorofillina a: 578,68</p> <p>Clorofillina b: 592,66</p> <p>Ciascuno dei valori va incrementato di 18 Dalton se l'anello ciclopentenile viene aperto</p>



Tenore	Il contenuto di clorofille totali di un campione essiccato per 1 ora a circa 100 °C non è inferiore a 95 %.								
	$E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ 700 in soluzione acquosa a pH 9 a circa 405 nm								
	$E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ 140 in soluzione acquosa a pH 9 a circa 653 nm								
Descrizione	Polvere di colore da verde scuro a blu/nero.								
Identificazione									
Spettrometria	Estinzione massima in tampone fosfato acquoso a pH 9 a circa 405 nm e a circa 653 nm								
Purezza									
Solventi residui	<table border="0"> <tr> <td>Acetone</td> <td rowspan="6">}</td> <td rowspan="6">non più di 50 mg/kg, singolarmente o in combinazione</td> </tr> <tr> <td>Metiletil chetone</td> </tr> <tr> <td>Metanolo</td> </tr> <tr> <td>Etanolo</td> </tr> <tr> <td>Propano-2-olo</td> </tr> <tr> <td>Esano</td> </tr> </table>	Acetone	}	non più di 50 mg/kg, singolarmente o in combinazione	Metiletil chetone	Metanolo	Etanolo	Propano-2-olo	Esano
Acetone	}	non più di 50 mg/kg, singolarmente o in combinazione							
Metiletil chetone									
Metanolo									
Etanolo									
Propano-2-olo									
Esano									
	Diclorometano non più di 10 mg/kg								
Arsenico	non più di 3 mg/kg								
Piombo	non più di 10 mg/kg								
Mercurio	non più di 1 mg/kg								
Cadmio	non più di 1 mg/kg								
Metalli pesanti (quali Pb)	non più di 40 mg/kg								

E 141 (i) COMPLESSI DELLE CLOROFILLE CON RAME

Sinonimi	CI verde naturale 3, complesso della clorofilla con rame, complesso della feofitina con rame
Definizione	I complessi delle clorofille con rame si ottengono aggiungendo un sale del rame al prodotto ottenuto per estrazione mediante solvente da ceppi naturali di piante commestibili: erba, erba medica, ortica. L'estratto dal quale è stato eliminato il solvente, contiene anche altri pigmenti tra i quali i carotenoidi nonché grassi e cere provenienti dal materiale di partenza. Le principali sostanze coloranti sono le feofitine contenenti rame. Per l'estrazione si possono utilizzare unicamente i seguenti solventi: acetone, metiletil chetone, diclorometano, diossido di carbonio, metanolo, etanolo, propano-2-olo ed esano.
Classe	Porfirine
Colour Index n.	75815
Einecs	Clorofilla a con rame: 239-830-5; Clorofilla b con rame: 246-020-5
Denominazione chimica	[Fitil(1 ³ R,17S,18S)-3-(8-etil-1 ³ 2-metossicarbonil-2,7,12,18-tetrametil-1 ³ '-osso-3-vinil-1 ³ 1-1 ³ 2-17,18-tetraidrociclopenta[at]-porfirin-17-il)-propionato]rame (II) (Clorofilla a con rame) [Fitil(1 ³ R,17S,18S)-3-(8-etil-7-formil-1 ³ 2-metossicarbonil-2,12,18-trimetil-1 ³ '-osso-3-vinil-1 ³ 1-1 ³ 2-17,18-tetraidrociclopenta-[at]-porfirin-17-il)-propionato]rame (II) (Clorofilla b con rame)
Formula chimica	Clorofilla a con rame: C ₅₅ H ₇₂ CuN ₄ O ₅ Clorofilla b con rame: C ₅₅ H ₇₀ CuN ₄ O ₆
Peso molecolare	Clorofilla a con rame: 932,75 Clorofilla b con rame: 946,73
Tenore	Il contenuto totale di clorofille con rame non è inferiore al 10 %. $E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ 540 in cloroformio a circa 422 nm $E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ 300 in cloroformio a circa 652 nm



Descrizione	Solido di consistenza cerosa di colore dal blu azzurro al verde scuro a seconda del materiale di partenza								
Identificazione									
Spettrometria	Estinzione massima in cloroformia a circa 422 nm e a circa 652 nm								
Purezza									
Solventi residui	<table border="0"> <tr> <td>Acetone</td> <td rowspan="6">}</td> <td rowspan="6">non più di 50 mg/kg, singolarmente o in combinazione</td> </tr> <tr> <td>Metiletil chetone</td> </tr> <tr> <td>Metanolo</td> </tr> <tr> <td>Etanolo</td> </tr> <tr> <td>Propano-2-olo</td> </tr> <tr> <td>Esano</td> </tr> </table>	Acetone	}	non più di 50 mg/kg, singolarmente o in combinazione	Metiletil chetone	Metanolo	Etanolo	Propano-2-olo	Esano
Acetone	}	non più di 50 mg/kg, singolarmente o in combinazione							
Metiletil chetone									
Metanolo									
Etanolo									
Propano-2-olo									
Esano									
	Diclorometano non più di 10 mg/kg								
Arsenico	non più di 3 mg/kg								
Piombo	non più di 10 mg/kg								
Mercurio	non più di 1 mg/kg								
Cadmio	non più di 1 mg/kg								
Ioni rame	non più di 200 mg/kg								
Rame totale	non più dell'8,0 % del totale delle feofitine con rame								

E 141 (ii) COMPLESSI DELLE CLOROFILLINE CON RAME

Sinonimi	Clorofillina con sodio e rame, clorofillina con potassio e rame, Cl verde naturale 5
Definizione	<p>I sali alcalini delle clorofilline con rame si ottengono aggiungendo rame al prodotto ottenuto per saponificazione dei prodotti ottenuti mediante estrazione con solvente da ceppi naturali di piante commestibili: erba, erba medica e ortica. La saponificazione elimina i gruppi esterificanti metile e fitolo e può aprire parzialmente la struttura ciclica del pentenile. Dopo l'aggiunta di rame alle clorofilline purificate, i gruppi acidi vengono neutralizzati con formazione dei sali di potassio e/o di sodio.</p> <p>Per l'estrazione possono essere utilizzati unicamente i seguenti solventi: acetone, metiletil chetone, diclorometano, diossido di carbonio, metanolo, etanolo, propano-2-olo ed esano.</p>
Classe	Porfirine
Colour Index n.	75815
Einecs	
Denominazione chimica	<p>Le principali sostanze coloranti presenti nella loro forma acida sono:</p> <p>3-(10-Carbossilato-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-osso-2-vinilforbin-7-il)propionato, composto complesso col rame (Clorofillina a con rame)</p> <p>e</p> <p>3-(10-Carbossilato-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-osso-2-vinilforbin-7-il) propionato, composto complesso col rame (Clorofillina b con rame)</p>
Formule chimiche	<p>Clorofillina a con rame (forma acida): $C_{34}H_{32}CuN_4O_5$</p> <p>Clorofillina b con rame (forma acida): $C_{34}H_{30}CuN_4O_6$</p>
Peso molecolare	<p>Clorofillina a con rame: 640,20</p> <p>Clorofillina b con rame: 654,18</p> <p>Ciascun valore va aumentato di 18 Dalton se l'anello ciclopentenile viene aperto.</p>



Tenore	Un campione essiccato per un'ora a 100 °C deve avere un contenuto totale di clorofilline con rame non inferiore a 95 %.								
	$E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ 565 in tampone fosfato acquoso avente un pH 7,5 a circa 405 nm								
	$E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ 145 in tampone fosfato acquoso avente un pH 7,5 a circa 630 nm								
Descrizione	Polvere di colore da verde scuro a blu/nero.								
Identificazione									
Spettrometria	Estinzione massima in tampone fosfato acquoso a pH 7,5 a circa 405 nm e a circa 630 nm								
Purezza									
Solventi residui	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Acetone</td> <td rowspan="6" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">}</td> <td rowspan="6" style="vertical-align: middle;">non più di 50 mg/kg, singolarmente o in combinazione</td> </tr> <tr> <td>Metiletil chetone</td> </tr> <tr> <td>Metanolo</td> </tr> <tr> <td>Etanolo</td> </tr> <tr> <td>Propan-2-olo</td> </tr> <tr> <td>Esano</td> </tr> </table>	Acetone	}	non più di 50 mg/kg, singolarmente o in combinazione	Metiletil chetone	Metanolo	Etanolo	Propan-2-olo	Esano
Acetone	}	non più di 50 mg/kg, singolarmente o in combinazione							
Metiletil chetone									
Metanolo									
Etanolo									
Propan-2-olo									
Esano									
	Diclorometano non più di 10 mg/kg								
Arsenico	non più di 3 mg/kg								
Piombo	non più di 10 mg/kg								
Mercurio	non più di 1 mg/kg								
Cadmio	non più di 1 mg/kg								
Ioni rame	non più di 200 mg/kg								
Rame totale	non più dell'8,0 % del totale delle clorofilline con rame								

E 142 VERDE S

Sinonimi

CI verde per alimenti 4, verde brillante BS

Definizione

Il verde S è costituito essenzialmente da sodio N-[4-(dimetilammino)fenil](2-idrossi-3,6-disolfo-1-naftalenil)metilen]-2,5-cicloesa-2,5-iliden]-N-metilmetanaminio e da coloranti accessori accompagnati da cloruro sodico e/o da solfato sodico quali principali componenti non coloranti.

Il verde S è descritto sotto forma di sale di sodio. Sono inoltre ammessi i sali di calcio e di potassio.

Sono valide le specifiche generali dei pigmenti coloranti di alluminio.


Classe	Triarilmetano
Colour Index n.	44090
Einecs	221-409-2
Denominazioni chimiche	Sodio N-[4-[[4-(dimetilammino)fenil](2-idrossi-3,6-disolfo-1-naftalenil)-metilen]-cicloesa-2,5-iliden]-N-metilmetanaminio;
	Sodio 5-[4-dimetilammino- α -(4-dimetiliminocicloesa-2,5-dieniliden)benzil]-6-idrossi-7-solfonato-naftalen-2-solfonato (denominazione chimica alternativa)
Formula chimica	$C_{27}H_{25}N_2NaO_7S_2$
Peso molecolare	576,63
Tenore	Il contenuto di sostanze coloranti totali calcolate come sali sodici non deve essere inferiore all'80 %

Descrizione $E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ 1 720 in soluzione acquosa a circa 632 nm**Identificazione**

Polvere o granuli di colore blu scuro o verde scuro

A. Spettrometria

Estinzione massima in soluzione acquosa a circa 632 nm



B. Soluzione acquosa blu o verde	
Purezza	
Sostanze insolubili in acqua	non più di 0,2 %
Coloranti accessori	non più di 1,0 %
Composti organici diversi dai coloranti	
alcol 4,4'-bis(dimetilammino) benzidrilico	non più di 0,1 %
4,4'-bis(dimetilammino)benzofenone	non più di 0,1 %
acido 3-idrossinaftalen-2,7-disolfonico	non più di 0,2 %
Leuco base	non più di 5,0 %
Ammine primarie aromatiche solfonate	non più di 0,01 % (calcolate come non anilina)
Sostanze estraibili in etere	non più di 0,2 % in condizioni di neutralità
Arsenico	non più di 3 mg/kg
Piombo	non più di 10 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg
Cadmio	non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (quali Pb)	non più di 40 mg/kg

E 150 a CAMELLO SEMPLICE

Definizione

Il caramello semplice viene preparato mediante riscaldamento controllato dei carboidrati (dolcificanti per alimenti dotati di potere nutritivo e disponibili in commercio, costituiti dai monomeri glucosio e fruttosio e/o da loro polimeri ovvero da sciroppi di glucosio, da saccarosio, e/o da sciroppi di zucchero invertito, e da destrosio). Per ottenere la caramellizzazione si possono impiegare acidi, alcali e sali, ad eccezione dei composti ammoniacali e dei solfiti.

Einecs

232-435-9


Descrizione

Liquidi o solidi di colore da marrone scuro a nero

Purezza

Sostanze coloranti legate dalla DEAE cellulosa	non più del 50 %
Sostanze coloranti legate dalla fosforil cellulosa	non più del 50 %
Intensità ⁽¹⁾ del colore	0,01-0,12
Azoto totale	non più di 0,1 %
Zolfo totale	non più di 0,2 %
Arsenico	non più di 1 mg/kg
Piombo	non più di 2 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg
Cadmio	non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (quali Pb)	non più di 25 mg/kg

⁽¹⁾ L'intensità della colorazione è definita come l'assorbanza misurata a 610 nm di una soluzione del colorante caramello in acqua alla concentrazione di 0,1 % (p/v) in una cella di 1 cm.



E 150 b CAMELLO SOLFITO-CAUSTICO

Definizione

Il caramello solfito-caustico viene preparato mediante riscaldamento controllato dei carboidrati (dolcificanti per alimenti dotati di potere nutritivo e disponibili in commercio, costituiti dai monomeri glucosio e fruttosio e/o da loro polimeri ovvero da sciroppi di glucosio, da saccarosio, e/o da sciroppi di zucchero invertito, e da destrosio) con o senza acidi o alcali, in presenza di composti a base di solfito (acido solforoso, solfito di potassio, bisolfito di potassio, solfito di sodio e bisolfito di sodio); non sono usati composti ammoniacali.

Eines

232-435-9

Descrizione

Liquidi o solidi da marrone scuro a nero

Purezza

Sostanze coloranti legate dalla DEAE cellulosa

più del 50 %

Intensità del colore ⁽¹⁾

0,05-0,13

Azoto totale

non più di 0,3 % ⁽²⁾

Anidride solforosa

non più di 0,2 % ⁽²⁾

Zolfo totale

0,3-3,5 % ⁽²⁾

Zolfo legato dalla DEAE cellulosa

più del 40 %

Rapporto dell'assorbanza del colore legato dalla DEAE cellulosa

19-34

Rapporto delle assorbanze

maggiore di 50

(A 280/A 560)

Arsenico

non più di 1 mg/kg

Piombo

non più di 2 mg/kg

Mercurio

non più di 1 mg/kg

Cadmio

non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (quali Pb)

non più di 25 mg/kg

E 150 c CAMELLO AMMONIACALE

Definizione

Il caramello ammoniacale viene preparato mediante riscaldamento controllato dei carboidrati (dolcificanti per alimenti dotati di potere nutritivo e disponibili in commercio, costituiti dai monomeri glucosio e fruttosio e/o da loro polimeri, ovvero da sciroppi di glucosio, da saccarosio, e/o da sciroppi di zucchero invertito, e da destrosio) con o senza acidi o alcali, in presenza di composti ammoniacali (idrossido di ammonio, carbonato di ammonio, bicarbonato di ammonio e fosfato di ammonio); non sono usati composti a base di solfito.

Eines

232-435-9

Descrizione

Liquidi o solidi di colore da marrone scuro a nero

Purezza

Sostanze coloranti legate dalla DEAE cellulosa

non più del 50 %

Sostanze coloranti legate dalla fosforil cellulosa

più del 50 %

Intensità del colore ⁽¹⁾

0,08-0,36

Azoto ammoniacale

non più di 0,3 % ⁽²⁾

4-metilimidazolo


non più di 250 mg/kg ⁽²⁾

2-acetil-4-tetraidrossi-butylimidazolo

non più di 10 mg/kg ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'intensità della colorazione è definita come l'assorbanza misurata a 610 nm di una soluzione del colorante caramello in acqua alla concentrazione di 0,1 % (p/v) in una cella di 1 cm.

⁽²⁾ Espresso sulla base di una colorazione equivalente, ovvero espresso come un prodotto avente un'intensità di colore pari a 0,1 unità di assorbanza.



Zolfo totale	non più di 0,2 % ⁽¹⁾
Azoto totale	0,7-3,3 % ⁽¹⁾
Rapporto delle assorbanze delle sostanze coloranti legate dalla fosforil cellulosa	13-35
Arsenico	non più di 1 mg/kg
Piombo	non più di 2 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg
Cadmio	non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (quali Pb)	non più di 25 mg/kg

E 150 d CARMELLO SOLFITO-AMMONIACALE

Definizione	Il caramello solfito-ammoniacale viene preparato mediante riscaldamento controllato dei carboidrati (dolcificanti per alimenti dotati di potere nutritivo e disponibili in commercio, costituiti dai monomeri glucosio e fruttosio e/o da loro polimeri ovvero da sciroppi di glucosio, da saccarosio, e/o da sciroppi di zucchero invertito, e da destrosio) con o senza acidi o alcali in presenza di composti a base di solfito o ammoniacali (acido solforoso, solfito di potassio, bisolfito di potassio, solfito di sodio, bisolfito di sodio, idrossido di ammonio, carbonato di ammonio, bicarbonato di ammonio, fosfato di ammonio, solfato di ammonio, solfito di ammonio e solfito acido di ammonio).
Einecs	232-435-9
Descrizione	Liquidi o solidi di colore da marrone scuro a nero
Purezza	
Colorante legato dalla DEAE cellulosa	più del 50 %
Intensità del colore ⁽²⁾	0,10-0,60
Azoto ammoniacale	non più di 0,6 % ⁽¹⁾
Anidride solforosa	non più di 0,2 % ⁽¹⁾
4-metilimidazolo	non più di 250 mg/kg ⁽¹⁾
Azoto totale	0,3-1,7 % ⁽¹⁾
Zolfo totale	0,8-2,5 % ⁽¹⁾
Rapporto Azoto/Zolfo del prodotto precipitato con alcool	0,7-2,7
Rapporto delle assorbanze del precipitato con alcool ⁽³⁾	8-14
Rapporto delle assorbanze ($A_{280/560}$)	non più di 50
Arsenico	non più di 1 mg/kg
Piombo	non più di 2 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg
Cadmio	non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (quali Pb)	non più di 25 mg/kg

E 151 NERO BRILLANTE BN, NERO PN

Sinonimi	CI nero per alimenti 1
-----------------	------------------------

⁽¹⁾ Espresso sulla base di una colorazione equivalente, ovvero espresso come un prodotto avente un'intensità di colore pari a 0,1 unità di assorbanza.

⁽²⁾ L'intensità della colorazione è definita come l'assorbanza misurata a 610 nm di una soluzione del colorante caramello in acqua alla concentrazione di 0,1 % (p/v) in una cella di 1 cm.

⁽³⁾ Il rapporto delle assorbanze del precipitato alcolico è definito come l'assorbanza del precipitato a 280 nm divisa per l'assorbanza a 560 nm (in una cella di 1 cm).



Definizione	Il nero brillante BN è costituito essenzialmente da tetrasodio-4-acetammido-5-idrossi-6-[7-solfonato-4-(4-solfonatofenilazo)-1-naftilazo]naftalen-1,7-disolfonato e da coloranti accessori accompagnati da cloruro sodico e/o da solfato sodico quali principali componenti non coloranti.
	Il nero brillante BN è descritto sotto forma di sale sodico. Sono anche ammessi i sali di calcio e di potassio.
Classe	Coloranti biazoiici
Colour Index n.	28440
Einecs	219-746-5
Denominazione chimica	Tetrasodio 4-acetammido-5-idrossi-6-[7-solfonato-4-(4-solfonatofenilazo)-1-naftilazo] naftalen-1,7-disolfonato
Formula chimica	$C_{28}H_{17}N_5Na_4O_{14}S_4$
Peso molecolare	867,69
Tenore	Contenuto di sostanze coloranti totali calcolate come sali sodici non inferiore all'80 %
	$E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ 530 in soluzione acquosa a circa 570 nm
Descrizione	Polvere o granuli di colore nero
Identificazione	
A. Spettrometria	Estinzione massima in soluzione acquosa a circa 570 nm
B. Soluzione acquosa nero-bluastro	
Purezza	
Sostanze insolubili in acqua	non più di 0,2 %
Coloranti accessori	non più di 10 % (sul contenuto di colorante)
Composti organici diversi dai coloranti	
Acido 4-acetammido-5-idrossinaftalen-1,7-disolfonico	} totale non superiore a 0,8 %
Acido 4-ammino-5-idrossinaftalen-1,7-disolfonico	
Acido 8-amminonaftalen-2-solfonico	
Acido 4,4'-diazamminodi(benzensolfonico)	
Ammine primarie aromatiche non solforate	non più di 0,01 % calcolate come anilina
Sostanze estraibili in etere	non più di 0,2 % in condizioni di neutralità
Arsenico	non più di 3 mg/kg
Piombo	non più di 10 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg
Cadmio	non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (quali Pb)	non più di 40 mg/kg


E 153 CARBONE VEGETALE

Sinonimi

Nero vegetale

Definizione


Il carbone vegetale si ottiene dalla carbonizzazione di sostanze vegetali quali legno, residui di cellulosa, torba e gusci di noci di cocco o altri gusci. Il materiale grezzo viene carbonizzato ad alta temperatura. Esso è costituito essenzialmente da carbone finemente suddiviso e può contenere piccole quantità di prodotti azotati, idrogenati e ossigenati. Dopo la preparazione il carbone può assorbire umidità.




Colour Index n.	77266
Einecs	215-609-9
Denominazione chimica	Carbone
Formula chimica	C
Peso molecolare	12,01
Tenore	Contenuto non meno di 95 % di carbone, calcolato su base anidra e in assenza di ceneri.
Descrizione	Polvere nera, priva di odore e di sapore
Identificazione	
A. Solubilità	Insolubile in acqua e nei solventi organici
B. Combustione	Riscaldato al color rosso brucia lentamente senza fiamma
Purezza	
Ceneri (totali)	non più di 4,0 % (temperatura di ignizione: 625 °C)
Arsenico	non più di 3 mg/kg
Piombo	non più di 10 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg
Cadmio	non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (quali Pb)	non più di 40 mg/kg
Idrocarburi poliaromatici	L'estratto ottenuto da 1 g del prodotto trattato con 10 g di cicloesano puro in un apparato per estrazione continua, deve risultare incolore. La fluorescenza dell'estratto alla luce ultravioletta non supera l'intensità di quella ottenuta da una soluzione di 0,1 mg di solfato di chinina in 1 000 ml di acido solforico 0,01 M.
Perdita all'essiccamento	non più di 12 % dopo 4 ore a 120 °C
Sostanze solubili in alcali	Il filtrato ottenuto bollendo 2 g del campione in 20 ml di idrossido di sodio 1 N è incolore dopo filtrazione.
 E 154 BRUNO FK	
Sinonimi	CI bruno per alimenti 1
Definizione	Il bruno FK è costituito essenzialmente da una miscela di: <p>I sodio 4-(2,4-diamminofenilazo) benzensolfonato</p> <p>II sodio 4-(4,6-diammino-m-tolilazo) benzensolfonato</p> <p>III disodio 4,4'-(4,6-diammino-1,3-fenilenbisazo) di(benzensolfonato)</p> <p>IV disodio 4,4'-(2,4-diammino-1,3-fenilenbisazo) di(benzensolfonato)</p> <p>V disodio 4,4'-(2,4-diammino-5-metil-1,3-fenilenbisazo) di(benzensolfonato)</p> <p>VI trisodio-4,4',4''-(2,4-diamminobenzen-1,3,5-trisazo) tri-(benzensolfonato)</p> <p>e da coloranti accessori accompagnati da acqua, cloruro sodico e/o solfato sodico quali principali componenti non coloranti.</p> <p>Il bruno FK è descritto sotto forma di sale sodico. Sono anche ammessi i sali di calcio e di potassio.</p>
Classe	Coloranti azoici (miscela di coloranti mono-, bi- e triazoici)
Einecs	



Denominazione chimica	Miscela di: I sodio 4-(2,4-diamminofenilazo)benzensolfonato II sodio 4-(4,6-diammino-m-tolilazo)benzensolfonato III disodio 4,4'-(4,6-diammino-1,3-fenilenbisazo)di(benzensolfonato) IV disodio 4,4'-(2,4-diammino-1,3-fenilenbisazo)di(benzensolfonato) V disodio 4,4'-(2,4-diammino-5-metil-1,3-fenilenbisazo)di(benzensolfonato) VI trisodio 4,4',4''-(2,4-diamminobenzen-1,3,5-trisazo)tri(benzensolfonato)
Formula chimica	I $C_{12}H_{11}N_4NaO_3S$ II $C_{13}H_{13}N_4NaO_3S$ III $C_{18}H_{14}N_6Na_2O_6S_2$ IV $C_{18}H_{14}N_6Na_2O_6S_2$ V $C_{19}H_{16}N_6Na_2O_6S_2$ VI $C_{24}H_{17}N_8Na_3O_9S_3$
Peso molecolare	I 314,30 II 328,33 III 520,46 IV 520,46 V 534,47 VI 726,59
Tenore	Contenuto di coloranti totali non inferiore al 70 %. Sul totale delle sostanze coloranti presenti la proporzione dei diversi componenti non deve superare i seguenti valori: I 26 % II 17 % III 17 % IV 16 % V 20 % VI 16 %
Definizione	Polvere o granuli rosso bruni
Identificazione	
Soluzione di colore dall'arancione al rossastro	
Purezza	
Sostanze insolubili in acqua	non più di 0,2 %
Coloranti accessori	non più di 3,5 %
Composti organici diversi dai coloranti:	
Acido 4-amminobenzen-1-solfonico	non più di 0,7 %
m-fenilendiammina e 4-metil-m-fenilendiammina	non più di 0,35 %
Ammine primarie aromatiche non solfonate diverse da m-fenilendiammine e da 4-metil-m-fenilendiammina	non più di 0,007 % calcolate come anilina




Sostanze estraibili in etere	da una soluzione avente un pH 7, non più di 0,2 %
Arsenico	non più di 3 mg/kg
Piombo	non più di 10 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg
Cadmio	non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (quali Pb)	non più di 40 mg/kg
E 155 BRUNO HT	
Sinonimi	CI bruno per alimenti 3
Definizione	Il bruno HT è costituito essenzialmente da disodio 4,4'-(2,4-diidrossi-5-idrossimetil-1,3-fenilenbisazo) di(naftalen-1-solfonato) e da coloranti accessori accompagnati da cloruro sodico e/o da solfato sodico quali principali componenti non coloranti. Il bruno HT è descritto sotto forma di sale sodico. Sono anche ammessi i sali di calcio e di potassio.
Classe	Coloranti diazoici
Colour Index n.	20285
Einecs	224-924-0
Denominazione chimica	Di sodio 4,4'-(2,4-diidrossi-5-idrossimetil-1,3-fenilenbisazo) di(naftalen-1-solfonato)
Formula chimica	$C_{27}H_{18}N_4Na_2O_9S_2$
Peso molecolare	652,57
Tenore	Contenuto di coloranti totali non inferiore al 70 % calcolati come sali sodici. $E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ 403 in soluzione acquosa a pH 7 a circa 460 nm
Descrizione	Polvere o granuli di colore rosso-bruno
Identificazione	
A. Spettrometria	Estinzione massima in soluzione acquosa a pH 7 a circa 460 nm
B. Soluzione acquosa bruna	
Purezza	
Sostanze insolubili in acqua	non più di 0,2 %
Coloranti accessori	non più di 10 % (metodo TLC)
Composti organici diversi dai coloranti:	
acido 4-amminonaftalen-1-solfonico	non più di 0,7 %
Ammine primarie aromatiche non solforate	non più di 0,01 % calcolate come anilina
Sostanze estraibili in etere	non più di 0,2 % da una soluzione avente un pH 7
Arsenico	non più di 3 mg/kg
Piombo	non più di 10 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg
Cadmio	non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (quali Pb)	non più di 40 mg/kg
E 160 a (i) CAROTENI MISTI	
1. <i>Caroteni derivanti dalle piante</i>	
Sinonimi	CI Arancione per alimenti 5




Definizione	<p>I caroteni misti si ottengono mediante estrazione con solvente da ceppi naturali di piante commestibili, carote, oli vegetali, erba, erba medica e ortica.</p> <p>Il colorante principale è costituito da carotenoidi il cui componente maggiore è il β-carotene. Possono essere anche presenti α, γ-carotene e altri pigmenti. L'estratto oltre ai coloranti può contenere oli, grassi e cere che si trovano naturalmente nel materiale di partenza.</p> <p>Per le estrazioni si possono utilizzare solamente i seguenti solventi: acetone, metiletil chetone, metanolo, etanolo, propano - 2-olo, esano ⁽¹⁾, diclorometano e diossido di carbonio.</p>							
Classe	Carotenoidi							
Colour Index n.	75130							
Einecs	230-636-6							
Formula chimica	β -Carotene: $C_{40}H_{56}$							
Peso molecolare	β -Carotene: 536,88							
Tenore	Il contenuto di carotene non è inferiore al 5 % (calcolato come β -carotene). Per i prodotti ottenuti per estrazione di oli vegetali: non inferiore allo 0,2 % nei grassi alimentari							
	$E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ 2 500 a circa 440 nm - 457 nm in cicloesano							
Identificazione								
Spettrometria	Estinzione massima in cicloesano a 440 nm - 457 nm e 470 nm - 486 nm							
Purezza								
Solventi residui	<table border="0"> <tr> <td>Acetone</td> <td rowspan="6">} non più di 50 mg/kg, singolarmente o in combinazione</td> </tr> <tr> <td>Metiletil chetone</td> </tr> <tr> <td>Metanolo</td> </tr> <tr> <td>Propan-2-olo</td> </tr> <tr> <td>Esano</td> </tr> <tr> <td>Etanolo</td> </tr> </table> <p>Diclorometano non più di 10 mg/kg</p>	Acetone	} non più di 50 mg/kg, singolarmente o in combinazione	Metiletil chetone	Metanolo	Propan-2-olo	Esano	Etanolo
Acetone	} non più di 50 mg/kg, singolarmente o in combinazione							
Metiletil chetone								
Metanolo								
Propan-2-olo								
Esano								
Etanolo								
Piombo	Non più di 5 mg/kg							
2. Caroteni derivati dalle alghe								
Sinonimi	CI Arancione per alimenti 5							
Definizione	<p>I caroteni misti possono anche essere ottenuti dall'alga <i>Dunaliella salina</i>, che cresce in grandi laghi salini nella regione di Whyalla, Australia meridionale. L'estrazione del β-carotene avviene mediante un olio essenziale. La preparazione è in sospensione al 20 - 30 % in olio commestibile. Il rapporto di isomeri trans e cis è dell'ordine di 50/50 - 71/29.</p> <p>Il colorante principale è costituito da carotenoidi il cui componente maggiore è il β-carotene. Possono anche essere presenti α-carotene, luteina, zeaxantina e β-criptoxantina. L'estratto oltre ai coloranti può contenere oli, grassi e cere che si trovano naturalmente nel materiale di partenza.</p>							
Classe	Carotenoidi							
Colour Index n.	75130							
Formula chimica	β -Carotene: $C_{40}H_{56}$							
Peso molecolare	β -Carotene: 536,88							
Tenore	Il contenuto di caroteni (calcolato come β -carotene) non è inferiore al 20 %							
	$E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ 2 500 a circa 440 nm - 457 nm in cicloesano							
Identificazione								
Spettrometria	Estinzione massima in cicloesano a 440 nm - 457 nm e 474 nm - 486 nm							

(1) Benzene non superiore allo 0,05 % v/v



Purezza	
Tocoferoli naturali in olio commestibile	Non più dello 0,3 %
Piombo	Non più di 5 mg/kg
E 160 a (ii) BETA-CAROTENE	
1. Beta-Carotene	
Sinonimi	CI Arancione per alimenti 5
Definizione	Le specifiche si applicano per lo più a tutti gli isomeri trans di β -carotene con piccoli quantitativi di altri carotenoidi. I preparati diluiti e stabilizzati possono avere diversi tassi di isomero trans e cis.
Classe	Carotenoidi
Colour Index n.	40800
Einecs	230-636-6
Denominazione chimica	β -Carotene, β,β -Carotene
Formula chimica	$C_{40}H_{56}$
Peso molecolare	536,88
Tenore	Non inferiore al 96 % del totale dei coloranti (espresso come β -carotene)
Descrizione	$E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ 2 500 a circa 440 nm – 457 nm in cicloesano
Identificazione	Cristalli di colore rosso brunastro o polvere di cristalli
Spettrometria	Massima in cicloesano a 453 — 456 nm
Purezza	
Cenere solfatata	Non oltre lo 0,2 %
Altre sostanze coloranti	Carotenoidi diversi dal β -carotene: non più del 3,0 % nelle sostanze coloranti totali
Piombo	Non più di 2 mg/kg
2. Beta-Carotene derivato dalla Blakeslea trispora	
Sinonimi	CI Arancione per alimenti 5
Definizione	Ottenuto mediante fermentazione usando una coltura mista dei due tipi di produttori (+) e (-) di ceppi naturali del fungo <i>Blakeslea trispora</i> . Il β -carotene è estratto dalla biomassa mediante etil acetato o acetato di isobutile seguito da alcol isopropilico, e cristallizzato. Il prodotto cristallizzato è formato principalmente da β -carotene trans. A causa del processo naturale il 3 % circa del prodotto è formato da carotenoidi misti, caratteristica specifica del prodotto.
Classe	Carotenoidi
Colour Index n.	40800
Einecs	230-636-6
Denominazione chimica	β -Carotene, β,β -Carotene
Formula chimica	$C_{40}H_{56}$
Peso molecolare	536,88
Tenore	Non inferiore al 96 % del totale dei coloranti (espressi come β -carotene)
Descrizione	$E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ 2 500 a circa 440 nm – 457 nm in cicloesano
Identificazione	Cristalli rossobrunistri o viola porpora o polvere cristallina (il colore varia a seconda del solvente di estrazione utilizzato e delle condizioni di cristallizzazione)
Spettrometria	Massima in cicloesano a 453 nm – 456 nm



Purezza

Solventi residui	Etil acetato Etanolo	}	Non oltre lo 0,8 %, singolarmente o in combinazione
	Acetato di isobutile: Non più dell'1,0 % Alcol isopropilico: Non più dello 0,1 %		
Cenere solfatata	Non più dello 0,2 %		
Altre sostanze coloranti	Carotenoidi diversi dal β -carotene: non oltre il 3,0 % del totale dei coloranti		
Piombo	Non più di 2 mg/kg		
<i>Micotossine:</i>			
Aflatossina B1	Assente		
Tricotecene (T2)	Assente		
Ocratossina	Assente		
Zearalenone	Assente		
<i>Microbiologia:</i>			
Muffe	Non più di 100/g		
Lieviti	Non più di 100/g		
<i>Salmonella</i>	Assente in 25 g		
<i>Escherichia coli</i>	Assente in 5 g		

E 160b ANNATTO, BISSINA, NORBISSINA

Sinonimi

C.I. Arancione naturale 4


Definizione

Classe	Carotenoidi
Colour Index n.	75120
Einesc	Annatto: 215-735-4; estratto dai semi di annatto: 289-561-2; bissina: 230-248-7
Denominazioni chimiche	bissina: 6'-Metilidrogen-9'-cis-6,6'-diapocarotene-6,6'-dioato 6'-Metilidrogen-9'-trans-6,6'-diapocarotene-6,6'-dioato norbissina: acido 9'-cis-6,6'-diapocarotene-6,6'-dioico acido 9'-trans-6,6'-diapocarotene-6,6'-dioico
Formula chimica	bissina: C ₂₅ H ₃₀ O ₄ norbissina: C ₂₄ H ₂₈ O ₄
Peso molecolare	bissina: 394,51 orbissina: 380,48
Descrizione	Polvere, sospensione o soluzione rosso bruna
Identificazione	
Spettrometria	(bissina): Estinzione massima in cloroformio a circa 502 nm (norbissina): Estinzione massima in soluzione diluita di KOH a circa 482 nm



i) <i>Bissina e norbissina estratte con solvente</i>	
Definizione	<p>La bissina si prepara mediante estrazione del rivestimento esterno dei semi dell'albero annatto (<i>Bixa orellana</i> L.) utilizzando uno o più dei seguenti solventi: acetone, metanolo, esano, diclorometano o diossido di carbonio con successiva eliminazione del solvente.</p> <p>La norbissina viene preparata per idrolisi con alcali acquoso dell'estratto contenente la bissina.</p> <p>Sia la bissina che la norbissina possono contenere altre sostanze estratte dai semi di annatto.</p> <p>La polvere di bissina contiene numerosi componenti coloranti, di cui il più abbondante è la bissina, che può essere presente in entrambe le forme enantiomorfe cis e trans. Possono essere presenti anche prodotti derivati dalla degradazione termica della bissina.</p> <p>La polvere di norbissina contiene i prodotti dell'idrolisi della bissina, sotto forma di sali di sodio o di potassio quali coloranti principali. Possono essere presenti entrambe le forme enantiomorfe cis e trans.</p>
Tenore	<p>Il contenuto delle polveri di bissina non è inferiore al 75 % di carotenoidi totali calcolati come bissina.</p> <p>In contenuto di polveri di norbissina non è inferiore al 25 % di carotenoidi totali calcolati come norbissina.</p> <p>(Bissina): $E_{1\text{ cm}}^{1\%} 2870$ in cloroformio 502 nm</p> <p>(Norbissina): $E_{1\text{ cm}}^{1\%} 2870$ in una soluzione di KOH a circa 482 nm</p>
Purezza	
Solventi residui	<p>Acetone</p> <p>Metanolo</p> <p>Esano</p> <p>diclorometano non più di 10 mg/kg</p>
Arsenico	non più di 3 mg/kg
Piombo	non più di 10 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg
Cadmio	non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (quali Pb)	non più di 40 mg/kg
ii) <i>Estratto alcalino di annatto</i>	
Definizione	<p>L'annatto solubile in acqua si prepara mediante estrazione con alcali acquosi (con idrossido di sodio o di potassio) del rivestimento esterno dei semi dell'albero di annatto (<i>Bixa orellana</i> L.).</p> <p>L'annatto solubile in acqua contiene norbissina, prodotto dell'idrolisi della bissina, sotto forma di sali di sodio o di potassio, quali coloranti principali. Possono essere presenti entrambe le forme enantiomorfe cis e trans.</p>
Tenore	<p>L'estratto contiene non meno di 0,1 % di carotenoidi totali espressi come norbissina.</p> <p>(norbissina): $E_{1\text{ cm}}^{1\%} 2870$ in soluzione KOH a circa 482 nm</p>
Purezza	
Arsenico	non più di 3 mg/kg
Piombo	non più di 10 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg
Cadmio	non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (quali Pb)	non più di 40 mg/kg

} non più di 50 mg/kg
singolarmente o in
combinazione



iii) Annatto estratto in olio

Definizione

Si preparano estratti di annatto in olio come soluzioni o sospensioni, mediante estrazione con olii vegetali alimentari del rivestimento esterno dei semi dell'albero di annatto (*Bixa orellana* L.). L'annatto estratto in olio contiene numerosi componenti coloranti, di cui il più abbondante è la bissina che può essere presente in entrambe le forme enantiomorfe cis e trans. Possono anche essere presenti prodotti della degradazione termica della bissina.

Tenore

L'estratto contiene non meno di 0,1 % di carotenoidi totali espressi come bissina.

(bissina): $E_{1\text{ cm}}^{1\%} \geq 2,870$ in cloroformio a circa 502 nm

Purezza

Arsenico

non più di 3 mg/kg

Piombo

non più di 10 mg/kg

Mercurio

non più di 1 mg/kg

Cadmio

non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (quali Pb)

non più di 40 mg/kg

E 160c ESTRATTO DI PAPRICA, CAPSANTINA, CAPSORUBINA

Sinonimi

Oleo-resina di paprica

Definizione

L'estratto di paprica si ottiene mediante estrazione con solvente dai ceppi naturali della paprica, che è costituita dai baccelli dei frutti macinati, con o senza i semi, del *Capsicum annuum* L., e contiene le principali sostanze coloranti di questa spezia. I principali coloranti sono la capsantina e la capsorubina. È anche presente una gran varietà di altre sostanze coloranti.

Per l'estrazione si possono utilizzare unicamente i seguenti solventi: metanolo, etanolo, acetone, esano, diclorometano, etilacetato e diossido di carbonio.

Classe

Carotenoidi

Eines

Capsantina: 207-364-1, Capsorubina: 207-425-2

Denominazioni chimiche

capsantina: (3R, 3'S, 5'R)-3,3'-diidrossi- β ,k-carotene-6-one

capsorubina: (3S, 3'S, 5R, 5R')-3,3'-diidrossi-k,k-carotene-6,6'-dione

Formula chimica

capsantina: $C_{40}H_{56}O_3$

capsorubina: $C_{40}H_{56}O_4$

Peso molecolare

capsantina: 584,85

capsorubina: 600,85

Tenore

Estratto di paprica: contenuto di carotenoidi non inferiore al 7 %

Capsantina/capsorubina: non inferiori al 30 % dei carotenoidi totali

$E_{1\text{ cm}}^{1\%} \geq 2,100$ in acetone a circa 462 nm

Descrizione

Liquido viscoso rosso scuro

Identificazione

A. Spettrometria

Estinzione massima in acetone a circa 462 nm

B. Reazione cromatica

Si ottiene una colorazione blu scuro aggiungendo una goccia di acido solforico ad una goccia di campione contenuta in 2-3 gocce di cloroformio.

Purezza

Solventi residui

etilacetato

metanolo

etanolo

acetone

esano

diclorometano non più di 10 mg/kg

} non più di 50mg/kg
singolarmente o in
combinazione



Capsaicina	non più di 250 mg/kg
Arsenico	non più di 3 mg/kg
Piombo	non più di 10 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg
Cadmio	non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (quali Pb)	non più di 40 mg/kg

E 160d LICOPINA

Sinonimi

Giallo naturale 27

Definizione

La licopina si ottiene mediante estrazione con solvente dai ceppi naturali dei pomodori rossi (*Lycopersicon esculentum* L.) seguita dall'eliminazione del solvente. Per l'estrazione si possono utilizzare unicamente i seguenti solventi: diclorometano, diossido di carbonio, etilacetato, acetone, propano-2-olo, metanolo, esano. Il colorante principale dei pomodori è la licopina, possono essere presenti anche piccole quantità di altri pigmenti carotenoidi. Oltre gli altri coloranti il prodotto può contenere olii, grassi, cere e composti aromatizzanti presenti naturalmente nei pomodori.

Classe	Carotenoidi
Colour Index n.	75125
Denominazioni chimiche	Licopina.; Ψ,Ψ-carotene
Formula chimica	C ₄₀ H ₅₆
Peso molecolare	536,85
Tenore	Contenuto di sostanze coloranti totali non inferiore a 5 % E _{1 cm} ^{1%} 3 450 in esano a circa 472 nm

Descrizione

Liquido viscoso di colore rosso scuro

Identificazione

Spettrometria	Estinzione massima in esano a circa 472 nm
---------------	--


Purezza

Solventi residui	Etilacetato	} non più di 50 mg/kg singolarmente o in com- binazione
	Metanolo	
	Etanolo	
	Acetone	
	Esano	
	propan-2-olo	
	Diclorometano non più di 10 mg/kg	
Ceneri solfatate	non più di 0,1 %	
Arsenico	non più di 3 mg/kg	
Piombo	non più di 10 mg/kg	
Mercurio	non più di 1 mg/kg	
Cadmio	non più di 1 mg/kg	
Metalli pesanti (quali Pb)	non più di 40 mg/kg	

E 160e BETA-APO-8'-CAROTENALE (C30)

Sinonimi


CI arancione per alimenti 6




Definizione	Le presenti specifiche sono valide principalmente per tutti gli isomeri trans del β -apo-8'-carotenale che è accompagnato da piccole quantità di altri carotenoidi. A partire dal β -apo-8'-carotenale che soddisfa le presenti specifiche si preparano forme diluite e stabilizzate che includono soluzioni o sospensioni di β -apo-8'-carotenale in grassi alimentari o in olii, emulsioni o polveri disperdibili in acqua. Tali preparazioni possono contenere gli isomeri cis/trans in differenti rapporti.
Classe	Carotenoidi
Colour Index n.	40820
Einecs	214-171-6
Denominazione chimiche	β -Apo-8'-carotenale, Trans- β -apo-8'-caroten-aldeide
Formula chimica	$C_{30}H_{40}O$
Peso molecolare	416,65
Tenore	Contenuto di sostanze coloranti totali non inferiore a 96 % $E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ 2 640 in cicloesano a circa 460-462 nm
Descrizione	Cristalli di colore violetto scuro con riflessi metallici o polvere cristallina
Identificazione	
Spettrometria	Estinzione massima in cicloesano a 460-462 nm
Purezza	
Ceneri solfatate	non più di 0,1 %
Coloranti accessori	Carotenoidi diversi dal β -apo-8'-carotenale: non più del 3,0 % delle sostanze coloranti totali
Arsenico	non più di 3 mg/kg
Piombo	non più di 10 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg
Cadmio	non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (quali Pb)	non più di 40 mg/kg

E 160f ESTERE ETILICO DELL'ACIDO BETA-APO-8'-CAROTENOICO (C30)

Sinonimi	CI arancione per alimenti 7, estere β -apo-8'-carotenoico
Definizione	Le presenti specifiche sono valide principalmente per tutti gli isomeri trans dell'estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenoico accompagnate da piccole quantità di altri carotenoidi. Forme diluite e stabilizzate si preparano a partire dall'estere etilico dell'acido β -apo-8'-carotenoico che soddisfa le presenti specifiche e include soluzioni o sospensioni dell'estere etilico dell'acido β -apo-8'-carotenoico in grassi o olii alimentari, emulsioni e polveri disperdibili in acqua. Queste preparazioni possono contenere gli isomeri cis/trans in rapporti differenti.
Classe	Carotenoidi
Colour Index n.	40825
Einecs	214-173-7
Denominazioni chimiche	Estere etilico dell'acido β -apo-8'-carotenoico, etil 8'-apo- β -caroten-8'-oate
Formula chimica	$C_{32}H_{44}O_2$
Peso molecolare	460,70
Tenore	Contenuto di sostanze coloranti totali non inferiore al 96 % $E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ 2 550 in cicloesano a circa 449 nm
Descrizione	Cristalli di colore da rosso a rosso-violetto o polvere cristallina
Identificazione	
Spettrometria	Estinzione massima in cicloesano a circa 449 nm



Purezza	
Ceneri solfatate	non più di 0,1 %
Coloranti accessori	Carotenoidi diversi dall'estere etilico dell'acido β -apo-8'-carotenico: non più del 3,0 % delle sostanze coloranti totali non più di 3,0 % delle sostanze coloranti totali
Arsenico	non più di 3 mg/kg
Piombo	non più di 10 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg
Cadmio	non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (quali Pb)	non più di 40 mg/kg
E 161b LUTEINA	
Sinonimi	Miscela di carotenoidi, xantofille
Definizione	La luteina si ottiene mediante estrazione con solvente da ceppi naturali di frutti e piante commestibili: erba, erba medica (alfalfa) e tagetes erecta. Il colorante principale è costituito da carotenoidi di cui la luteina e i suoi esteri di acidi grassi sono i componenti maggiori. Sono anche presenti quantità variabili di caroteni. La luteina può contenere grassi, olii e cere che l'accompagnano naturalmente nei vegetali. Per l'estrazione si possono utilizzare unicamente i seguenti solventi: metanolo, etanolo, propano-2-olo, esano, acetone, metiletil chetone, diclorometano e diossido di carbonio.
Classe	Carotenoidi
Einecs	204-840-0
Denominazione chimica	3,3'-diidrossi-d-carotene
Formula chimica	$C_{40}H_{56}O_2$
Peso molecolare	568,88
Tenore	Contenuto totale di sostanze coloranti non inferiore al 4 % calcolato come luteina $E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ 2 550 in cloroformio/etanolo (10 + 90) o in esano/etanolo/acetone (80 + 10 + 10), a circa 445 nm
Descrizione	Liquido scuro, di colore bruno giallastro
Identificazione	
Spettrometria	Estinzione massima in cloroformio/etanolo (10 + 90) a circa 445 nm
Purezza	
Solventi residui	acetone metiletil chetone metanolo etanolo propano-2-olo esano diclorometano non più dello 10 mg/kg
	} non più di 50 mg/kg singolarmente o in combinazione
Arsenico	non più dello 3 mg/kg
Piombo	non più dello 10 mg/kg
Mercurio	non più dello 1 mg/kg
Cadmio	non più dello 1 mg/kg
Metalli pesanti (quali Pb)	non più dello 40 mg/kg



E 161g CANTAXANTINA

Sinonimi

CI arancione per alimenti 8

Definizione

Le presenti specifiche sono valide principalmente per tutti gli isomeri trans della cantaxantina accompagnata da piccole quantità di altri carotenoidi. Dalla cantaxantina si preparano forme diluite e stabilizzate che soddisfano le presenti specifiche ed includono soluzioni o sospensioni di cantaxantina in grassi o olii commestibili, emulsioni e polveri disperdibili in acqua. Le suddette preparazioni possono contenere gli isomeri cis/trans in differenti rapporti.

Classe

Carotenoidi

Colour Index n.

40850

Einecs

208-187-2

Denominazione chimica

 β -Carotene-4,4'-dione, cantaxantina, 4,4'-diosso- β -carotene

Formula chimica

 $C_{40}H_{52}O_2$

Peso molecolare

564,86

Tenore

Contenuto di sostanze coloranti totali non inferiore a 96 % (espresse come cantaxantina)

$E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ 2 200 in cloroformio a circa 485 nm

in cicloesano a 468-472 nm

in etere di petrolio a 464-467 nm

Descrizione

Cristalli o polvere cristallina di color violetto scuro

Identificazione

Spettrometria

Estinzione massima in cloroformio a circa 485 nm

Estinzione massima in cicloesano a 468-472 nm

Estinzione massima in etere di petrolio a 464-467 nm

Purezza

Ceneri solfatate

non più di 0,1 %

Coloranti accessori

Carotenoidi diversi dalla cantaxantina: non più del 5,0 % delle sostanze coloranti totali

Arsenico

non più di 3 mg/kg

Piombo

non più di 10 mg/kg

Mercurio

non più di 1 mg/kg

Cadmio

non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (quali Pb)

non più di 40 mg/kg

E 162 ROSSO DI RADICE DI BARBABIETOLA, BETANINA

Sinonimi

Rosso di barbabietola


Definizione

Il rosso di barbabietola si ottiene dalle radici di ceppi naturali di barbabietole rosse (*Beta vulgaris* L. var. *rubra*) per spremitura delle barbabietole frantumate o mediante estrazione con acqua delle radici trinciate e successivo arricchimento nel principio attivo. Il colorante è costituito da differenti pigmenti tutti appartenenti alla classe delle betalaine. Il colorante principale è composto da betaciani (rossi) di cui la betanina costituisce il 75-95 %. Possono anche essere presenti piccole quantità di betaxantina (gialla) e di prodotti di degradazione delle betalaine (di colore bruno chiaro).

Il liquido di spremitura o l'estratto contengono oltre ai pigmenti colorati, zuccheri, sali, e/o proteine, composti presenti naturalmente nelle barbabietole rosse. La soluzione si può concentrare e alcuni prodotti si possono raffinare per eliminare la maggior parte degli zuccheri, dei sali e delle proteine.

Classe


Betalaine



Einecs	231-628-5
Denominazioni chimiche	acido (S-(R',R')-4-(2-(2-Carbossi-5(β-D-glucopiranosilossi)-2,3-diidro-6-idrossi-1H-indol-1-il)etenil)-2,3-diidro-2,6-piridin-dicarbossilico; 1-(2-(2,6-dicarbossi-1,2,3,4-tetraidro-4-piridiliden)etiliden)-5-β-D-glucopiranosilossi)-6-idrossiindolium-2-carbossilato
Formula chimica	Betanina: C ₂₄ H ₂₆ N ₂ O ₁₃
Peso molecolare	550,48
Tenore	Contenuto di colorante rosso (espresso come betanina) non inferiore allo 0,4 % E _{1 cm} ^{1%} 1 120 in soluzione acquosa a pH 5 a circa 535 nm
Descrizione	Liquido, pasta, polvere o solido di colore rosso o rosso scuro
Identificazione	
Spettrometria	Estinzione massima in soluzione acquosa a pH 5 a circa 535 nm
Purezza	
Nitrato	non più di 2 g di anione nitrato/g di colorante rosso (calcolato dai dati analitici).
Arsenico	non più di 3 mg/kg
Piombo	non più di 10 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg
Cadmio	non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (quali Pb)	non più di 40 mg/kg

E 163 ANTOCIANI

Definizione	Gli antociani si ottengono mediante estrazione con acqua trattata al solfito, acqua acidificata, diossido di carbonio, metanolo o etanolo da ceppi naturali di verdure o di frutti commestibili. Gli antociani contengono i componenti comuni ai materiali di partenza, quali l'antocianina, gli acidi organici, tannini, zuccheri, sali minerali ecc.; tuttavia, questi prodotti non si rinvergono necessariamente nelle proporzioni in cui sono presenti nei materiali di partenza.
Classe	Antociani
Einecs	208-438-6 (cianidina); 205-125-6 (peonidina); 208-437-0 (delfinidina); 211-403-8 (malvidina); 205-127-7 (pelargonidina)
Denominazioni chimiche	3,3',4',5,7-Pentaidrossi-flavilium cloruro (cianidina) 3,4',5,7-Tetraidrossi-3'-metossiflavilium cloruro (peonidina) 3,4',5,7-Tetraidrossi-3',5'-dimetossiflavilium cloruro (malvidina) 3,5,7-Triidrossi-2-(3,4,5,triidrossifenil)-1-benzopirilio cloruro (delfinidina) 3,3'4',5,7-Pentaidrossi-5'-metossiflavilium cloruro (petunidina) 3,5,7-triidrossi-2-(4-idrossifenil)-1-benzopirilio cloruro (pelargonidina)
Formula chimica	Cianidina: C ₁₅ H ₁₁ O ₆ Cl Peonidina: C ₁₆ H ₁₃ O ₆ Cl Malvidina: C ₁₇ H ₁₅ O ₇ Cl Delfinidina: C ₁₅ H ₁₁ O ₇ Cl Petunidina: C ₁₆ H ₁₃ O ₇ Cl Pelargonidina: C ₁₅ H ₁₁ O ₅ Cl



Peso molecolare	Cianidina: 322,6 Peonidina: 336,7 Malvidina: 366,7 Delfinidina: 340,6 Petunidina: 352,7 Pelargonidina: 306,7
Tenore	$E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ 300 per il pigmento puro a pH 3,0, a 515-535 nm
Descrizione	Liquido, polvere o pasta di colore rosso porpora, avente un leggero odore caratteristico
Identificazione	
Spettrometria	Estinzione massima in metanolo contenente 0,01 % HCl conc.: Cianidina: 535 nm Peonidina: 532 nm Malvidina: 542 nm Delfinidina: 546 nm Petunidina: 543 nm Pelargonidina: 530 nm
Purezza	
Solventi residui	Metanolo Etanolo
Anidride solforosa	non più di 1 000 mg/kg di pigmento
Arsenico	non più di 3 mg/kg
Piombo	non più di 10 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg
Cadmio	non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (quali Pb)	non più di 40 mg/kg

} non più di 50 mg/kg
singolarmente o in combinazione

E 170 CARBONATO DI CALCIO

Sinonimi	CI pigmento bianco 18, gesso
Definizione	Il carbonato di calcio si ottiene con calce macinata o precipitando gli ioni calcio con ioni di carbonato.
Classe	Composti inorganici
Color Index n.	77220
Einecs	Carbonato di calcio: 207-439-9 Calce: 215-279-6
Denominazione chimica	Carbonato di calcio
Formula chimica	CaCO_3
Peso molecolare	100,1
Tenore	Contenuto non inferiore a 98 % su base anidra
Descrizione	Polvere bianca cristallina o amorfa, priva di odore e di sapore
Identificazione	
A. Solubilità	Praticamente insolubile in acqua e in alcool. Si scioglie con effervescenza negli acidi acetico, cloridrico e nitrico diluiti; le soluzioni ottenute, dopo ebollizione, danno una risposta positiva al saggio per il calcio.



Purezza	
Perdita all'essiccamento	non più di 2,0 % (per 4 ore a 200 °C)
Sostanze insolubili in soluzione acida	non più di 0,2 %
Sali di magnesio e sali alcalini	non più di 1,5 %
Fluoruri	non più di 50 mg/kg
Antimonio (come Sb)	} non più di 100 mg/kg singolarmente o in combinazione
Rame (come Cu)	
Cromo (come Cr)	
Zinco (come Zn)	
Bario (come Ba)	
Arsenico	non più di 3 mg/kg
Piombo	non più di 10 mg/kg
Cadmio	non più di 1 mg/kg

E 171 BLOSSIDO DI TITANIO

Sinonimi	CI pigmento bianco 6
Definizione	Il biossido di titanio è costituito essenzialmente da anatasio puro di biossido di titanio che può essere ricoperto da piccole quantità di allumina e/o di silice per migliorare le proprietà tecnologiche del prodotto.
Classe	Composti inorganici
Colour Index n.	77891
Einecs	236-675-5
Denominazione chimica	Biossido di titanio
Formula chimica	TiO ₂
Peso molecolare	79,88
Tenore	Contenuto non inferiore a 99 % in assenza di allumina e silice
Descrizione	Polvere bianca o lievemente colorata
Identificazione	
Solubilità	Insolubile in acqua e nei solventi organici. Si scioglie lentamente in acido fluoridrico ed in acido solforico concentrato e caldo.
Purezza	
Perdita all'essiccamento	Non più di 0,5 % (per 3 ore a 105 °C)
Perdita alla combustione	Non più di 1,0 % in assenza di prodotti volatili (a 800 °C)
Ossido di alluminio e/o anidride silicica	Totale non superiore a 2,0 %
Sostanze solubili in HCl 0,5 N	Non più di 0,5 % in assenza di allumina e di silice, inoltre, per prodotti contenenti allumina e/o silice, non più di 1,5 % sulla base del prodotto commerciale.
Sostanze solubili in acqua	Non più di 0,5 %
Cadmio	Non più di 1 mg/kg
Antimonio	Non più di 50 mg/kg dopo dissoluzione completa
Arsenico	Non più di 3 mg/kg dopo dissoluzione completa
Piombo	Non più di 10 mg/kg dopo dissoluzione completa
Mercurio	Non più di 1 mg/kg dopo dissoluzione completa
Zinco	Non più di 50 mg/kg dopo dissoluzione completa



E 172 OSSIDI DI FERRO E IDROSSIDI DI FERRO

Sinonimi	Ossido di ferro giallo: CI colorante giallo 42 e 43 Ossido di ferro rosso: CI colorante rosso 101 e 102 Ossido di ferro nero: CI colorante nero 11
Definizione	Gli ossidi di ferro e gli idrossidi di ferro si producono sinteticamente e sono costituiti essenzialmente da ossidi di ferro anidri e/o idrati. Sono disponibili i seguenti colori giallo, rosso, bruno e nero. Gli ossidi di ferro per uso alimentare si distinguono dai prodotti tecnici in primo luogo per il loro basso livello di contaminanti metallici. Questo risultato si raggiunge selezionando e controllando le materie prime di partenza del ferro e/o purificando estensivamente con metodi chimici il prodotto durante il processo di preparazione dello stesso.
Classe	Composti inorganici
Colour Index n.	ossido di ferro giallo: 77492 ossido di ferro rosso: 77491 ossido di ferro nero: 77499
Einecs	ossido di ferro giallo: 257-098-5 ossido di ferro rosso: 215-168-2 ossido di ferro nero: 235-442-5
Denominazioni chimiche	ossido di ferro giallo: ossido ferrico idrato, ossido di ferro (III) idrato ossido di ferro rosso: ossido ferrico anidro, ossido di ferro (III) anidro ossido di ferro nero: ossido ferroso ferrico, ossido di ferro (II, III)
Formule chimiche	ossido di ferro giallo: $\text{FeO}(\text{OH})\cdot\text{H}_2\text{O}$ ossido di ferro rosso: Fe_2O_3 ossido di ferro nero: $\text{FeO}\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$
Peso molecolare	88,85: $\text{FeO}(\text{OH})$ 159,70: Fe_2O_3 231,55: $\text{FeO}\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$
Tenore	Giallo non meno di 60 %, rosso e nero non meno di 68 % del ferro totale, espresso come ferro
Descrizione	Polvere di colore giallo, rosso, bruno o nero
Identificazione	
Solubilità	Insolubile in acqua e nei solventi organici. Solubile negli acidi minerali concentrati
Purezza	
Sostanze solubili in acqua	non più di 1,0 %
Arsenico	non più di 5 mg/kg
Bario	non più di 50 mg/kg
Cadmio	non più di 5 mg/kg
Cromo	non più di 100 mg/kg
Rame	non più di 50 mg/kg
Piombo	non più di 20 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg
Nickel	non più di 200 mg/kg
Zinco	non più di 100 mg/kg

} con dissoluzione completa



E 173 ALLUMINIO

Sinonimi	CI pigmento metallico, Al
Definizione	La polvere d'alluminio è costituita da particelle di alluminio finemente suddivise. La macinazione dell'alluminio può essere effettuata in presenza o in assenza di olii vegetali commestibili e/o di acidi grassi di qualità pari a quella degli additivi alimentari. Non è consentito aggiungere all'alluminio prodotti diversi dagli olii vegetali commestibili e/o e dagli acidi grassi di qualità pari a quella degli additivi alimentari.
Colour Index n.	77000
Einecs	231-072-3
Denominazione chimica	alluminio
Formula chimica	Al
Peso atomico	26,98
Tenore	Non meno di 99 % calcolato come Al in assenza di olii
Descrizione	Polvere di colore grigio argento o fogli sottili
Identificazione	
Solubilità	Insolubile in acqua e nei solventi organici. Solubile in acido cloridrico diluito. La soluzione ottenuta dà risposta positiva al saggio per l'alluminio.
Purezza	
Perdita all'essiccamento	non più di 0,5 % (a 105 °C, a peso costante)
Arsenico	non più di 3 mg/kg
Piombo	non più di 10 mg/kg
Mercurio	non più di 1 mg/kg
Cadmio	non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (quali Pb)	non più di 40 mg/kg

E 174 ARGENTO

Sinonimi	Argentum, Ag
Classe	Composti inorganici
Colour Index n.	77820
Einecs	231-131-3
Denominazione chimica	Argento
Simbolo chimico	Ag
Peso atomico	107,87
Tenore	Contenuto non inferiore a 99,5 % di Ag
Descrizione	Polvere color argento o fogli sottili

E 175 ORO

Sinonimi	Pigmento metallico 3, Aurum, Au
Classe	Composti inorganici
Colour Index n.	77480
Einecs	231-165-9
Denominazione chimica	Oro
Simbolo chimico	Au
Peso atomico	197,0
Tenore	Contenuto non inferiore a 90 % di Au



Descrizione	Polvere color oro o fogli sottili	
Purezza		
Argento	non più di 7,0 %	} dopo dissoluzione completa
Rame	non più di 4,0 %	
 E 180 LITOLRUBINO BK		
Sinonimi	CI pigmento rosso 57, pigmento rubino, carminio 6B	
Definizione	Il litolrubino BK è costituito essenzialmente da calcio 3-idrossi-4-(4-metil-2-solfonatofenilazo)-2-naftalen carbossilato e da coloranti accessori accompagnati da acqua, cloruro di calcio e/o solfato di calcio quali principali componenti non coloranti.	
Classe	Coloranti monoazoici	
Colour Index n.	15850:1	
Einecs	226-109-5	
Denominazione chimica	Calcio 3-idrossi-4-(4-metil-2-solfonatofenilazo)-2-naftalen carbossilato	
Formula chimica	C ₁₈ H ₁₂ CaN ₂ O ₆ S	
Peso molecolare	424,45	
Tenore	Contenuto di sostanze coloranti totali non inferiore a 90 %	
Descrizione	E _{1 cm} ^{1%} 200 in dimetilformammide a circa 442 nm	
Identificazione	Polvere rossa	
Spettrometria	Estinzione massima in dimetilformammide a circa 442 nm	
Purezza		
Coloranti accessori	non più di 0,5 %	
Composti organici diversi dai coloranti:		
sale di calcio dell'acido 2-ammino-5-metilbensolfonico	non più di 0,2 %	
sale di calcio dell'acido 3-idrossi-2-naftalencarbossilico	non più di 0,4 %	
Ammine primarie aromatiche non solfonate	non più di 0,01 % (calcolate come anilina)	
Sostanze estraibili in etere	da una soluzione avente un pH 7, non più di 0,2 %	
Arsenico	non più di 3 mg/kg	
Piombo	non più di 10 mg/kg	
Mercurio	non più di 1 mg/kg	
Cadmio	non più di 1 mg/kg	
Metalli pesanti (quali Pb)	non più di 40 mg/kg	



ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all'articolo 2)

Direttiva 95/45/CE della Commissione	(GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1)
Direttiva 1999/75/CE della Commissione	(GU L 206 del 5.8.1999, pag. 19)
Direttiva 2001/50/CE della Commissione	(GU L 190 del 12.7.2001, pag. 14)
Direttiva 2004/47/CE della Commissione	(GU L 113 del 20.4.2004, pag. 24)
Direttiva 2006/33/CE della Commissione	(GU L 82 del 21.3.2006, pag. 10)

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale

(di cui all'articolo 2)

Direttiva	Termine di attuazione
95/45/CE	1° luglio 1996 ⁽¹⁾
1999/75/CE	1° luglio 2000
2001/50/CE	29 giugno 2002
2004/47/CE	1° aprile 2005 ⁽²⁾
2006/33/CE	10 aprile 2007

⁽¹⁾ In base all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 95/45/CE, i prodotti immessi in commercio o etichettati prima del 1° luglio 1996 e non conformi a detta direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

⁽²⁾ In base all'articolo 3 della direttiva 2004/47/CE, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 1° aprile 2005 che non sono conformi a detta direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.



ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 95/45/CE	Presente direttiva
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1
Articolo 1, paragrafo 2	—
Articolo 2	—
—	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Allegato	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III



DIRETTIVA 2009/1/CE DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 2009

che modifica, al fine di adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4) Le misure di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico — veicoli a motore,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

vista la direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare il secondo capoverso dell'articolo 6, paragrafo 2,

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2005/64/CE è modificato mediante inserzione del seguente nuovo paragrafo 4:

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2005/64/CE è una delle direttive particolari adottate nell'ambito della procedura di omologazione CE definita conformemente alla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽²⁾.

(2) Occorre definire norme dettagliate per verificare, nell'ambito della valutazione preliminare del costruttore di cui all'articolo 6 della direttiva 2005/64/CE, se i materiali impiegati per la costruzione di un tipo di veicolo siano conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso ⁽³⁾.

(3) In particolare è opportuno garantire che le autorità competenti siano in grado di verificare l'esistenza di accordi contrattuali tra il costruttore del veicolo in questione e i suoi fornitori a fini di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che le relative prescrizioni contenute in tali accordi vengano debitamente comunicate.

«4.1. Nell'ambito della valutazione preliminare a norma dell'articolo 6 della direttiva 2005/64/CE, il costruttore del veicolo deve dimostrare che la conformità con le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE è garantita negli accordi contrattuali con i fornitori.

4.2. Nell'ambito della valutazione preliminare a norma dell'articolo 6 della direttiva 2005/64/CE, il costruttore del veicolo deve definire opportune procedure per i seguenti scopi:

a) comunicare le prescrizioni applicabili al suo personale e a tutti i fornitori;

b) monitorare e garantire che i fornitori agiscano conformemente alle prescrizioni in questione;

c) raccogliere i dati pertinenti a livello dell'intera catena di approvvigionamento;


d) controllare e verificare le informazioni ricevute dai fornitori;

e) reagire opportunamente quando i dati ricevuti dai fornitori indicano una mancata conformità con le prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE.

⁽¹⁾ GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.



- 4.3. Ai fini dei paragrafi 4.1 e 4.2 il costruttore del veicolo, in accordo con l'organo competente, deve conformarsi alla norma ISO 9000/14000 o ad un altro programma di garanzia della qualità.»

Articolo 2

Qualora non siano rispettate le prescrizioni di cui alla direttiva 2005/64/CE, quali modificate dalla presente direttiva, a decorrere dal 1º gennaio 2012 gli Stati membri rifiutano in base a motivi riguardanti la riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli a motore di concedere l'omologazione CE o l'omologazione nazionale per nuovi tipi di veicoli.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 3 febbraio 2010, le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 4 febbraio 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate

di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4


La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2009.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente



DIRETTIVA 2009/2/CE DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 2009

recante trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 67/548/CEE stabilisce i criteri e la procedura da seguire per armonizzare la classificazione e l'etichettatura delle sostanze. A norma dell'allegato VI, punti 4.1.3, 4.1.4 e 4.1.5, della direttiva 67/548/CEE, l'industria è tenuta a fornire informazioni agli Stati membri e gli Stati membri sono tenuti a presentare immediatamente proposte per una classificazione e un'etichettatura armonizzate non appena dispongono di dati in base ai quali una sostanza soddisfa i criteri per essere considerata mutagena, cancerogena o tossica per la riproduzione.
- (2) L'allegato I della direttiva 67/548/CEE contiene un elenco di sostanze pericolose e dettagli relativi alle procedure di classificazione ed etichettatura per ogni sostanza. Detto elenco deve essere aggiornato per inserirvi le sostanze nuove che sono state notificate e ulteriori sostanze esistenti e per adeguare al progresso tecnico alcune voci esistenti. Occorre inoltre sopprimere, nello stesso allegato, le voci relative a determinate sostanze.
- (3) L'allegato I della direttiva 67/548/CEE contiene già diverse voci relative a gruppi di sostanze, in particolare per i composti metallici, valutati utilizzando un metodo di raggruppamento e read-across basato sull'analogia tra le sostanze.


⁽¹⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

- (4) L'allegato I della direttiva 67/548/CEE contiene inoltre taluni gruppi di sostanze in cui l'identificazione dei componenti del gruppo e la relativa classificazione sono ottenute mediante metodi di raggruppamento e read-across, in particolare per i gas e le correnti idrocarburiche.

- (5) L'allegato VI della direttiva 67/548/CEE stabilisce che i dati necessari per la classificazione e l'etichettatura possono essere ottenuti da diverse fonti, tra cui figurano anche i risultati delle relazioni convalidate struttura-attività e i giudizi degli esperti.

- (6) Le classificazioni dei composti del nichel elencati nella presente direttiva si basano sugli effetti derivanti dallo ione Ni(2+) e sui dati disponibili per i composti del nichel. Le classificazioni sono state ottenute raggruppando i composti del nichel in categorie sulla base della loro solubilità in acqua (ad es. composti del nichel insolubili, leggermente solubili e solubili). La solubilità in acqua è stata utilizzata come criterio iniziale per definire tali categorie, partendo dal principio che le sostanze a base di nichel aventi analoga solubilità in acqua presenteranno un'analoga biodisponibilità dello ione Ni(2+) e un'analoga tossicità sistemica. Ciò giustifica un read across all'interno dei gruppi tra le sostanze per le quali i pertinenti dati di prova disponibili dimostrano un effetto specifico sistemico e quelle per le quali non si dispone di questo tipo di dati. Per alcuni effetti è giustificato il read-across tra gruppi, in quanto sono stati rilevati effetti analoghi attraverso la scala dei valori di solubilità in acqua. Ad esempio studi epidemiologici mostrano che sia i composti solubili che i composti insolubili di nichel (situati agli estremi opposti della scala di solubilità) hanno effetti cancerogeni locali sul sistema respiratorio. Vi sono pertanto buoni motivi per concludere che composti leggermente solubili (situati al centro della scala) abbiano analoghe proprietà cancerogene.

- (7) Nell'ambito di una valutazione di tutte le informazioni disponibili per i composti del nichel, la solubilità in acqua può essere utilizzata come valore approssimato della biodisponibilità sistemica dello ione Ni(2+) per molti effetti e sostanze.



- (8) La classificazione e l'etichettatura delle sostanze elencate nella presente direttiva devono essere riviste ogniqualvolta vengano acquisite nuove conoscenze scientifiche. In tale contesto, tenendo conto in particolare del fatto che l'industria del nichel ha recentemente fornito informazioni preliminari, parziali e non verificate da esperti indipendenti, occorre prestare particolare attenzione all'esito delle discussioni future in seno all'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla cancerogenicità delle sostanze a base di nichel e ad ogni nuova scoperta scientifica o interpretazione pertinente dei dati utilizzati per l'elaborazione delle classificazioni dei composti del nichel inclusi nella presente direttiva.
- (9) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 67/548/CEE è così modificata. L'allegato I è così modificato:

- a) le voci corrispondenti alle voci dell'allegato 1A della presente direttiva sono sostituite dalle voci di tale allegato;
- b) le voci di cui all'allegato 1B della presente direttiva sono inserite nello stesso ordine delle voci di cui all'allegato I della direttiva 67/548/CEE;
- c) le voci di cui all'allegato 1C della presente direttiva sono soppresse.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° giugno 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4


Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione




ALLEGATO IA


Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
001-002-00-4	idruro di litio-alluminio; litio-alluminio idruro		240-877-9	16853-85-3	F: R15 C: R35	F: C R: 15-35 S: (1/2)/7/8-26-36/37/39-43-45		
005-006-00-7	idrogenoborato di dibutilstagno	E	401-040-5	75113-37-0	Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R60-61 T: R48/25 Xn: R21/22 Xi: R41 R43 N: R50-53	T; N R: 60-61-21/22-41-43-48/25-68-50/53 S: 53-45-60-61		
006-007-00-5	sali dell'acido cianidrico, ad esclusione dei cianuri complessi come ferrocianuri e ferricianuri e ossicianuro di Hg e quelli espressamente indicati nel presente allegato	A	—	—	T+; R26/27/28 R32 N: R50-53	T+; N R: 26/27/28-32-50/53 S: (1/2)/7-28-29-45-60-61		
006-015-00-9	diuron (ISO); 3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea		206-354-4	330-54-1	Carc. Cat. 3; R40 Xn: R22-48/22 N: R50-53	Xn; N R: 22-40-48/22-50/53 S: (2-)/13-36/37-46-60-61	C ≥ 25 %; Xn; N: R22-40-48/22-50/53 10 % ≤ C < 25 %; Xn; N: R40-48/22-50/53 2,5 % ≤ C < 10 %; Xn; N: R40-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xn; N: R40-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N: R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
006-076-00-1	mancozeb (ISO); complesso (polimerico) di etilenebis(ditioarbammato) di manganese con sale di zinco		—	8018-01-7	Repr. Cat. 3; R63 R43 N: R50	Xn; N R: 43-63-50 S: (2-)/36/37-46-61	C ≥ 5 %; Xn; N: R43-63-50 2,5 % ≤ C < 5 %; Xi; N: R43-50 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi; R43	
006-077-00-7	maneb (ISO); etilenebis(ditioarbammato) (polimerico) di manganese		235-654-8	12427-38-2	Repr. Cat. 3; R63 Xn; R20 Xi; R36 R43 N: R50-53	Xn; N R: 20-36-43-63-50/53 S: (2-)/36/37-46-60-61	C ≥ 25 %; Xn; N: R20-36-43-63-50/53 20 % ≤ C < 25 %; Xn; N: R36-43-63-50/53 5 % ≤ C < 20 %; Xn; N: R43-63-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %; Xi; N: R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi; N: R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N: R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
006-084-00-5	carbosulfan (ISO); [(dibutilamminio)io]metilcarbamato di 2,3-diidro-2,2-dimetil-7-benzofurile		259-565-9	55285-14-8	T+; R26 T; R25 R43 N; R50-53	T+; N R: 25-26-43-50/53 S: (1/2-)28-36/37-38-45-63-60-61		
006-088-00-7	benfurcarb (ISO); N-[2,3-diidro-2,2-dimetilbenzofuran-7-il ossicarbonyl(metil)amminio]-N-isopropil-β-alaninato di etile		—	82560-54-1	Repr. Cat. 3; R62 T; R23 Xn; R22 N; R50-53	T; N R: 22-23-62-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61		
007-002-00-0	diossido di azoto; [1] tetraossido di diazoto [2]		233-272-6 [1] 234-126-4 [2]	10102-44-0 [1] 10544-72-6 [2]	O; R8 T+; R26 C; R34	O; T+ R: 8-26-34 S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45	C ≥ 10 %; T+; R26-34 5 % ≤ C < 10 %; T; R23-34 1 % ≤ C < 5 %; T; R23-36/37/38 0,5 % ≤ C < 1 %; Xn; R20-36/37/38 0,1 % ≤ C < 0,5 %; Xn; R20	5
015-041-00-X	malation [ISO]; 1,2-bis(etossicarbonyl)etil O,O-dimetil fosfordioloato; [contenente ≤ 0,03 % isomaltation]		204-497-7	121-75-5	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)24-37-46-60-61	C ≥ 25 %; Xn, N; R22-43-50/53 1 % ≤ C < 25 %; Xi, N; R43-50/53 0,025 % ≤ C < 1 %; N; R50/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %; N; R51/53 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %; R52/53	
015-100-00-X	fossima [ISO]; α-(dirossifosfotio)limmino fenilacetoneitrile		238-887-3	14816-18-3	Repr. Cat. 3; R62 Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-62-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61	C ≥ 25 %; Xn, N; R22-43-62-50/53 5 % ≤ C < 25 %; Xn, N; R43-62-50/53 1 % ≤ C < 5 %; Xi, N; R43-50/53 0,025 % ≤ C < 1 %; N; R50/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %; N; R51/53 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %; R52/53	
015-102-00-0	fosfiato di tris(2-cloroetile)	E	204-118-5	115-96-8	Carc. Cat. 3; R40 Repr. Cat. 2; R60 Xn; R22 N; R51-53	T; N R: 60-22-40-51/53 S: 53-45-61		
015-155-00-X	glufosinato ammonio (ISO); 2-ammino-4-(dirossimetilfosfoni)butirato di ammonio	E	278-636-5	77182-82-2	Repr. Cat. 2; R60 Repr. Cat. 3; R63 Xn; R20/21/22-48/20/22	T R: 60-20/21/22-48/20/22-63 S: 53-45		
016-009-00-8	solfo disodio; sodio solfuro		215-211-5	1313-82-2	T; R24 Xn; R22 C; R34 R31 N; R50	T; C; N R: 22-24-31-34-50 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
017-009-00-0	perclorato di ammonio; ammonio perclorato; [contenente ≥ 80 % di particelle con diametro di 0-30 µm]	T	232-235-1	7790-98-9	E; R3 O; R9	E R: 3-9 S: (2)14-16-36/37		
024-004-00-7	dicromato di sodio	E	234-190-3	10588-01-9	O; R8 Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Repr. Cat. 2; R60-61 T+; R26 T; R25-48/23 Xn; R21 C; R34 R42/43 N; R50-53	O; T+; N R: 45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/ 53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T+; N; R45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53 10 % ≤ C < 25 %; T+; N; R45-46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-51/53 7 % ≤ C < 10 %; T+; N; R45-46-60-61-22-26-36/37/38-42/43-48/20-51/53 5 % ≤ C < 7 %; T; N; R45-46-60-61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-51/53 3 % ≤ C < 5 %; T; N; R45-46-60-61-22-23-42/43-48/20-51/53 2,5 % ≤ C < 3 %; T; N; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R45-46-60-61-20-42/43-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R45-46-20-42/43-52/53 0,2 % ≤ C < 0,25 %; T; R45-46-20-42/43 0,1 % ≤ C < 0,2 %; T; R45-46-20	3
027-002-00-4	ossido di cobalto		215-154-6	1307-96-6	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2)24-37-60-61	C ≥ 25 %; Xn; N; R22-43-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; Xi; N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi; N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
027-003-00-X	solfuro di cobalto		215-273-3	1317-42-6	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2)24-37-60-61	C ≥ 2,5 %; Xi; N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi; N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
028-003-00-2	monossido di nichel; nichel monossido [1] ossido di nichel; [2] bunsenite [3]	E	215-215-7 [1] 234-323-5 [2] - [3]	1313-99-1 [1] 11099-02-8 [2] 34492-97-2 [3]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 R53	T R: 49-43-48/23-53 S: 53-45-61		




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
028-004-00-8	biossido di nichel; nichel biossido	E	234-823-3	12035-36-8	Carc. Cat. 1; R49 T: R48/23 R43 R53	T R: 49-43-48/23-53 S: 53-45-61		
028-005-00-3	triossido di dinichel	E	215-217-8	1314-06-3	Carc. Cat. 1; R49 T: R48/23 R43 R53	T R: 49-43-48/23-53 S: 53-45-61		
028-006-00-9	solfuro di nichel (II); [1] nichel solfuro [1] solfuro di nichel; [2] millerite [3]	E	240-841-2 [1] 234-349-7 [2] - [3]	16812-54-7 [1] 11113-75-0 [2] 1314-04-1 [3]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 T: R48/23 R43 N: R50-53	T; N R: 49-43-48/23-68-50/ 53 S: 53-45-60-61		
028-007-00-4	disolfuro di trinichel; subsolfuro di nichel; [1] heazlewoodite [2]	E	234-829-6 [1] - [2]	12035-72-2 [1] 12035-71-1 [2]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 T: R48/23 R43 N: R50-53	T; N R: 49-43-48/23-68-50/ 53 S: 53-45-60-61		
028-008-00-X	diidrossido di nichel; idrossido di nichel [1]	E	235-008-5 [1] 234-348-1 [2]	12054-48-7 [1] 11113-74-9 [2]	Carc. Cat. 1; R49 Repr. Cat. 2; R61 Muta. Cat. 3; R68 T: R48/23 Xn: R20/22 Xi: R38 R42/43 N: R50-53	T; N R: 49-61-20/22-38-42/ 43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61		
029-013-00-X	(2-(α -(3-(4-cloro-6-(2-(2-(vinit-solfonil)etossietilammino)-1,3,5-triazin-2-ilammino)-2-ossido-5-solfonato)fenilazo)benzildidrazino)-4-solfonato)benzoato)rame(II) di trisodio		407-580-8	130201-51-3	Xi: R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
033-005-00-1	acido arsenico e i suoi sali, esclusi quelli espressamente indicati nel presente allegato	AE	—	—	Carc. Cat. 1; R45 T: R23/25 N: R50-53	T; N R: 45-23/25-50/53 S: 53-45-60-61		
034-002-00-8	composti del selenio tranne il solfo-seleniuro di cadmio e esclusi quelli espressamente indicati nel presente allegato	A	—	—	T: R23/25 R33 N: R50-53	T; N R: 23/25-33-50/53 S: (1/2)20/21-28-45-60-61		



Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
047-001-00-2	nitrate di argento		231-853-9	7761-88-8	O: R8 C: R34 N: R50-53	O: C; N R: 8-34-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
050-002-00-0	ciexatin [ISO]; triciolesidrossistamano; idrossido di tri(cicloesil)stagno		236-049-1	13121-70-5	Xn: R20/21/22 N: R50-53	Xn: N R: 20/21/22-50/53 S: (2-)13-60-61	C ≥ 25 %: Xn, N; R20/21/22-50/53 0,025 % ≤ C < 25 %: N; R50/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53	
050-003-00-6	fentin acetato (ISO); acetato di trifenilstagno		212-984-0	900-95-8	Carc. Cat. 3; R40 Repr. Cat. 3; R63 T+: R26 T: R24/25-48/23 Xi: R37/38-41 N: R50-53	T+: N R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61	C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53 7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53 5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53 3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-40-48/20-50/53 2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-40-48/20-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-48/20-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53 0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53	
050-004-00-1	fentin idrossido (ISO); idrossido di trifenilstagno		200-990-6	76-87-9	Carc. Cat. 3; R40 Repr. Cat. 3; R63 T+: R26 T: R24/25-48/23 Xi: R37/38-41 N: R50-53	T+: N R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61	C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53 7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53 5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53 3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-40-48/20-50/53 2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-40-48/20-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-48/20-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53 0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53	




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
050-008-00-3	composti di tributilstagno esclusi quelli espressamente indicati nel presente allegato	A	—	—	T: R25-48/23/25 Xn: R21 Xi: R36/38 N: R50-53	T: N R: 21-25-36/38-48/23/ 25-50/53 1% ≤ C < 2,5%; T, N: R21-25-36/38-48/23/25-51/53 0,25% ≤ C < 1%; Xn, N: R22-48/20/ 22-51/53 0,025% C < 0,25%; R52/53	C ≥ 2,5%; T, N: R21-25-36/38-48/23/ 25-50/53 1% ≤ C < 2,5%; T, N: R21-25-36/38-48/23/25-51/53 0,25% ≤ C < 1%; Xn, N: R22-48/20/ 22-51/53 0,025% C < 0,25%; R52/53	1
050-011-00-X	composti di trifenilstagno esclusi quelli espressamente indicati nel presente allegato	A	—	—	T: R23/24/25 N: R50-53	T: N R: 23/24/25-50/53 S: (1/2-)26-27-28-45-60-61	C ≥ 1%; T, N: R23/24/25-50/53 0,25% ≤ C < 1%; Xn, N: R20/21/22-50/53 0,025% ≤ C < 0,25%; N: R51/53 0,0025% ≤ C < 0,025%; R52/53	1
050-018-00-8	metansolfonato di stagno(II)		401-640-7	53408-94-9	C: R34 Xn: R22 R43 N: R51-53	C: N R: 22-34-43-51/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		
053-003-00-4	iodossibenzene		—	696-33-3	E: R2	E R: 2 S: (2-)35		
053-004-00-X	iodossibenzoato di calcio	C	—	—	E: R2	E R: 2 S: (2-)35		
080-001-00-0	mercurio	E	231-106-7	7439-97-6	Repr. Cat. 2; R61 T+; R26 T: R48/23 N: R50-53	T+; N R: 61-26-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
080-010-00-X	dicloruro di mercurio; mercurio (II) cloruro		231-299-8	7487-94-7	Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 3; R62 T+; R28 T: R48/24/25 C: R34 N: R50-53	T+; N R: 28-34-48/24/25-62-68-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
092-002-00-3	composti dell'uranio, esclusi quelli espressamente indicati nel presente allegato	A	—	—	T+; R26/28 R33 N: R51-53	T+; N R: 26/28-33-51/53 S: (1/2-)20/21-45-61		



Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
601-065-00-3	Miscela di: (1'- α ,3'- α ,6')- α -2,2,3',7',7'-pentametilspiro(1,3-diossan-5,2'-norcarano); (1' α ,3' β ,6' α)-2,2,3',7',7'-pentametilspiro(1,3-diossan-5,2'-norcarano)		416-930-9	—	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)36/37-61		
602-007-00-X	bromoformio; tribromometano		200-854-6	75-25-2	T; R23 Xn; R22 Xi; R36/38 N; R51-53	T; N R: 22-23-36/38-51/53 S: (1/2-)28-45-63-61		
602-030-00-5	1,3-dicloropropene; [1] (Z)-1,3-dicloropropene [2]	C D	208-826-5 [1] 233-195-8 [2]	542-75-6 [1] 10061-01-5 [2]	R10 T; R24/25 Xn; R20-65 Xi; R36/37/38 R43 N; R50-53	T; N R: 10-20-24/25-36/37/ 38-43-65-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61		
602-054-00-6	3-iodopropene; ioduro di allile; allile ioduro		209-130-4	556-56-9	F; R11 C; R34	F; C R: 11-34 S: (1/2-)7-16-26-45		
603-005-00-1	2-metilpropan-2-olo; alcolol <i>terz</i> -butilico		200-889-7	75-65-0	F; R11 Xn; R20 Xi; R36/37	F; Xn R: 11-20-36/37 S: (2-)9-16-46		
603-018-00-2	alcol furfurilico		202-626-1	98-00-0	Carc. Cat. 3; R40 T; R23 Xn; R21/22-48/20 Xi; R36/37	T R: 21/22-23-36/37-40- 48/20 S: (1/2-)36/37-45-63		
603-023-00-X	ossido di etilene; ossirano	E	200-849-9	75-21-8	F+; R12 R6 Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 T; R23 Xi; R36/37/38	F+; T R: 45-46-6-12-23-36/37/ 38 S: 53-45		
603-029-00-2	bis(2-cloroetile) etere		203-870-1	111-44-4	Carc. Cat. 3; R40 T+; R26/27/28	T+ R: 26/27/28-40 S: (1/2-)7/9-27-28-36/ 37-45	C \geq 7 %; T+; R26/27/28-40 1 % \leq C < 7 %; T; R23/24/25-40 0,1 % \leq C < 1 %; Xn; R20/21/22	
603-037-00-6	nitrato di cellulosa; nitrocellulosa	T	—	—	E; R3	E R: 3 S: (2-)35		




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
603-046-00-5	bis(clorometil) etere; ossibis(clorometano)	E	208-832-8	542-88-1	F; R11 Carc. Cat. 1; R45 T+; R26 T; R24 Xn; R22	F; T+ R: 45-11-22-24-26 S: 53-45	C ≥ 25 %; T+; R45-22-24-26 7 % ≤ C < 25 %; T+; R45-21-26 3 % ≤ C < 7 %; T; R45-21-23 1 % ≤ C < 3 %; T; R45-23 0,1 % ≤ C < 1 %; T; R45-20 0,001 % ≤ C < 0,1 %; T; R45	
603-064-00-3	1-metossi-2-propanolo; propilene glicol mono metil etere		203-539-1	107-98-2	R10 R67	R: 10-67 S: (2-)		
603-066-00-4	1-epossietil-3,4-epossicicloesano; 4-vinilcicloesano diepossido		203-437-7	106-87-6	Carc. Cat. 3; R40 T; R23/24/25	T R: 23/24/25-40 S: (1/2-)/36/37-45-63	C ≥ 1 %; T; R23/24/25-40 0,1 % ≤ C < 1 %; Xn; R20/21/22	
605-004-00-1	2,4,6-trimetil-1,3,5-triossano; paraldeide		204-639-8	123-63-7	R10	R: 10 S: (2-)/29		
605-005-00-7	2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraossacicloottano; metaldeide		203-600-2	108-62-3	F; R11 Xn; R22	F; Xn R: 11-22 S: (2-)/13-16-25-46		
606-021-00-7	N-metil-2-pirrolidone; 1-metil-2-pirrolidone		212-828-1	872-50-4	Repr. Cat. 2; R61 Xi; R36/37/38	T R: 61-36/37/38 S: 53-45	C ≥ 10 %; T; R61-36/37/38 5 % ≤ C < 10 %; T; R61	
607-007-00-3	sali dell'acido ossalico esclusi quelli espressamente indicati nel presente allegato	A	—	—	Xn; R21/22	Xn R: 21/22 S: (2-)/24/25	C ≥ 5 %; Xn; R21/22	
607-012-00-0	cloruro di benzoino; benzoino cloruro		202-710-8	98-88-4	Xn; R20/21/22 C; R34 R43	C R: 20/21/22-34-43 S: (1/2-)/26-36/37/39-45		
607-037-00-7	2-etossietil acetato; acetato di etilglicoli; acetato di etilenglicolmonoetil- tere	E	203-839-2	111-15-9	R10 Repr. Cat. 2; R60-61 Xn; R20/21/22	T R: 60-61-10-20/21/22 S: 53-45		
607-051-00-3	MCPA (ISO); acido 4-cloro- <i>o</i> -tolilossiacetico		202-360-6	94-74-6	Xn; R22 Xi; R38-41 N; R50-53	Xn; N R: 22-38-41-50/53 S: (2-)/26-37-39-60-61		
607-052-00-9	sali e esteri di MCPA	A	—	—	Xn; R20/21/22 N; R50-53	Xn; N R: 20/21/22-50/53 S: (2-)/13-60-61		
607-085-00-9	benzoino		204-402-9	120-51-4	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)/25-46-61		




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
607-095-00-3	acido maleico		203-742-5	110-16-7	Xn; R22 Xi; R36/37/38 R43	Xn R: 22-36/37/38-43 S: (2-)24-26-28-37-46	C ≥ 25 %; Xn; R22-36/37/38-43 20 % ≤ C < 25 %; Xi; R36/37/38-43 0,1 % ≤ C < 20 %; Xi; R43	
607-103-00-5	anidride succinica		203-570-0	108-30-5	Xn; R22 Xi; R36/37	Xn R: 22-36/37 S: (2-)25-46	C ≥ 5 %; Xn; R22-36/37 1 % ≤ C < 5 %; Xi; R36/37	
607-142-00-8	propil cloroformiato; propil estere dell'acido cloroformico; n-propil cloroformiato		203-687-7	109-61-5	F; R11 T; R23 C; R34	F; T R: 11-23-34 S: (1/2-)16-26-36-45		
607-195-00-7	acetato di 1-metil-2-metossietile; 2-metossi-1-metilacetato		203-603-9	108-65-6	R10	R: 10 S: (2-)		
607-216-00-X	acido glutammico, prodotti di reazione con N-(C ₁₂₋₁₄ -alchil)propilendiammina		403-950-8	—	T+; R26 Xn; R22 C; R34 N; R50	T+; N R: 22-26-34-50 S: (1/2-)26-36/37/39-38-45-61		
607-231-00-1	clopiralid (ISO); acido 3,6-dicloropiridin-2-carbossilico		216-935-4	1702-17-6	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
607-245-00-8	acrilato di terz-butile; terz-butile acrilato	D	216-768-7	1663-39-4	F; R11 Xn; R20/21/22 Xi; R37/38 R43 N; R51-53	F; Xn; N R: 11-20/21/22-37/38-43-51/53 S: (2-)16-25-37-61	C ≥ 25 %; Xn; R20/21/22-37/38-43-51/53 20 % ≤ C < 25 %; Xi; R37/38-43-52/53 2,5 % ≤ C < 20 %; Xi; R43-52/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi; R43	
607-397-00-5	miscela di: salicilati di calcio (alchilati con C ₁₀₋₁₄ e C ₁₈₋₃₀ ramificati); fenati di calcio (alchilati con C ₁₀₋₁₄ e C ₁₈₋₃₀ ramificati); fenati di calcio solforati (alchilati con C ₁₀₋₁₄ e C ₁₈₋₃₀ ramificati)		415-930-6	—	Repr. Cat. 3; R62 R43	Xn R: 43-62 S: (2-)23-36/37		
608-005-00-5	n-butironitrile; nitrile butirrico		203-700-6	109-74-0	F; R11 T; R23/24/25	F; T R: 11-23/24/25 S: (1/2-)16-36/37-45-63		
608-011-00-8	ossalonitrile; cianogeno		207-306-5	460-19-5	F+; R12 T; R23 N; R50-53	F+; T; N R: 12-23-50/53 S: (1/2-)9-16-23-33-45-63-60-61		




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
608-044-00-8	2-cicloesiliden-2-fenil-acetonitrile		423-740-1	10461-98-0	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R; 22-51/53 S; (2-)46-61		
609-007-00-9	2,4-dinitrotoluene; [1] dinitrotoluene [2]	E	204-450-0 [1] 246-836-1 [2]	121-14-2 [1] 25321-14-6 [2]	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 3; R62 T; R23/24/25 Xn; R48/22 N; R50-53	T; N R; 45-23/24/25-48/22- 62-68-50/53 S; 53-45-60-61		
611-028-00-3	C,C'-azodi(formammide); azodicarbonamide		204-650-8	123-77-3	E; R2 R42	E; Xn R; 2-42 S; (2-)22-24-37		
611-035-00-1	6-ammino-4-idrossi-3-[7-solfonato-4-(5-solfonato-2-naftilazo)-1-naftilazo]nafalen-2,7-disolfonato di tetralitio		403-660-1	107246-80-0	N; R51-53	N R; 51/53 S; 61		
612-044-00-3	N,N'-diacetilbenzidina	E	210-338-2	613-35-4	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Xn; R20/21/22	T R; 45-20/21/22-68 S; 53-45		
612-050-00-6	cicloesilammina		203-629-0	108-91-8	R10 Repr. Cat. 3; R62 Xn; R21/22 C; R34	C R; 10-21/22-34-62 S; (1/2-)26-36/37/39-45	C ≥ 25 %; C; R21/22-34-62 10 % ≤ C < 25 %; C; R34-62 5 % ≤ C < 10 %; Xn; R36/38-62 2 % ≤ C < 5 %; Xi; R36/38	
612-076-00-8	etilidimetilammina		209-940-8	598-56-1	F; R11 Xn; R20/22 C; R34	F; C R; 11-20/22-34 S; (1/2-)3-16-26-36-45		
612-099-00-3	4-metil- <i>m</i> -fenilendiammina; 2,4-diamminotoluene	E	202-453-1	95-80-7	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 3; R62 T; R25 Xn; R21-48/22 R43 N; R51-53	T; N R; 45-21-25-43-48/22- 62-68-51/53 S; 53-45-61		



Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
612-101-00-2	metenammina; esametiltetrammina		202-905-8	100-97-0	F: R11 R43	F; Xi R: 11-43 S: (2-)24-37		
612-151-00-5	metilfenildiammina; diamminotoluene; [prodotto tecnico - miscela di 4-metil-m-fenildiammina (n. CE 202-453-1) e 2-metil-m- fenildiammina (n. CE 212- 513-9)]	E	—	—	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 3; R62 T: R25 Xn; R21-48/22 Xi; R36 R43 N: R51-53	T; N R: 45-21-25-36-43-48/ 22-62-68-51/53 S: 53-45-61		
612-237-00-2	idrogeno solfato di idrossilam- monio; [1] fosfato di idrossilammina; [2] diidrogenofosfato di idrossilam- mina; [3] 4-metilbenzenesolfonato di idrossilammina [4]	T	233-154-4 [1] 244-077-0 [2] 242-818-2 [3] 258-872-5 [4]	10046-00-1 [1] 20845-01-6 [2] 19098-16-9 [3] 53933-48-5 [4]	E: R2 Carc. Cat. 3; R40 Xn; R21/22-48/22 Xi; R36/38 R43 N: R50	E; Xn; N R: 21/22-36/38-40-43- 48/22-50 S: (2-)36/37-61		
613-116-00-7	tolilfluamide [ISO]; dicloro-N-(dimetilammino) solfonilfluoro-N-(p-tolil) metansolfenamide; [contenente $\geq 0,1\%$ (p/p) di particelle con diametro aerodi- namico inferiore a $50\ \mu\text{m}$]		211-986-9	731-27-1	T+; R26 T; R48/23 Xi; R36/37/38 R43 N: R50	T+; N R: 26-36/37/38-43-48/ 23-50 23-50 S: (1/2-)28-36/37/39-45- 63-61	$C \geq 20\%$; T+; N; R26-36/37/38-43-48/ 23-50 $10\% \leq C < 20\%$; T+; N; R26-43-48/ 23-50 $7\% \leq C < 10\%$; T+; N; R26-43-48/20- 50 $2,5\% \leq C < 7\%$; T; N; R23-43-48/20- 50 $1\% \leq C < 2,5\%$; T; R23-43-48/20 $0,1\% \leq C < 1\%$; Xn; R20	
615-001-00-7	isocianato di metile; metilisocianato		210-866-3	624-83-9	F: R11 Repr. Cat. 3; R63 T+; R26 T; R24/25 R42/43 Xi; R37/38-41	F; T+ R: 11-24/25-26-37/38- 41-42/43-63 S: (1/2-)16-26-27/28-36/ 37/39-45-63		
615-004-00-3	salì dell'acido tiocianico, esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato	A	—	—	Xn; R20/21/22 R32 R52-53	Xn R: 20/21/22-32-52/53 S: (2-)13-36/37-46-61		
615-028-00-4	2-(isocianatosolfonil) benzoato di etile		410-220-2	77375-79-2	R14 Xn; R22-48/22 Xi; R41 R42/43	Xn R: 14-22-41-42/43-48/ 22 S: (2-)8-23-26-30-35-36/ 37/39		



Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
615-030-00-5	sali di metalli alcalinici e alcalino-terrosi e altri sali dell'acido tiocianico, esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato	A	—	—	Xn: R20/21/22 R32 R52-53	Xn R: 20/21/22-32-52/53 S: (2-)13-36/37-46-61		
615-031-00-0	tiocianato di tallio		222-571-7	3535-84-0	T+; R26/28 Xn: R21 R32 R33 N: R51-53	T+; N R: 21-26/28-32-33-51/ 53 S: (1/2-)13-28-36/37-45-61		
615-032-00-6	sali metallici dell'acido tiocianico, esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato	A	—	—	Xn: R20/21/22 R32 N: R50-53	Xn: N R: 20/21/22-32-50/53 S: (2-)13-36/37-46-60-61		
616-124-00-9	bis(trifluorometilsolfonil)immide di litio		415-300-0	90076-65-6	T; R24/25 Xn: R48/22 C; R34 R52-53	T R: 24/25-34-48/22-52/ 53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		
617-017-00-X	miscela di: 2,2-bis(terz-pentilperossi)-p-diisopropilbenzene; 2,2-bis(terz-pentilperossi)-m-diisopropilbenzene	T	412-140-3	32144-25-5	E; R2 O; R7 R53	E R: 2-7-53 S: (2-)3/7-14-36/37/39-61		
650-016-00-2	lane minerali, escluse quelle espressamente indicate in questo allegato; [fibre artificiali vetrose (silicati), che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na ₂ O+K ₂ O+CaO+MgO+BaO) superiore al 18 % in peso]	AQR	—	—	Carc. Cat. 3; R40	Xn R: 40 S: (2-)36/37		
650-017-00-8	fibre ceramiche refrattarie, fibre per scopi speciali, escluse quelle espressamente indicate in questo allegato; [fibre artificiali vetrose (silicati), che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na ₂ O+K ₂ O+CaO+MgO+BaO) pari o inferiore al 18 % in peso]	AR	—	—	Carc. Cat. 2; R49	T R: 49 S: 53-45		




ALLEGATO 1B


Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
003-003-00-5	(2-metilpropil)litio; isobutilitio		440-620-2	920-36-5	F: R15-17 R14 C: R35 R67 N: R50-53	F: C; N R: 14/15-17-35-67-50/ 53 S: (1/2)-6-16-26-30-33- 36/37/39-43-45-60-61		
005-013-00-5	dietilmetossiborano		425-380-9	7397-46-8	F: R17 Xn; R20/21/22-48/22 C: R34 R43 R53	F: C R: 17-20/21/22-34-43- 48/22-53 S: (1/2)-6-26-36/37/39- 43-45-61		
005-014-00-0	acido 4-formil-fenil-boronic		438-670-5	87199-17-5	R43	Xi R: 43 S: (2)/24-37		
005-017-00-7	perborato di sodio; [1] sale sodico dell'acido perbo- rico; [2] sale sodico dell'acido perborico monoidrato; [3] perossometaborato di sodio; [4] acido perborico [HBO(O ₂) ₂]; sale di sodio, monoidrato; [5] perossoborato di sodio; [contenente < 0,1 % (p/p) di particelle con diametro aerodi- namico inferiore a 50 µm]	E	239-172-9 [1] 234-390-0 [2] - [3] 231-556-4 [4] - [5]	15120-21-5 [1] 11138-47-9 [2] 12040-72-1 [3] 7632-04-4 [4] 10332-33-9 [5]	O: R8 Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62 Xn; R22 Xi; R37-41	O; T R: 61-8-22-37-41-62 S: 53-45	C ≥ 25 %; T; R61-22-37-41-62 22 % ≤ C < 25 %; T; R61-37-41-62 20 % ≤ C < 22 %; T; R61-36/37-62 14 % ≤ C < 20 %; T; R61-36-62 9 % ≤ C < 14 %; T; R61-62 6,5 % ≤ C < 9 %; T; R61	
005-017-01-4	perborato di sodio; [1] sale sodico dell'acido perbo- rico; [2] sale sodico dell'acido perborico monoidrato; [3] perossometaborato di sodio; [4] acido perborico [HBO(O ₂) ₂]; sale di sodio, monoidrato; [5] perossoborato di sodio; [contenente ≥ 0,1 % (p/p) di particelle con diametro aerodi- namico inferiore a 50 µm]	E	239-172-9 [1] 234-390-0 [2] - [3] 231-556-4 [4] - [5]	15120-21-5 [1] 11138-47-9 [2] 12040-72-1 [3] 7632-04-4 [4] 10332-33-9 [5]	O: R8 Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62 T; R23 Xn; R22 Xi; R37-41	O; T R: 61-8-22-23-37-41-62 S: 53-45	C ≥ 25 %; T; R61-22-23-37-41-62 22 % ≤ C < 25 %; T; R61-20-37-41-62 20 % ≤ C < 22 %; T; R61-20-36/37-62 14 % ≤ C < 20 %; T; R61-20-36-62 9 % ≤ C < 14 %; T; R61-20-62 6,5 % ≤ C < 9 %; T; R61-20 3 % ≤ C < 6,5 %; Xn; R20	



Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
005-018-00-2	acido perborico [H ₃ BO ₂ (O ₂)], sale tridrato monosodico; [1] acido perborico, sale di sodio, tetraidrato; [2] acido perborico [HBO(O ₂)], sale di sodio, tetraidrato; [3] perossoborato di sodio esaidrato; [contenente < 0,1 % (p/p) di particelle con diametro aerodinamico inferiore a 50 µm]	- [1] - [2] - [3]		13517-20-9 [1] 37244-98-7 [2] 10486-00-7 [3]	Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62 Xi; R37-41	T R: 61-37-41-62 S: 53-45-47	C ≥ 36 %; T; R61-37-41-62 22 % ≤ C < 36 %; T; R61-36/37-62 20 % ≤ C < 22 %; T; R61-37-62 14 % ≤ C < 20 %; T; R61-62 10 % ≤ C < 14 %; T; R61	
005-018-01-X	acido perborico (H ₃ BO ₂ (O ₂)), sale tridrato monosodico; [1] acido perborico, sale di sodio, tetraidrato; [2] acido perborico (HBO(O ₂)), sale di sodio, tetraidrato; [3] perossoborato di sodio esaidrato; [contenente ≥ 0,1 % (p/p) di particelle con diametro aerodinamico inferiore a 50 µm]	E	- [1] - [2] - [3]	13517-20-9 [1] 37244-98-7 [2] 10486-00-7 [3]	Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62 Xn; R20 Xi; R37-41	T R: 61-20-37-41-62 S: 53-45-47	C ≥ 36 %; T; R61-20-37-41-62 25 % ≤ C < 36 %; T; R61-20-36/37-62 22 % ≤ C < 25 %; T; R61-36/37-62 20 % ≤ C < 22 %; T; R61-37-62 14 % ≤ C < 20 %; T; R61-62 10 % ≤ C < 14 %; T; R61	
006-097-00-6	1-fenil-3-(p-toluenesolfonil)urea		424-620-1	13909-63-2	Xn; R22-48/22 R52-53	Xn R: 22-48/22-52/53 S: (2-)22-36-61		
006-098-00-1	(1R,5S)-3-azabicyclo[3.1.0]es-6-ilcarbammato di <i>terz</i> -butile		429-170-8	134575-17-0	Xn; R22-48/22 Xi; R41 R43	Xn R: 22-41-43-48/22 S: (2-)22-26-36/37/39		
006-099-00-7	N-(p-toluenesolfonil)-N'-(3-(p-toluenesolfonilossil)fenil)urea; 3-(((4-metilfenil)solfonil)carbamoil)ammino)fenil 4-metilbenzenesolfonato		432-520-2	232938-43-1	N; R51-53	N R: 51/53 S: 22-61		
006-101-00-6	miscela di: N,N'-(metilendi-4,1-fenilen)bis[N'-fenilurea]; N-(4-[[4-[[[fenilammino]carbomil]ammino]fenilmetil]fenil]-N'-cicloesilurea; N,N'-(metilendi-4,1-fenilen)-bis[N'-cicloesilurea]		423-070-8	—	R53	R: 53 S: 61		




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
006-102-00-1	N-etossicarbonilcarbammato di O-esile	E	432-750-3	—	Carc. Cat. 2; R45 Mut. Cat. 2; R46 Xn; R22-48/22 R43 N; R51-53	T; N R: 45-46-22-43-48/22-51/53 S: 53-45-61		
006-103-00-7	N,N''-(metilendi-4,1-fenilen)-bis[N'-octil]urea		445-760-8	—	Xi; R41 R42 N; R50-53	Xn; N R: 41-42-50/53 S: (2-)22-26-39-45-60-61	C ≥ 10 %; Xn; N; R41-42-50/53 5 % ≤ C < 10 %; Xn; N; R36-42-50/53 1 % ≤ C < 5 %; Xn; N; R42-50/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R50/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; N; R51/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %; R52/53	
007-029-00-8	idrossido di dietildimetilammonio		419-400-5	95500-19-9	Xn; R21/22 C; R35	C R: 21/22-35 S: (1/2-)26-36/37/39-45		
012-004-00-X	carbonato idrossido perclorato idrato di alluminio-magnesio		422-150-1	—	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
014-036-00-X	(4-etossifenil)[3-(4-fluoro-3-fenossifenil)propil]dimetilsilano		405-020-7	105024-66-6	Repr.Cat.2; R60 N; R50-53	T; N R: 60-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 0,5 %; T; N; R60-50/53 0,025 % ≤ C < 0,5 %; N; R50/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %; N; R51/53 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %; R52/53	
014-037-00-5	2-butanone-O,O',O''-(fenilsililidina) triossima		433-360-6	34036-80-1	Xn; R48/22 R43 R52-53	Xn R: 43-48/22-52/53 S: (2-)36/37-61		
014-038-00-0	S-[3-(trietossisilil)propil]ottanoato		436-690-9	220727-26-4	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
014-039-00-6	(2,3-dimetilbut-2-il)-trimetossisilano		439-360-2	142877-45-0	Xi; R38-41 R52-53	Xi R: 38-41-52/53 S: (2-)26-37/39-61		
014-041-00-7	N,N-bis(trimetilsilil)amminopropilmetildietossisilano		445-890-5	201290-01-9	Xn; R22 R43	Xn R: 22-43 S: (2-)24-37		
014-042-00-2	miscela di: O,O',O'',O''',-sila-notetral tetrakis(4-metil-2-pentanone ossima) (3 stereoisomeri)		423-010-0	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
014-043-00-8	prodotto di reazione di silicio amorfo (50-85 %), butile (1-metilpropile) magnesio (3-15 %), ortosilicato di tetraetile (5-15 %) e tetracloruro di titanio (5-20 %)		432-200-2	—	F: R11 Xi: R37/38-41 R52-53	F: Xi R: 11-37/38-41-52/53 S: (2)-6-26-36/39-61		
014-044-00-3	3-[(4'-acetossi-3'-metossifenil)propil]trimetossisilano		433-050-0	—	N: R51-53	N: 51/53 S: 61		
014-045-00-9	fluoruro silicato di magnesio sodio		442-650-1	—	Xn: R48/20	Xn R: 48/20 S: (2)-22-36		
015-190-00-0	bis(2,4-dicumilfenil) neopentil-difosfito; 3,9-bis[2,4-bis(1-metil-1-fenilettil)ferrossi]- 2,4,8,10-tetraossa-3,9-difosfospiro[5.5] undecano		421-920-2	154862-43-8	R53	R: 53 S: 61		
015-191-00-6	fosfiato di dodecildifenile		431-760-5	27460-02-2	Xi: R38 R52-53	Xi R: 38-52/53 S: (2)-37-61		
015-192-00-1	tetrakis(2,6-dimetilfenil)- <i>m</i> -fenilene bifosfiato		432-770-2	139189-30-3	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2)-24-37-61		
015-193-00-7	trifenil(fenilmetil)fosfonio 1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro- <i>N</i> -metil-1-butansolfonammide (1:1)		442-960-7	332350-93-3	T: R25 Xi: R41 N: R50-53	T: N R: 25-41-50/53 S: (1/2)-26-39-45-60-61		
015-194-00-2	nonafluoro-butano-1-solfonato di tetrabutil-fosfonio		444-440-5	220689-12-3	Xn: R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2)-61		
015-195-00-8	miscela di: <i>o</i> -toluenefosfonato di potassio; <i>m</i> -toluenefosfonato di potassio; <i>p</i> -toluenefosfonato di potassio		433-860-4	—	Xi: R36 R43 R52-53	Xi R: 36-43-52/53 S: (2)-24-26-37-61		




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
015-196-00-3	miscela di: (2-(dirossimetilcarbamoil)etil)fosfonato di dimetile; (2-(dirossimetilcarbamoil)etil)fosfonato di dietile; (2-(dirossimetilcarbamoil)etil)fosfonato di metile		435-960-3	—	Carc.Cat.2; R45 Mutat.Cat.2; R46 R43	T R: 45-46-43 S: 53-45		
015-197-00-9	acido bis(2,4,4-trimetilpentil)di- tiofosfonico		420-160-9	107667-02-7	R10 T: R23 Xn: R22 C: R34 N: R51-53	T; N R: 10-22-23-34-51/53 S: (1/2-)9-26-36/37/39- 45-61		
015-198-00-4	acido (4-fenilbutil)fosfinico		420-450-5	86552-32-1	Carc.Cat.3; R40 Xi: R41	Xn R: 40-41 S: (2-)23-26-36/37/39		
016-094-00-1	zolfo		231-722-6	7704-34-9	Xi: R38	Xi R: 38 S: (2-)46		
016-097-00-8	cloridrato di 1-ammino- 2-metil-2-propaniolo		434-480-1	32047-53-3	Xn; R22 C: R34 R43 R52-53	C R: 22-34-43-52/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39- 45-61		
017-009-01-8	percolorato di ammonio; ammonio perclorato; [contenente < 80 % di particelle con diametro di 0-30 µm]	T	232-235-1	7790-98-9	E; R2 O; R9	E R: 2-9 S: (2-)14-16-36/37		
022-004-00-1	ossido di potassio e titanio (K ₂ Ti ₆ O ₁₃)		432-240-0	12056-51-8	Carc.Cat.3; R40	Xn R: 40 S: (2-)22-36/37		
022-005-00-7	[N-(1,1-dimetil)etil]-1,1-dimetil- 1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetrame- til-2,4-ciclopentadien-1-yl]sila- namminato(2-)-κN[[1,2,3,4-η)- 1,3-pentadiene]-titanio		419-840-8	169104-71-6	F; R11 C: R34 R43 R53	F; C R: 11-34-43-53 S: (1/2-)6-9-16-26-36/ 37/39-45-61		
028-002-01-4	polvere di nichel; [diametro delle particelle < 1 mm]		231-111-4	7440-02-0	Carc. Cat. 3; R40 T: R48/23 R43 R52-53	T R: 40-43-48/23-52/53 S: (2-)36/37/39-45-61		




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
028-013-00-7	metallina di nichel	E, H	273-749-6	69012-50-6	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-014-00-2	depositi e fanghi, da raffinazione elettrolitica del rame, privi di rame, solfato di nichel	E	295-859-3	92129-57-2	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 Xn; R20/22 Xi; R38 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-20/22-38-42/ 43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-20/22-38-42/ 43-48/23-68-50/53 20 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-38-42/ 43-48/23-68-51/53 2,5 % ≤ C < 20 %; T, N; R49-61-42/ 43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/ 23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20- 52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20- 52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-015-00-8	depositi e fanghi, da raffinazione elettrolitica del rame, privi di rame	E, H	305-433-1	94551-87-8	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 1; R61 Repr. Cat. 3; R62 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23- 62-68-50/53 S: 53-45-60-61		
028-016-00-3	diperclorato di nichel; sale di nichel(II) dell'acido perclorico	E, H	237-124-1	13637-71-3	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 C; R34 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-34-42/43-48/ 23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-34-42/43-48/ 23-68-50/53 5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-34-42/ 43-48/23-68-51/53 2,5 % ≤ C < 5 %; T, N; R49-61-36/38- 42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-36/38-42/ 43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20- 52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20- 52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Erichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
028-017-00-9	bis(solfato) di dipotassio e nichel; [1] bis(solfato) di diammonio e nichel [2]	E, H	237-563-9 [1] 239-793-2 [2]	13842-46-1 [1] 15699-18-0 [2]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 Xn; R20/22 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-018-00-4	bis(solfamidato) di nichel; solfammato di nichel	E, H	237-396-1	13770-89-3	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-019-00-X	bis(tetrafluoroborato) di nichel	E, H	238-753-4	14708-14-6	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; 49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-021-00-0	diformato di nichel; [1] acido formico, sale di nichel; [2] acido formico, sale di nichel e rame [3]	E, H	222-101-0 [1] 239-946-6 [2] 268-755-0 [3]	3349-06-2 [1] 15843-02-4 [2] 68134-59-8 [3]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	



Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Erichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
028-022-00-6	di(acetato) di nichel; [1] acetato di nichel [2]	E, H	206-761-7 [1] 239-086-1 [2]	373-02-4 [1] 14998-37-9 [2]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 Xn; R20/22 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-024-00-7	dibenzoato di nichel	E, H	209-046-8	553-71-9	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-025-00-2	bis(4-cicloesilbutirato) di nichel	E, H	223-463-2	3906-55-6	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-026-00-8	stearato di nichel(II); ottadecanoato di nichel(II)	E, H	218-744-1	2223-95-2	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Erichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
028-027-00-3	dilatato di nichel	E, H	—	16039-61-5	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-028-00-9	ottanoato di nichel(II)	E, H	225-656-7	4995-91-9	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 C; R35 R42/43 N; R50-53	T; C; N R: 49-61-35-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-50/53 10 % ≤ C < 25 %; T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-51/53 5 % ≤ C < 10 %; T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53 2,5 % ≤ C < 5 %; T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-029-00-4	difluoruro di nichel; [1] dibromuro di nichel; [2] diioduro di nichel; [3] fluoruro di nichel e potassio [4]	E, H	233-071-3 [1] 236-665-0 [2] 236-666-6 [3] - [4]	10028-18-9 [1] 13462-88-9 [2] 13462-90-3 [3] 11132-10-8 [4]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; 49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; 49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
028-030-00-X	esafluorossilicato di nichel	E, H	247-430-7	26043-11-8	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-031-00-5	selenato di nichel	E, H	239-125-2	15060-62-5	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-032-00-0	idrogenofosfato di nichel; [1] bis(diidrogenofosfato) di nichel; [2] bis(ortofosfato) di trinichel; [3] difosfato di dinichel; [4] bis(fosfato) di nichel; [5] fosfato di nichel; [6] acido fosforico, sale di calcio e nichel; [7] acido difosforico, sale di nichel (II) [8]	E, H	238-278-2 [1] 242-522-3 [2] 233-844-5 [3] 238-426-6 [4] 238-511-8 [5] 252-840-4 [6] - [7] - [8]	14332-34-4 [1] 18718-11-1 [2] 10381-36-9 [3] 14448-18-1 [4] 14507-36-9 [5] 36026-88-7 [6] 17169-61-8 [7] 19372-20-4 [8]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-033-00-6	essicainoferrato di diammonio e nichel	E, H	—	74195-78-1	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		



Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
028-034-00-1	dicianuro di nichel	E, H	209-160-8	557-19-7	Carc. Cat. 1; R49 T: R48/23 R42/43 R32 N: R50-53	T; N R: 49-32-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-035-00-7	cromato di nichel	E, H	238-766-5	14721-18-7	Carc. Cat. 1; R49 T: R48/23 R42/43 N: R50-53	T; N R: 49-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-036-00-2	silicato di nichel(II); [1] ortosilicato di dimichel; [2] silicato di nichel (3-4); [3] acido silicico, sale di nichel; [4] idrossibis(ortosilicato(4-))trini- chelato(3-) [5] di tridrogeno [5]	E, H	244-578-4 [1] 237-411-1 [2] 250-788-7 [3] 253-461-7 [4] 235-688-3 [5]	21784-78-1 [1] 13775-54-7 [2] 31748-25-1 [3] 37321-15-6 [4] 12519-85-6 [5]	Carc. Cat. 1; R49 T: R48/23 R43 N: R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-037-00-8	esacianoferrato di dimichel	E, H	238-946-3	14874-78-3	Carc. Cat. 1; R49 T: R48/23 R43 N: R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-038-00-3	bis(arsenato) di trinichel; arsenato di nichel(II)	E, H	236-771-7	13477-70-8	Carc. Cat. 1; R45 T: R48/23 R43 N: R50-53	T; N R: 45-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-039-00-9	ossalato di nichel; [1] acido ossalico, sale di nichel [2]	E, H	208-933-7 [1] 243-867-2 [2]	547-67-1 [1] 20543-06-0 [2]	Carc. Cat. 1; R49 T: R48/23 R43 N: R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-040-00-4	tellurio di nichel	E, H	235-260-6	12142-88-0	Carc. Cat. 1; R49 T: R48/23 R43 N: R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-041-00-X	tetrasolfuro di trinichel	E, H	—	12137-12-1	Carc. Cat. 1; R49 T: R48/23 R43 N: R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-042-00-5	bis(arsenite) di trinichel	E, H	—	74646-29-0	Carc. Cat. 1; R49 T: R48/23 R43 N: R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
028-043-00-0	perclasio grigio di cobalto e nichel; pigmento nero 25 del Colour Index (C.I.); C.I. 77332; [1] diossido di cobalto e nichel; [2] ossido di cobalto e nichel [3]	E, H	269-051-6 [1] 261-346-8 [2] - [3]	68186-89-0 [1] 58591-45-0 [2] 12737-30-3 [3]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43	T R: 49-43-48/23 S: 53-45		
028-044-00-6	triossido di nichel e stagno; stannato di nichel	E, H	234-824-9	12035-38-0	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43	T R: 49-43-48/23 S: 53-45		
028-045-00-1	decaossido di nichel e triuranio	E, H	239-876-6	15780-33-3	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43	T R: 49-43-48/23 S: 53-45		
028-046-00-7	ditiocianato di nichel	E, H	237-205-1	13689-92-4	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 R32 N; R50-53	T; N R: 49-61-32-42/43-48/ 23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-047-00-2	dicromato di nichel	E, H	239-646-5	15586-38-6	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-048-00-8	selenio di nichel(II)	E, H	233-263-7	10101-96-9	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		



Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
028-049-00-3	seleniuro di nichel	E, H	215-216-2	1314-05-2	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-050-00-9	acido silicico, sale di piombo e nichel	E, H	—	68130-19-8	Carc. Cat. 1; R49 Repr. Cat. 1; R61 Repr. Cat. 3; R62 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-61-43-48/23-62-50/53 S: 53-45-60-61		
028-051-00-4	diarseniuro di nichel; [1] arseniuro di nichel [2]	E, H	235-103-1 [1] 248-169-1 [2]	12068-61-0 [1] 27016-75-7 [2]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-052-00-X	nichel bario titanio priderite giallo chiaro; pigmento giallo 157 del C.I.; C.I. 77900	E, H	271-853-6	68610-24-2	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43	T R: 49-43-48/23 S: 53-45		
028-053-00-5	diclorato di nichel; [1] dibromato di nichel; [2] idrogenosolfato di etile, sale di nichel(II) [3]	E, H	267-897-0 [1] 238-596-1 [2] 275-897-7 [3]	67952-43-6 [1] 14550-87-9 [2] 71720-48-4 [3]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
028-054-00-0	trifluoroacetato di nichel(II); [1] propionato di nichel(II); [2] bis(benzensolfonato) di nichel; [3] idrogeno citrato di nichel(II); [4] acido citrico, sale di nichel e ammonio; [5] acido citrico, sale di nichel; [6] nichel bis(2-etilesanoato); [7] acido 2-etilesanoico, sale di ni- chel; [8] acido dimetilesanoico, sale di nichel; [9] isooctanoato di nichel(II); [10] isooctanoato di nichel; [11] bis(isononanoato) di nichel; [12] neononanoato di nichel(II); [13] isodecanoato di nichel(II); [14] neodecanoato di nichel(II); [15] acido neodecanoico, sale di ni- chel; [16] neoundecanoato di nichel(II); [17] bis(D-gluconato-O ¹ ,O ²)nichel; [18] 3,5-bis(terz-butil)-4-idrossiben- zoato (1:2) di nichel; [19] palmitato di nichel(II); [20] (2-etilesanoato-O)(isonona- noato-O)nichel; [21] (isononanoato-O)(isooctanoato- O)nichel; [22] (isooctanoato-O)(neodecanoato- O)nichel; [23] (2-etilesanoato-O)(isodecanoato- O)nichel; [24] (2-etilesanoato-O)(neodeca- noato-O)nichel; [25] (isodecanoato-O)(isooctanoato- O)nichel; [26] (isodecanoato-O)(isononanoato- O)nichel; [27] (isononanoato-O)(neodeca- noato-O)nichel; [28]	E, H	240-235-8 [1] 222-102-6 [2] 254-642-3 [3] 242-533-3 [4] 242-161-1 [5] 245-119-0 [6] 224-699-9 [7] 231-480-1 [8] 301-323-2 [9] 249-555-2 [10] 248-585-3 [11] 284-349-6 [12] 300-094-6 [13] 287-468-1 [14] 287-469-7 [15] 257-447-1 [16] 300-093-0 [17] 276-205-6 [18] 258-051-1 [19] 237-138-8 [20] 287-470-2 [21] 287-471-8 [22] 284-347-5 [23] 284-351-7 [24] 285-698-7 [25] 285-909-2 [26] 284-348-0 [27] 287-592-6 [28] 294-302-1 [29] 283-972-0 [30] - [31]	16083-14-0 [1] 3349-08-4 [2] 39819-65-3 [3] 18721-51-2 [4] 18283-82-4 [5] 22605-92-1 [6] 4454-16-4 [7] 7580-31-6 [8] 93983-68-7 [9] 29317-63-3 [10] 27637-46-3 [11] 84852-37-9 [12] 93920-10-6 [13] 85508-43-6 [14] 85508-44-7 [15] 51818-56-5 [16] 93920-09-3 [17] 71957-07-8 [18] 52625-25-9 [19] 13654-40-5 [20] 85508-45-8 [21] 85508-46-9 [22] 84852-35-7 [23] 84852-39-1 [24] 85135-77-9 [25] 85166-19-4 [26] 84852-36-8 [27] 85551-28-6 [28] 91697-41-5 [29] 84776-45-4 [30] 72319-19-8 [31]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23- 68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23- 68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/ 43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/ 23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20- 52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20- 52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
028-055-00-6	acidi grassi, ramificati C ₆₋₁₉ , sali di nichel; [29] acidi grassi, C ₈₋₁₈ e C ₁₈ insaturi, sali di nichel; [30] acido 2,7-naftalenedisolfonico, sale di nichel(II); [31]	E, H	231-827-7 [1] 239-967-0 [2] 239-974-9 [3] 268-585-7 [4]	7757-95-1 [1] 15851-52-2 [2] 15852-21-8 [3] 68130-36-9 [4]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-42/43-48/23-50/ 53 S: 53-45-60-61		
028-056-00-1	boruro di nichel (NiB); [1] boruro di dinichel; [2] borro di trinichel; [3] boruro di nichel; [4] silicuro di dinichel; [5] disilicuro di nichel; [6] fosfuro di dinichel; [7] fosfuro di boro e nichel [8]	E, H	234-493-0 [1] 234-494-6 [2] 234-495-1 [3] 235-723-2 [4] 235-033-1 [5] 235-379-3 [6] 234-828-0 [7] - [8]	12007-00-0 [1] 12007-01-1 [2] 12007-02-2 [3] 12619-90-8 [4] 12059-14-2 [5] 12201-89-7 [6] 12035-64-2 [7] 65229-23-4 [8]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-057-00-7	tetraossido di dialluminio e nichel; [1] triossido di titanio e nichel; [2] ossido di titanio e nichel; [3] esaossido di divanadio e nichel; [4] ottaossido di cobalto, dimolibdeno e nichel; [5] triossido di nichel e zirconio; [6] tetraossido di molibdeno e nichel; [7] tetraossido di nichel e tungsteno; [8] olivina, verde nichel; [9] diossido di litio e nichel; [10] ossido di molibdeno e nichel; [11]	E, H	234-454-8 [1] 234-825-4 [2] 235-752-0 [3] 257-970-5 [4] 268-169-5 [5] 274-755-1 [6] 238-034-5 [7] 238-032-4 [8] 271-112-7 [9] - [10] - [11]	12004-35-2 [1] 12035-39-1 [2] 12653-76-8 [3] 52502-12-2 [4] 68016-03-5 [5] 70692-93-2 [6] 14177-55-0 [7] 14177-51-6 [8] 68515-84-4 [9] 12031-65-1 [10] 12673-58-4 [11]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43	T R: 49-43-48/23 S: 53-45		




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Eichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
028-058-00-2	ossido di cobalto, litio e nichel	E	442-750-5	—	Carc. Cat. 1; R49 T+; R26 T; R48/23 R43 N; R50-53	T+; N R: 49-26-43-48/23-50/ 53 S: 53-45-60-61		
029-014-00-5	miscela di: complesso di 2,2'-[[cis-1,2-cicloesandiilbis(nitrilometilidene)]bis[fenolato]](2-) N,N',O,O'-rame; complesso di 2,2'-[[trans-1,2-cicloesandiilbis(nitrilometilidina)]bis[fenolato]](2-) N,N',O,O'-rame		419-610-7	171866-24-3	Xn; R48/22 N; R51-53	Xn; N R: 48/22-51/53 S: (2-)22-36-61		
030-012-00-1	carbonato idrossido di alluminio, magnesio e zinco		423-570-6	169314-88-9	R52-53	R: 52/53 S: 61		
030-015-00-8	tetrazinco(2+)[bis(esacianocobalto(3+))diacetato]		440-060-9	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
042-005-00-0	miscela di: mono-e digliceroli di olio di colza; amido dell'acido di olio di colza di 1,3-propandiammina,N-[3-(trideciloossi)-propil] ramificato; complesso di N,N-diorgano ditiocarbammato di molibdeno		434-240-6	—	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
050-023-00-5	miscela di: bis[(2-etil-1-ossoesil)ossi]diocetil stannano; ossido di bis[(2-etil-1-ossoesil)ossi]diotilstannil]; bis(1-fenil-1,3-decanedioli)diotilstannano; ((2-etil-1-ossoesil)ossi)-(1-fenil-1,3-decanedioli)diotilstannano		422-920-5	—	Xn; R48/22 N; R50-53	Xn; N R: 48/22-50/53 S: (2-)23-36-60-61	C ≥ 10 %; Xn; N; R48/22-50/53 2,5 % ≤ C < 10 %; N; R50/53 0,25 % ≤ C < 2,5 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
050-024-00-0	miscela di: idrossido di tri- <i>p</i> -tolil stagno; esa- <i>p</i> -tolil-distagno ossano		432-230-6	—	T: R48/25 Xn: R22 Xi: R38-41 R43 N: R50-53	T: N R: 22-38-41-43-48/25-50/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61		
064-001-00-8	solfito di gadolinio(III) triidrato		456-900-2	51285-81-5	N: R51-53	N R: 51/53 S: 61		
078-011-00-5	acido di idrossi disolfito platino(II)		423-310-1	61420-92-6	Xn: R22-48/20/21/22 C: R35 R42/43 R52-53	C R: 22-35-42/43-48/20/21/22-52/53 S: (1/2-)23-24-26-28-36/37/39-45-61		
078-012-00-0	soluzione di nitrato di platino(IV)/acido nitrico		432-400-1	—	C: R35 N: R50-53	C: N R: 35-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
082-012-00-6	bromuro, cloruro, fluoro, ioduro di bario, calcio, cesio, piombo, samario, stronzio drogato con europio		431-780-4	199876-46-5	Xn: R22-48/22 N: R51-53	Xn: N R: 22-48/22-51/53 S: (2-)22-36-61		
601-080-00-5	miscela di: <i>sec</i> -butilfenil(fenil)-metano, isomeri misti; 1-(<i>sec</i> -butilfenil(fenil))-2-feniletano, isomeri misti; 1-(<i>sec</i> -butilfenil-1-feniletano, isomeri misti		431-100-6	—	N: R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
601-081-00-0	cicloesadeca-1,9-diene		431-730-1	4277-06-9	Xi: R38 R43 R53	Xi R: 38-43-53 S: (2-)36/37-61		




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
601-082-00-6	miscela di: endo-2-metil-eso-3-metil-eso-2-[(eso-3-metilbicio]2.2.1]ept-eso-2-[[metil]bicio]2.2.1]eptano; eso-2-metil-eso-3-metil-endo-2-[[endo-3-metilbicio]2.2.1]ept-eso-2-[[metil]bicio]2.2.1]eptano		434-420-4	—	Xi: R38-41 N: R50-53	Xi: N R: 38-41-50/53 S: (2-)23-26-37/39-57-60-61		
601-083-00-1	5-endo-esil-bicio]2.2.1]ept-2-ene		435-000-3	22094-83-3	Xn: R65 Xi: R38 R53	Xn R: 38-65-53 S: (2-)37-62-61		
601-084-00-7	miscela di: 5-endo-butyl-bicio]2.2.1]ept-2-ene; 5-eso-butyl-bicio]2.2.1]ept-2-ene (80:20)		435-180-3	—	Xn: R65 Xi: R38 N: R50-53	Xn: N R: 38-65-50/53 S: (2-)37-62-60-61		
602-105-00-2	1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-butansolfonato di sodio		422-100-7	102061-82-5	Xi: R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)24-26-37/39		
602-106-00-8	2-bromo-4,6-difluoroanilina		429-430-0	444-1444	Xn: R22 N: R51-53	Xn: N R: 22-51/53 S: (2-)25-61		
602-107-00-3	3,3,4,4-tetrafluoro-4-iodo-1-butene		439-500-2	33831-83-3	Xn: R22 Xi: R38 N: R51-53	Xn: N R: 22-38+51/53 S: (2-)37-61		
602-108-00-9	(2,3,5,6-tetrafluorofenil)metano		443-840-7	4084-38-2	Xn: R22 Xi: R36 R43	Xn R: 22-36-43 S: (2-)26-36/37		



Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
603-211-00-1	cloruro di 2,3-epossipropiltrimetilammonio ...%; cloruro di glicidile trimetilammonio...%	B E	221-221-0	3033-77-0	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 3; R62 Xn; R21/22-48/22 Xi; R41 R43 R52-53	T R: 45-21/22-41-43-48/ 22-62-68-52/53 S: 53-45-61		
603-212-00-7	1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,7,8,8-esametillinden[5,6-c]pirano; galaxolide; (HHCb)		214-946-9	1222-05-5	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
603-213-00-2	2-metil-2-metossibutano; terz-amil metil etere		213-611-4	994-05-8	F; R11 Xn; R22 R67	F; Xn R: 11-22-67 S: (2-)9-16-23-33		
603-214-00-8	1,1-diisopropossicicloesano		413-740-8	1132-95-2	C; R34	C R: 34 S: (1/2)23-26-36/37/39-45		
603-215-00-3	1-idrossi-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2,2,2]ottano bis (tetrafluoroborato)		418-330-2	162241-33-0	E; R2 Xn; R22-48/22 Xi; R41 R43 N; R50-53	E; Xn; N R: 2-22-41-43-48/22-50/53 S: (2-)22-26-36/37/39-60-61		
603-216-00-9	cis-1-ammino-2,3-diidro-1H-inden-2-olo		422-660-2	7480-35-5	Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
603-217-00-4	2-butil-2-etil-1,3-propandiolfosfito di 2,4,6-tri-terz-butilfenile		423-560-1	161717-32-4	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37/39-61		
603-220-00-0	1-(benzil[2-(2-metossifenossi)etil]ammino)-3-(9H-carbazol-4-ilossi)propan-2-ol		432-890-5	72955-94-3	R53	R: 53 S: 61		




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
603-221-00-6	cloridrato di 1-(2-ammino-5-clorofenil)-2,2,2-trifluoro-1,1-etandiololo; [contenente < 0,1 % 4-cloroomilina (n. CE 203-401-0)]		433-580-2	214353-17-0	Xn: R22 C: R34 N: R51-53	C: N R: 22-34-51/53 S: (1/2-)/26-36/37/39-45-61		
603-221-01-3	cloridrato di 1-(2-ammino-5-clorofenil)-2,2,2-trifluoro-1,1-etandiololo; [contenente ≥ 0,1 % 4-cloroomilina (n. CE 203-401-0)]	E	433-580-2	214353-17-0	Carc. Cat. 2: R45 Xn: R22 C: R34 N: R51-53	T: N R: 45-22-34-51/53 S: 53-45-61		
603-222-00-1	(2R,3S,4R,5R,7R,9R,10R,11S,12S,13R)10-[[4-dimetilammino-3-idrossi-6-metiltetraidropirano-2-il]ossil]-2-etil-3,4,1,2-tridrossi-9-metossi-3,5,7,9,11,1,3-esametil-6,1,4-osso-1-ossaciclotetradecano		433-820-6	118058-74-5	Xi: R36	Xi R: 36 S: (2-)/26		
603-223-00-7	2-ciclopentilidene ciclopentanolo; 1,1'-bi(ciclopentilidene)-2-ol		434-270-1	6261-30-9	Xi: R38-41 R52-53	Xi R: 38-41-52/53 S: (2-)/26-37/39-61		
603-224-00-2	3-etossi-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluoro-2-(trifluorometil)esano		435-790-1	297730-93-9	R53	R: 53 S: 61		
603-225-00-8	eritromicina A9-ossima (E); (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-((2,6-didesossi-3-C-metil-3-O-metil-α-L-ribo-esopiranosil)ossi)-14-etil-7,12,13-tridrossi-3,5,7,9,11,1,3-esametil-6-((3,4,6-tridesossi-3-dimetilamino-β-D-siloesapirinosil)ossi)ossaciclotetradecan-2-ona-10-ossima (E)		437-070-0	13127-18-9	N: R51-53	N R: 51/53 S: 61		




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
603-226-00-3	4,4'-(4-(4-metossifenil)-1,3,5-triazin-2,4-dilil)bisbenzene-1,3-dioil		444-500-0	1440-00-2	R52-53	R: 52/53 S: 61		
603-227-00-9	etere di α -idro- ω -[[[(1,1-dimetililetil)dirossi]carbomil]ossi]-poli[ossi(metil-1,2-etanodilil)] con 2,2-bis(idrossimetil)-1,3-propan-dioilo (4:1); prodotto della reazione di: etere di α -idro- ω -((clorocarbomil)ossi)-poli[ossi(metil-1,2-etanodilil)] con 2,2-bis(idrossimetil)-1,3-propan-dioilo con 1,1-dimetil-etilperossalato di potassio		445-060-2	203574-04-3	O: R7 N: R50-53	O: N R: 7-50/53 S: (2-)/3/7-14-36/37/39-60-61		
603-228-00-4	(+)-(R*,R*)-6-fluoro-3,4-diidro-2-ossiramil-2H-1-benzopirano; 6-fluoro-2-(2-ossiramil)cromano		419-620-1	—	R43 N: R51-53	Xi: N R: 43-51/53 S: (2-)/36/37-61		
603-229-00-X	(Z)-3-cloro-3-(4-clorofenil)-1-idrossi-2-propen-1-solfonato sodico		420-800-7	—	Xi: R38-41 R43 N: R50-53	Xi: N R: 38-41-43-50/53 S: (2-)/24-26-37/39-60-61		
603-230-00-5	2,6,6,7,8-esametildecadidro-2H-indeno[4,5-b]furano		440-030-5	—	Xi: R38-41 R53	Xi R: 38-41-53 S: (2-)/26-37/39-61		
603-231-00-0	(S)-1,1-difenil-1,2-propandioilo		443-220-6	—	R52-53	R: 52/53 S: 22-61		
603-232-00-6	3,3,8,10,10-esametil-9-[1-(4-ossiramilmetossi-fenil)-erosi]-1,5-diossa-9-aza-spiro[5.5]undecano		444-420-6	—	R53	R: 53 S: 61		




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
603-233-00-1	miscela di: 4-(1,3a,4,6,7,7a-esaidro-4,7-metanoindeno-5-ilidene)-3-metilbutan-2-ol; 4-(3,3a,4,6,7,7a-esaidro-4,7-metanoindeno-5-ilidene)-3-metilbutan-2-ol; 1-(1,3a,4,6,7,7a-esaidro-4,7-metanoindeno-5-ilidene) pentan-3-ol; 1-(3,3a,4,6,7,7a-esaidro-4,7-metanoindeno-5-ilidene) pentan-3-ol; (E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-esaidro-1H-4,7-metanoindeno-5-il)-3-metilbut-3-en-2-ol; (E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-esaidro-3H-4,7-metanoindeno-5-il)-3-metilbut-3-en-2-ol		444-430-0	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
603-234-00-7	(1R,4R)-4-metossi-2,2,7,7-tetrametilciclo[6.2.1.0(1,6)]undec-5-ene		444-480-3	—	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)37-61		
604-074-00-0	tetrabromobisfenol-A; 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropilidendifenolo		201-236-9	79-94-7	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
604-075-00-6	4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo; 4-terz-ottilfenolo		205-426-2	140-66-9	Xi; R38-41 N; R50-53	Xi; N R: 38-41-50/53 S: (2-)26-37/39-60-61	C ≥ 20 %; Xi; N; R38-41-50/53 10 % ≤ C < 20 %; Xi; N; R41-50/53 5 % ≤ C < 10 %; Xi; N; R36-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %; N; R50/53 0,25 % ≤ C < 2,5 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
604-076-00-1	fenolfaleina		201-004-7	77-09-8	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 3; R62	T R: 45-62-68 S: 53-45	C ≥ 5 %; T; R45-62-68 1 % ≤ C < 5 %; T; R45-68	
604-077-00-7	2-benzotriazol-2-il-4-metil-6-(2-metililil)fenolo		419-750-9	98809-58-6	R53	R: 53 S: 61		
604-079-00-8	4,4'-(1,3-fenilen-bis(1-metiletilidene))bisfenolo		428-970-4	13595-25-0	Repr. Cat. 3; R62 R43 N; R51-53	Xn; N R: 43-62-51/53 S: (2-)22-36/37-61		




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
604-080-00-3	4-fluoro-3-trifluorometilfenolo		432-560-0	61721-07-1	Xn; R20 C; R35 R43 N; R51-53	C; N R: 20-35-43-51/53 S: (1/2)26-28-36/37/39-45-61		
604-081-00-9	1,1-bis(4-idrossifenil)-1-feniletano		433-130-5	1571-75-1	N; R50-53	N R: 50/53 S: 25-60-61		
604-082-00-4	2-cloro-6-fluoro-fenolo	E	433-890-8	2040-90-6	Muta.Cat.2; R46 Repr.Cat.3; R62 Xn; R22 C; R34 R43 N; R51-53	T; N R: 46-22-34-43-62-51/53 S: 53-45-61		
604-083-00-X	4,4'-solfonilbifenolo, polimero con cloruro di ammonio (NH ₄ Cl), pentaclorofosforano e fenolo		439-270-3	260408-02-4	R53	R: 53 S: 61		
604-084-00-5	1-etossi-2,3-difluorobenzene		441-000-4	121219-07-6	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2)23-61		
604-087-00-1	miscela di: monoestere di cloruro di 1,2-naftochinonediazide-5-solfonile (o acido solfonico) con 4,4'-(1-(4-idrossifenil)-1-metil)etilidene)bisfenolo; diestere di cloruro di 1,2-naftochinonediazide-5-solfonile (o acido solfonico) con 4,4'-(1-(4-idrossifenil)-1-metil)etilidene)bisfenolo; triestere di cloruro di 1,2-naftochinonediazide-5-solfonile (o acido solfonico) con 4,4'-(1-(4-idrossifenil)-1-metil)etilidene)bisfenolo;		433-640-8	—	F; R17 R44 R53	F R: 17-44-53 S: (2)15-22-61		




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
604-089-00-2	2-metil-5-terz-butilfenolo		444-970-7	—	R10 Repr.Cat.3; R63 Xn: R48/20/22-65 Xi: R36/38 R43 R67 N: R50-53	Xn; N R: 10-36/38-43-48/20/ 22-63-65-67-50/53 S: (2-)26-36/37-62-60-61		
605-037-00-1	trans-3-[2-(7-cloro-2-chinolinil)-vinil]benzaldeide; 3-[(E)-2-(7-cloro-2-chinolinil)vinil]benzaldeide		421-800-1	120578-03-2	R53	R: 53 S: 22-61		
605-038-00-7	3-metil-5-fenilpentan-1-ale		433-900-0	55066-49-4	Xn: R22 Xi: R38 R43 N: R51-53	Xn; N R: 22-38-43-51/53 S: (2-)36/37-61		
605-039-00-2	3,4-diidrossi-5-nitrobenzaldeide		441-810-8	116313-85-0	Xn: R22 Xi: R41 R43	Xn R: 22-41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		
606-124-00-7	1-ciclopropil-3-(2-metil-4-trifluorometilfenil)-1,3-propanodione		421-080-7	161462-35-7	Xn: R48/22 N: R50-53	Xn; N R: 48/22-50/53 S: (2-)36-60-61		
606-125-00-2	1-benzilimidazolidin-2,4-dione		421-340-1	6777-05-5	Xn: R22	Xn R: 22 S: (2-)22		
606-126-00-8	1,4-bis(2,3-diidrossipropilammino)antrachinone		421-470-7	99788-75-7	N: R51-53	N R: 51/53 S: 61		
606-128-00-9	2,2'-(1,3-fenilen)bis[5-cloro-1H-isoindolo]-1,3(2H)-dione		422-650-8	148935-94-8	R53	R: 53 S: 61		
606-129-00-4	5-ammino-[2S-di(metilfenil)ammino]-1,6-difenil-4Z-esen-3-one; (2S,4Z)-5-ammino-2-(dibenzilammino)-1,6-difenil-4-en-3-one		423-090-7	156732-13-7	R53	R: 53 S: 61		



Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
606-130-00-X	4-(1,4-diossa-spiro[4,5]dec-8-il)-cicloesano		423-860-2	56309-94-5	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
606-131-00-5	3-(1,2-etandilacetale)-estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione, ciclico	E	427-230-8	5571-36-8	Repr. Cat. 2; R60 Xn; R48/22 N; R51-53	T; N R: 60-48/22-51/53 S: 53-45-61		
606-132-00-0	(6β)-6,19-epossandro-4-ene-3,17-dione		433-490-3	6563-83-3	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
606-134-00-1	andro-1,4,9(11)-triene-3,17-dione		433-560-3	15375-21-0	Repr. Cat. 3; R62	Xn R: 62 S: (2-)22-36/37		
606-135-00-7	cicloesadecanone		438-930-8	2550-52-9	R53	R: 53 S: 61		
606-136-00-2	(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-dibenzil-3,9,15,21-tetraisobutil-4,10,12,16,22,24-esametil-1,7,13,19-tetraossano-2,5,8,11,14,17,20,23-ottaone		444-350-6	133413-70-4	Xi; R36 R53	Xi R: 36-53 S: (2-)26-61		
606-137-00-8	trans-7,7'-dimetil-(4H,4H')-(2,2')b[benzo[1,4]tiazinilidene]-3,3'-dione		444-750-0	211387-26-7	R53	R: 53 S: 22-61		
606-138-00-3	(2-butil-5-nitrobenzofuran-3-il)[4-(3-dibutylamminopropossi)-fenil]metanone		444-800-1	141645-23-0	R10 Xn; R22-48/22 Xi; R38-41 R43 N; R50-53	Xn; N R: 10-22-38-41-43-48/ 22-50/53 S: (2-)23-26-36/37/39-60-61	C ≥ 25 %; Xn, N; R22-38-41-43-48/ 22-50/53 20 % ≤ C < 25 %; Xn, N; R38-41-43-48/22-50/53 10 % ≤ C < 20 %; Xn, N; R41-43-48/22-50/53 5 % ≤ C < 10 %; Xi, N; R36-43-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %; Xi, N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi, N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	



Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
606-139-00-9	(S)-4-(3,4-diclorofenil)-3,4-diidro-2H-naftalen-1-one		444-830-5	124379-29-9	R53	R: 53 S: 61		
606-140-00-4	2-idrossi-1-(4-(2-idrossi-2-metilpropionil)benzil)fenil)-2-metilpropan-1-one		444-860-9	474510-57-1	Xn: R48/22 N: R50-53	Xn: N R: 48/22-50/53 S: (2-)22-36-60-61		
606-141-00-X	3-(metossicarbonil)-4-osso-3,4,5,6-tetraidro-2-piridinolo di sodio		418-410-7	—	Xi: R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
606-142-00-5	miscela di: (IRS,2SR,7SR,8SR,E) 9 e 10-etilidene-3-ossatridecilo[6.2.1.0(2 ⁷)]undecan-4-one; (IRS,2SR,7SR,8SR,Z)-10-etilidene-3-ossatridecilo[6.2.1.0(2 ⁷)]undecan-4-one; (IRS,2SR,7SR,8SR,Z)-9-etilidene-3-ossatridecilo[6.2.1.0(2 ⁷)]undecan-4-one		434-290-9	—	Xn: R22 N: R51-53	Xn: N R: 22-51/53 S: (2-)61		
607-580-00-X	7-cloro-1-(2,4-difluorfenil)-6-fluoro-1,4-diidro-4-osso-1,8-naftiridin-3-carbossilato di etile		422-360-1	100491-29-0	R43 N: R51-53	Xi: N R: 43-51/53 S: (2-)22-24-37-61		
607-618-00-5	menadione bisolfuro sodico; sale sodico dell'acido 1,2,3,4-tetraidro-2-metil-1,4-diossinaftalene-2-solfonico		204-987-0	130-37-0	Xi: R36/38 N: R50-53	Xi: N R: 36/38-50/53 S: (2-)24/25-60-61		
607-619-00-0	menadione bisolfuro nicotinamidico; acido 1,2,3,4-tetraidro-2-metil-1,4-diossinaftalene-2-solfonico, composto con nicotin-3-amide (1:1)		277-543-7	73581-79-0	Xi: R36/38 N: R50-53	Xi: N R: 36/38-50/53 S: (2-)24/25-60-61		
607-620-00-6	nitritriacetato di trisodio		225-768-6	5064-31-3	Carc. Cat. 3: R40 Xn: R22 Xi: R36	Xn R: 22-36-40 S: (2-)26-36/37-46	C ≥ 25 % Xn; R22-36-40 20 ≤ % C < 25 % Xn; R36-40 5 ≤ % C < 20 % Xn; R40	




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
607-621-00-1	milbemectina (ISO); [miscela di milbemectina A3 (n. CAS 51596-10-2) e milbemectina A4 (n. CAS 51596-11-3) (30:70)]		—	—	Xn; R20/22 N; R50-53	Xn; N R: 20/22-50/53 S: (2-)/46-60-61	C ≥ 25 %; Xn; N; R20/22-50/53 0,25 % ≤ C < 25 %; N; R50/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; N; R51/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %; R52/53	
607-622-00-7	2-etilesil-2-etilesanoato		231-057-1	7425-14-1	Repr. Cat. 3; R63	Xn R: 63 S: (2-)/36/37		
607-623-00-2	diisobutil fralato		201-553-2	84-69-5	Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62	T R: 61-62 S: 53-45	C ≥ 25 %; T; R61-62 5 % ≤ C < 25 %; Xn; R62	
607-624-00-8	acido perfluorottano solfonico; acido eptadecafluorottano-1-solfonico; [1] perfluorottano solfonato di potassio; eptadecafluorottano-1-solfonato di potassio; [2] perfluorottano solfonato di dietanolammina; [3] perfluorottano solfonato di ammonio; eptadecafluorottansolfonato di ammonio; [4] perfluorottano solfonato di litio; eptadecafluorottansolfonato di litio [5]	E	217-179-8 [1] 220-527-1 [2] 274-460-8 [3] 249-415-0 [4] 249-644-6 [5]	1763-23-1 [1] 2795-39-3 [2] 70225-14-8 [3] 29081-56-9 [4] 29457-72-5 [5]	Carc. Cat. 3; R40 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/25 Xn; R20/22 R64 N; R51-53	T; N R: 61-20/22-40-48/25-64-51/53 S: 53-45-61		
607-625-00-3	clodinafop-propargil (ISO)		—	105512-06-9	Xn; R22-48/22 R43 N; R50-53.	Xn; N R: 22-43-48/22-50/53 S: (2-)/24-36/37-46-60-61	C ≥ 25 %; Xn; N; R22-43-48/22-50/53 10 % ≤ C < 25 %; Xn; N; R43-48/22-51/53 2,5 % ≤ C < 10 %; Xi; N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 2,5 %; Xi; R43-52/53 0,001 % ≤ C < 0,25 %; Xi; R43	
607-626-00-9	1-(2,4-diclorofenil)-5-triclorometil-(1H)-1,2,4-triazol-3-carbossilato di etile		401-290-5	103112-35-2	Carc. Cat. 2; R45 N; R50-53	T; N R: 45-50/53 S: 53-45-60-61		



Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
607-627-00-4	4-nitrobenzenesolfonato di [(4S,5S)-4-benzil-2-osso-5-ossazolidinil]metile		416-360-0	162221-28-5	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
607-628-00-X	addotto dell'acido 4-osso-4-(p-tolilbutirico) con 4-etilmorfolina		419-240-6	171054-89-0	Xi: R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
607-629-00-5	acido [[2-metil-1-(1-ossopropossi)propossi](4-fenilbutil) fosfinil] acetico		419-270-1	123599-82-6	Xi: R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
607-630-00-0	3-(trimetossil)propil estere dell'acido acrilico		419-560-6	4369-14-6	Xn: R20 C: R34 R43 R52-53	C R: 20-34-43-52/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
607-631-00-6	miscela di: osso(fenil)acetato di 2-(2-(osso(fenil)acetil)ossi)etossi)etile; osso(fenil)acetato di (2-(2-idrossietossi)etile)		442-300-8	—	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-632-00-1	N-[3-(2,4-di-(1,1-dimetil-propil)-ferossi)-propil]-1-idrossi-5-(2-metilpropil-ossicarbonilammino)-naftamide		420-210-1	111244-14-5	R53	R: 53 S: 61		
607-633-00-7	5-[[4-cloro-6-(1-naftilammino)-1,3,5-triazin-2-il]ammino]-4-idrossi-3-[(E)-(4-metossi-2-solfonato(fenil)diazenil)-2,7-naftalen-disolfonato di trisodio		440-480-2	341026-59-3	Xi: R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		
607-634-00-2	(S)-(-)-2-acetossipropionilcloruro; acetato di (1S)-2-cloro-1-metil-2-ossoetile		420-610-4	36394-75-9	Xn: R22 C: R34 R43	C R: 22-34-43 S: (1/2-)23-26-36/37/39-45		
607-635-00-8	N-(3-propionato)-L-aspartato trisodico		422-090-4	172737-80-3	Xi: R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		



Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
607-636-00-3	propionato di 1-bromo-2-metilpropile		422-900-6	158894-67-8	R10 Carc.Cat.3; R40 C: R34 R43	C R: 10-34-40-43 S: (1/2)/7/9-8-23-26-36/ 37/39-45		
607-637-00-9	8-ammino-5-(4-[2-(solfonatoetossi)solfonil]fenilazo)nafthalen-2-solfonato disodico		423-730-5	250688-43-8	Xi: R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
607-638-00-4	2-butilortil estere dell'acido 2-idrossibenzoico		431-090-3	190085-41-7	R53	R: 53 S: 61		
607-639-00-X	acetato di 2-(2-osso-5-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-2,3-diidro-1-benzofuran-3-il)-4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenile		431-770-1	216698-07-6	R53	R: 53 S: 61		
607-641-00-0	acido 2-(formilammino)-3-tiofenecarbossilico; acido 2-formammido-3-tiofenecarbossilico		431-930-9	43028-69-9	Xn; R22 R43	Xn R: 22-43 S: (2-)22-24-37		
607-642-00-6	3,6,9-triaundecametilene-1,11-dimetacrilato		432-210-7	141631-22-3	N: R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
607-643-00-1	dimetil (2S)-2-idrossisuccinato		432-310-0	617-55-0	R10 Xi: R41 R43	Xi R: 10-41-43 S: (2-)24-26-37/39-43		
607-644-00-7	2,2-dimetil-6-metileneclodossan-carbossilato di metile		432-350-9	81752-87-6	Xi: R38	Xi R: 38 S: (2-)37		
607-645-00-2	2-(4-fluoro-6-(metil-(2-(solfatoetil)solfonil)etil)ammino)-1,3,5-triazin-2-ilammino)-5-idrossi-6-(4-metil-2-solfonatofenilazo)nafthalene-1,7-disolfonato di tetrasodio		432-550-6	243858-01-7	Xi: R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		



Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
607-646-00-8	2,4-dideossi-3,5-O-(1-metiletilidene)-1,1-dimetilestere di acido D-eritro-esanoico; 2-[(4R,6S)-6-(idrossimetil)-2,2-dimetil-1,3-diossan-4-yl]acetato di tetrz-butile		432-960-5	124655-09-0	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)25		
607-647-00-3	5-acetossi-2-(R,S)butirilossimetil-1,3-ossatolano		433-530-1	143446-73-5	Xn; R22 R43 N; R50	Xn; N R: 22-43-50 S: (2-)24-37-57-61		
607-649-00-4	acetato di [3-(clorocarbonil)-2-metilfenile]		433-690-0	167678-46-8	C; R35 R43	C R: 35-43 S: (1/2-)7/8-26-36/37/ 39-45		
607-650-00-X	2-metil-1,5-pentanodiammin-1,3-benzenedicarbossilato		433-910-5	145153-52-2	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-651-00-5	2-(nonanoilossi)benzenesolfonato di sodio		434-360-9	91125-43-8	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)24-26-37/39		
607-652-00-0	idrocloreuro di N ² -dodecanoil-L-argininato di etile		434-630-6	60372-77-2	Xi; R41 N; R50	Xi; N R: 41-50 S: (2-)26-39-61		
607-653-00-6	tetrakis(bis(2-idrossietil)metilammonio) 3-(4-(7-acetilammino-1-idrossi-3-solfonato-naftalen-2-ilazo)-5-metossi-2-solfonatofenilazo)-7-(4-ammino-3-solfonatofenilammino)-4-idrossinaftalene-2-solfonato		434-840-8	225786-91-4	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
607-654-00-1	(S)-3-idrossi-γ-butilirrolattone		434-990-4	7331-52-4	R43	Xi R: 43 S: (2-)23-24-37		




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
607-655-00-7	6,8-diclorooctanoato di etile		435-080-1	1070-64-0	R43 N: R51-53	Xi: N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
607-656-00-2	sale di sodio dell'acido 4-ammino-3,6-bis[[5-[[4-cloro-6-(2-metil-4-solfenil)ammino]-1,3,5-triazin-2-il]ammino]-2-solfenil]azo]-5-idrossi-2,7-naftalendisolfonico		435-350-7	141250-43-3	Xi: R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
607-657-00-8	7-(4-(4-(3-(2-solfiatoetansolfonil)fenilammino)-6-(4-(2-solfatoetansolfonil)fenilammino)-1,3,5-triazin-2-ilammino)-2-ureidofenilazo)naftalene-1,3,6-trisolfonato di pentasodio		436-920-8	172399-10-9	Xi: R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
607-658-00-3	sale di litio, potassio e sodio dell'acido 3,10-diammino-6,13-dicloro-2-((6-((4-(1,1-dimetilfenil)fenil)solfonil)ammino)-2-naftalenil)solfonil)-4,11-trifenodiosazindisolfonico		440-770-9	371921-63-0	Xi: R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		
607-659-00-9	sale pentasodico dell'acido N-[5-[[4-[[3-[[amminocarbonil]ammino]-4-[[3,6,8-trisolfonato]naftalen-2-il]azo]fenilammino]-6-cloro-1,3,5-triazin-2-il]ammino]-2-solfonato-4-[[4-[[2-(ossisolfonato)etil] solfonil]fenil]azo]fenil]-3-amminopropoico		442-030-0	321912-47-4	Xi: R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
607-660-00-4	2-{4-[4-[4-fluoro-6-(2-(2-vinilsolfoniletossietil)ammino)-1,3,5-triazin-2-ilammino]fenilazo]fenilazo]naftalene-4,6,8-trisolfonato, sale di trisodio		442-230-8	321679-52-1	Xi: R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
607-661-00-X	1,1-dimetilil 4'-(bromometil)-bifenil-2-carbossilato		442-850-9	114772-40-6	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)22-24-37-61		
607-662-00-5	2-(acetilammino)-3-cloropropionato di metile		442-860-3	87333-22-0	R43 N: R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
607-663-00-0	naftalene-2,6-dicarbossilato di bis(2-etiletil)		442-980-6	127474-91-3	R53	R: 53 S: 61		
607-664-00-6	2-clorosolfonil-4-(metansolfonilamminometil) benzoato di metile		443-120-2	393509-79-0	Xi; R41 N: R51-53	Xi; N R: 41-51/53 S: (2-)26-39-61		
607-665-00-1	trans-metil-2-etil-but-2-enoato		443-150-6	101226-85-1	R10	R: 10 S: 23		
607-666-00-7	acido (2S)-5-(benzilossi)-2-(1,3-diosso-1,3-diidro-2H-isindol-2-il)-5-ossopentanoico		443-560-5	88784-33-2	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
607-667-00-2	carbonato di cloro-1-etilciclosile		444-950-8	99464-83-2	Muta.Cat.3; R68 R43	Xn R: 43-68 S: (2-)23-36/37		
607-668-00-8	trans-2-isopropil-5-carbossi-1,3-diossano		445-770-2	42031-28-7	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
607-669-00-3	(9-acetossi-3,8,10-trietil-7,8,10-trimetil-1,5-diossa-9-aza-spiro[5,5]undec-3-il)ottadecanoato di metile		445-990-9	376588-17-9	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		



Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
607-670-00-9	ossalato di dibutil-3-(4-(5-ammonio-2-butil)benzofuran-3-il)-carbonil]fenossi]propil ammonio; diossalato di (5-ammino-2-butilbenzofuran-3-il) [4-(3-dibutilamminopropossi)fenil]metanone		448-700-9	500791-70-8	Xn; R48/22 Xi; R41 R43 N; R50-53	Xn; N R: 41-43-48/22-50/53 S: (2-)22-26-36/37/39-60-61	C ≥ 10 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53 5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53	
607-671-00-4	1,4-dietossicarbonilcicloesano		417-310-0	72903-27-6	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
607-672-00-X	miscela di: 2-idrossi-3-(metacriloilossi) propil (2-benzoi)benzoato; 1-idrossimetil-2-(metacriloilossi)etil (2-benzoi)benzoato; x-idrossi-y-(metacriloilossi)propil(o -etil) (2-benzoi)benzoato		419-000-0	—	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
607-673-00-5	tosilato di 1-etil-5,6,7,8-tetraidrochinolino		419-570-0	—	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)61		
607-674-00-0	branched C ₁₀ -alkyl benzoates		421-090-1	131298-44-7	Xn; R20	Xn R: 20 S: (2-)23		
607-675-00-6	miscela di: acido cis-9-ottadecendioico; acido cis-9-cis-12-ottadecadiendioico; acido esadecendioico; acido ottadecendioico		422-260-8	—	Xi; R41 N; R50-53	Xi; N R: 41-50/53 S: (2-)26-39-60-61		



Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
607-676-00-1	miscela di: acido 2-metilnonanoico; acido 2,4-dimetil-4-metossicarbonilundecanoico; acido 2,4,6-trimetil-4,6-dimetossicarboniltridecanoico; acido 8,9-dimetil-8,9-dimetossicarbonilsedecanoico		423-670-1	—	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)24-26-37/39		
607-677-00-7	2,5-diossopirrolidin-1-il N-([metil]2-(1-metiletil)-4-tiazolil)metilamminocarbonil-L-valinato		424-660-8	—	Xn; R48/22 Xi; R41 R43	Xn R: 41-43-48/22 S: (2-)22-26-36/37/39		
607-678-00-2	miscela di: etil (2R,3R)-3-isopropilbicio[2.2.1]ept-5-ene-2-carbossilato; (2S,3S)-3-isopropilbicio[2.2.1]ept-5-ene-2-carbossilato di etile		427-090-8	—	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)23-25-36/37-61		
607-679-00-8	miscela di: di(acetato) di 3-[5-[3-(4-(1,6-diidro-2-idrossi-4-metil-1-[3-(metilammonio)propil]-6-osso-3-piridilazo)benzammido)fenilazo]-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-osso-1-piridil]propil(metil)ammonio; di(acetato) di 3-[5-[4-(3-(1,6-diidro-2-idrossi-4-metil-1-[3-(metilammonio)propil]-6-osso-3-piridilazo)benzammido)fenilazo]-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-osso-1-piridil]propil(dimetil)ammonio; di(acetato) di 3-[5-[3-(4-(1-[3-(dimetilammonio)propil]-1,6-diidro-2-idrossi-4-metil-6-osso-3-piridilazo)benzammido)fenilazo]-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-osso-1-piridil]propil(dimetil)ammonio		431-440-5	—	Xi; R41 N; R51-53	Xi; N R: 41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		



Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
607-680-00-3	(6-[2-[4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-[metil(metilsolfonil)amminopirimidin-5-il]vinil](4S,6S)-2,2-dimetil[1,3]diossan-4-il]acetato di <i>terz</i> -butile		432-810-9	—	R53	R: 53 S: 61		
607-681-00-9	miscela di: acido 9-nonil-10-ottil-19-carbonilosiesadecilnonadecanoico; acido 9-nonil-10-ottil-19-carbonilosiosettiadecilnonadecanoico; 9-nonil-10-ottilnonadecanoato di diesadecile; 9-nonil-10-ottilnonadecanoato di 1-ottadecile e 19-esadecile; 9-nonil-10-ottilnonadecanoato di diottadecile		432-910-2	—	R53	R: 53 S: 61		
607-682-00-4	miscela complessa risultante dalla reazione di colofonia (gomma resina cinese) con acido acrilico		434-230-1	144413-22-9	R53	R: 53 S: 61		
607-683-00-X	miscela di: 3-((1E)-2-metilprop-1-enil)-2-dimetilcipropan-carbossilato di metile; 3-((1Z)-2-metilprop-1-enil)-2,2-dimetilcipropan-carbossilato di metile (20:80)		435-450-0	—	R43 N: R51-53	Xi: N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
607-684-00-5	alcheni, C ₁₂₋₁₄ , prodotti di idroformilazione, residui di distillazione, C-(solfobutandioati di idrogeno), sali disodici		435-660-2	243662-67-1	Xi: R38 R43	Xi R: 38-43 S: (2-)24-37		
607-685-00-0	2-coccoliossietansolfonato di ammonio		441-050-7	—	Xi: R38-41	Xi R: 38-41 S: (2-)26-37/39		



Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
607-686-00-6	6,6'-bis(diazo-5,5',6,6'-tetraidro-5,5'-drosso)metilene-bis(5-(6-diazo-5,6-didro-5-osso-1-naftilsofomilossi)-6-metil-2-fenilene)](naftalene-1-solfonato)		441-550-5	—	E: R2 F: R11 Carc. Cat. 3; R40	E: Xn R: 2-11-40 S: (2-)7-22-36/37		
607-687-00-1	miscela di: 2-{3,6-bis-[(2-etilfenil)-metilammino]-xantilio-9-il]-benzenesolfonato (2-10 %); 2-{3,6-bis-[(2,3-dimetilfenil)-metilammino]-xantilio-9-il]-benzenesolfonato(2-10 %); 2-{3,6-bis-[(2,4-dimetilfenil)-metilammino]-xantilio-9-il]-benzenesolfonato(2-10 %); 2-{3,6-bis-[(2,5-dimetilfenil)-metilammino]-xantilio-9-il]-benzenesolfonato(2-10 %); 2-{3-[(2,3-dimetilfenil)-metilammino]-6-[(2-etilfenil)-metilammino]-xantilio-9-il]-benzenesolfonato (7-20 %); 2-{3-[(2,4-dimetilfenil)-metilammino]-6-[(2-etilfenil)-metilammino]-xantilio-9-il]-benzenesolfonato (7-20 %); 2-{3-[(2,5-dimetilfenil)-metilammino]-6-[(2-etilfenil)-metilammino]-xantilio-9-il]-benzenesolfonato (7-20 %); 2-{3-[(2,3-dimetilfenil)-metilammino]-6-[(2,4-dimetilfenil)-metilammino]-xantilio-9-il]-benzenesolfonato (7-20 %);		442-800-6	—	Xi: R38 N: R51-53	Xi: N R: 38-51/53 S: (2-)37-61		




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
	2-{3-[(2,3-dimetilfenil)-metilammino]-6-[(2,5-dimetilfenil)-metilammino]-xantilio-9-il}-benzenesolfonato (7-20 %); 2-{3-[(2,4-dimetilfenil)-metilammino]-6-[(2,5-dimetilfenil)-metilammino]-xantilio-9-il}-benzenesolfonato (7-20 %)							
607-688-00-7	cloruro di (R)-1-cicloesa-1,4-dienil-1-metossicarbonil-metilammonio		444-320-2	—	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)		
607-689-00-2	miscela di: 1,4-dimetilcicloesancarbossilato di metile («isomero para» comprendente isomeri <i>cis</i> - e <i>trans</i> -); 1,3-dimetilcicloesancarbossilato di metile («isomero meta» comprendente isomeri <i>cis</i> -e <i>trans</i> -)		444-920-4	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
607-690-00-8	[2S,2S']-6,6,6'-tetrametossi-2,2'-[N,N'-bis(trifluoroacetil)-S,S'-bi(L-omocisteinil) dimmino]diesanoato di dimetile		432-860-1	255387-46-3	R43	Xi R: 43 S: (2-)2+37		
607-691-00-3	sali di magnesio, acidi grassi, C ₁₆₋₁₈ e C ₁₈ insaturi, ramificati e lineari		448-690-6	—	R53	R: 53 S: 61		
607-692-00-9	sali di zinco, acidi grassi, C ₁₆₋₁₈ e C ₁₈ insaturi, ramificati e lineari		446-470-4	—	R53	R: 53 S: 61		




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
607-693-00-4	2-(1-(diethylamminoidrossifenil)-metanoli)benzoato di etile		443-860-6	302776-68-7	R53	R: 53 S: 61		
607-694-00-X	5,5-difenil-2-isosazolin-3-carbossilato di etile		443-870-0	163520-33-0	Xn: R22 R43 N: R50-53	Xn: N R: 22-43-50/53 S: (2-)22-36/37-60-61		
608-042-00-7	idrobromuro di (S)-2,2-difenil-2-(3-pirrolidinil)acetone nitrile		421-810-4	194602-27-2	Xn: R22 Xi: R41 R43 N: R51-53	Xn: N R: 22-41-43-51/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
608-059-00-X	5-ammino-1-(2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenil)-1H-pirazol-3-carbonitrile		421-240-6	120068-79-3	N: R51-53	N R: 51/53 S: 22-61		
608-060-00-5	5-metil-2-[(2-nitrofenil)ammino]-3-tiofencarbonitrile		421-300-1	138564-59-7	N: R50-53	N R: 50/53 S: 22-60-61		
608-062-00-6	2-fluoro-4-idrossibenzonitrile		422-810-7	82380-18-5	Xn: R22 Xi: R41 N: R51-53	Xn: N R: 22-41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		
608-063-00-1	(S)-α-idrossi-3-fenossi-benzeneacetone nitrile		441-070-6	61826-76-4	T: R25 Xi: R41 R43 N: R50-53	T: N R: 25-41-43-50/53 S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-60-61		
608-064-00-7	metilsolfato di cianometiltrimetilammonio		433-720-2	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
609-069-00-7	muschio chetone; 3,5-dinitro-2,6-dimetil-4-terz-butilacetofenone; 4'-terz-butil-2',6'-dimetil-3',5'-dinitroacetofenone		201-328-9	81-14-1	Carc. Cat. 3; R40 N: R50-53	Xn: N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61		




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
611-154-00-9	5-benzammido-4-idrossi-3-(4-metil-2-solfonato)fenilazo)naftalen-2,7-disolfonato di trisodio		403-670-6	92408-46-3	R52-53	R: 52/53 S: 61		
611-155-00-4	4,4'-ossibis(benzenesolfonilazide)		431-850-4	7456-68-0	E: R3 F: R11 Xn: R48/22 N: R50-53	E; Xn; N R: 3-11-48/22-50/53 S: (2-)14-22-33-35-36-60-61		
611-156-00-X	4-[4-[7-(4-carbossilatoanilino)-1-idrossi-3-solfonato-2-naftilazo]-2,5-dimetossifenilazo]benzoato di triammonio		432-270-4	221354-37-6	Repr. Cat. 3; R62 Xn: R48/22 N: R51-53	Xn; N R: 48/22-62-51/53 S: (2-)36/37-61		
611-157-00-5	acido benzenesolfonico, 3,3'-(metilenebis((diidrossifenilene)azo))bis, sale di potassio e sodio; 3-[(E)-(6-(3,4-diidrossi-2-[(Z)-(3-solfonato)fenil]diazetil)benzil)-2,3-diidrossifenil]diazetil]benzenesolfonato di potassio e sodio		432-590-4	243869-48-9	Xi; R36 R52-53	Xi R: 36-52/53 S: (2-)26-61		
611-158-00-0	miscela di reazione di: 2,3,4,2',3',4'-esadrossi-5,5',7-diacetil-difenilmetano e 6-diazolo-5,6-diidro-5-osso-1-naftalensolfonilcloruro e 3-diazo-3,4-diidro-6-metossi-4-osso-1-naftalensolfonilcloruro		421-520-8	—	F: R11 R53	F R: 11-53 S: (2-)3-12-16-33-61		
611-159-00-6	4-ammino-6-((4-(2,4-diamminofenil)azo)fenilsolfammoil)fenilazo)-5-idrossi-3-((4-nitrofenil)azo)naftalen-2,7-disolfonato disodico		421-880-6	—	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
611-160-00-1	miscela di: 1,1,1-tris(fenil-4'-(3''-diazio-3'',4''-diidro-4''-osso-naftalen-1''-solfonato)etano); 1,1,1-tris(fenil-4'-(6''-diazio-5'',6''-diidro-5''-osso-naftalene-1''-solfonato)etano); prodotto di reazione di 1,1,1-tris(p-idrossifenil)etano con 6-diazo-5,6-diidro-5-osso-1-naftil-solfonilcloruro e 3-diazo-3,4-diidro-4-osso-1-naftil-solfonilcloruro (2:1); prodotto di reazione di 1,1,1-tris(p-idrossifenil)etano con 6-diazo-5,6-diidro-5-osso-1-naftil-solfonilcloruro e 3-diazo-3,4-diidro-4-osso-1-naftil-solfonilcloruro (1:2)		422-760-6	—	E: R11 R53	F R: 11-53 S: (2-)3-12-33-61		
611-161-00-7	[1,2'-(2-(8-ammino-3,5-disolfonatonafthalen)azo)-(4'-nitrobenzen)diolato-O,O,N] [(Z)-2,2-((fenilcarbamoil)prop-1'-enil)azo)-5-solfamoilbenzen]diolato-O,O,N]cromato (III) trisodico		423-100-1	—	Xi: R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
611-162-00-2	2,4-bis(((2-(dimetilammonio)etilossi)carbomil)fen-2-ilazo)benzene-1,3-diobis(metansolfonato)		429-600-4	—	Xn: R22 Xi: R41 N: R51-53	Xn: N R: 22-41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		
611-163-00-8	2,4-bis(((2-(dimetilammonio)etilossi)carbomil)fen-2-ilazo)benzene-1,3-dioli solfato		429-610-9	—	Xn: R22 Xi: R41 N: R51-53	Xn: N R: 22-41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		



Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
611-164-00-3	miscela di: 2,2'-dimetil-2,2'-azobutanonitrile; 2-metilpentanonitrile-2-azo-2'-(2'-metilpropanonitrile); 2,2'-dimetil-2,2'-azoepianonitrile; 2-metileptanonitrile-2-azo-2'-(2'-metilpropanonitrile); 2-metileptanonitrile-2-azo-2'-(2'-metilbutanonitrile)		429-710-2	—	R10 R32 R44 Xn: R22 N: R51-53	Xn: N R: 10-22-32-44-51/53 S: (2-)12-15-16-47-51-61		
611-165-00-9	miscela di: 4-ammino-6-(5-(2,6-difluorpirimidin-4-ilammino)-2-solfonato)fenilazo)-5-idrossi-3-(4-(solfatoetilsolfonil)fenilazo)-natale-2,7-disolfonato di tetrasodio; 4-ammino-6-(5-(4,6-difluorpirimidin-2-ilammino)-2-solfonato)fenilazo)-5-idrossi-3-(4-(2-solfatoetilsolfonil)fenilazo)naftalene-2,7-disolfonato di tetrasodio		431-830-5	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
611-166-00-4	miscela di: 4-ammino-5-idrossi-3-(E)-4-[2-(solfonatoossi)etilsolfonil]fenilazo)-6-(E)-2-solfonato-4-[2-(solfonatoossi)etilsolfonil]fenilazo)naftalen-2,7-disolfonato di tetrasodio; 4-ammino-5-idrossi-3-(E)-4-[2-(solfonatoossi)etilsolfonil]fenilazo)-6-(E)-2-solfonato-4-(vinilsolfonil)fenilazo)naftalen-2,7-disolfonato di tetrasodio; 4-ammino-5-idrossi-6-(E)-2-solfonato-4-[2-(solfonatoossi)etilsolfonil]fenilazo)-3-[(E)-4-(vinilsolfonil)fenilazo)naftalen-2,7-disolfonato di tetrasodio		432-100-9	—	Xi: R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
611-167-00-X	bis[tris(2-idrossietil)ammonio][6-amilino-4'-(4,8-disolfonato-2-naftilazo)-5'-metil-3-solfonato-naftalen-2-azobenzene-1,2'-diolato]cuprato(II) di sodio		435-240-9	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
611-168-00-5	miscela di: acido 3-[[4-cloro-6-[[7-[(1,5-disolfo-2-naftalenil)azo]-8-idrossi-3,6-disolfo-1-naftalenil]ammino]-1,3,5-triazin-2-il]ammino]-5-[[4-cloro-6-[[8-idrossi-3,6-disolfo-7-(2-solfonofenil)azo]-1-naftalenil]ammino]-1,3,5-triazin-2-il]ammino]benzoico; acido 3,5-bis[[4-cloro-6-[[7-[(1,5-disolfo-2-naftalenil)azo]-8-idrossi-3,6-disolfo-1-naftalenil]ammino]-1,3,5-triazin-2-il]ammino]benzoico		435-440-6	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2)-22-26-39		
611-169-00-0	5-(2-carbossifenilazo)-6-idrossinaftalen-2-solfonato di sodio		435-800-2	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
611-170-00-6	miscela di: 2-((1-(2-idrossi-κ-O-5-(2-solfonatoetansolfonil)fenilazo-κ-N ²)-1-fenilmetil)azo-κ-N ¹)-4-solfonatobenzoato(5-)-κ-O)cuprato(II) di trisodio; 2-((1-(5-etenesolfonil-2-idrossi-κ-O-fenilazo-κ-N ²)-1-fenilmetil)azo-κ-N ¹)-4-solfonatobenzoato-κ-O-(5-))cuprato(II) di sodio		435-880-9	—	R52-53	R: 52/53 S: 22-61		




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
611-171-00-1	miscela di: 3-(5-(2,6-difluoropirimidin-4-ilammino)-2-solfonato)fenilazo)-5-(4-fluoro-6-morfolin-4-il-1,3,5-triazin-2-ilammino)-4-idrossi-2,7-naftalendisolfonato di trisodio; 3-(5-(4,6-difluoropirimidin-2-ilammino)-2-solfonato)fenilazo)-5-(4-fluoro-6-morfolin-4-il-1,3,5-triazin-2-ilammino)-4-idrossi-2,7-naftalendisolfonato di trisodio		436-890-6	—	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
611-172-00-7	miscela di: 6-ammino-3-((2,5-dietossi-4-(3-osofonofenil)azo)fenil)azo-4-idrossi-2-naftalendisolfonato di triammonio; 3-((4-(7-ammino-1-idrossi-3-solfonafalen-2-il)azo)-2,5-dietossifenil)azo)benzoato di diammonio		438-310-7	—	E; R2 Repr. Cat. 3; R62 Xn; R22-48/22 R52-53	E; Xn R: 2-22-48/22-62-52/53 S: (2-)22-35-36/37-61		
611-173-00-2	miscela di: sale trisodico dell'acido 3-[3-carbamoil-5-(5-(4-cloro-6-[4-(2-solfonatoossietil-solfoni)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilammino)-2-solfonato)fenilazo)-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-ossol-1-piridil]propanoico; sale disodico dell'acido 3-[3-carbamoil-5-(5-(4-cloro-6-[4-(vinilsolfoni)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilammino)-2-solfonato)fenilazo)-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-ossol-1-piridil]propanoico		440-510-4	—	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)22-26-36/37/39		




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
611-174-00-8	miscela di: sale sodico dell'acido 3-[5-(4-etenesolfonil)butirilammino]-2-solfonilazolo]-5-(4-cloro-1,6-(4-(3-ammino-5-idrossi-2,7-disolfonafalen-4-ilazo)-3-solfonilammino)-1,3,5-triazin-2-ilammino)-4-idrossinafalen-2,7-disolfonico; sale sodico dell'acido 3-[5-(4-(2-cloroetanossil)butirilammino)-2-solfonilazolo]-5-(4-cloro-1,6-(4-(3-ammino-5-idrossi-2,7-disolfonafalen-4-ilazo)-3-solfonilammino)-1,3,5-triazin-2-ilammino)-4-idrossinafalen-2,7-disolfonico		442-290-5	457624-86-1	Xi: R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
611-175-00-3	miscela di: 5-(4-cloro-6-[N-etil-(3-(2-solfonatoossietil)solfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilammino)-4-idrossi-3-[4-(vinilsolfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disolfonato di trisodio; 5-(4-cloro-6-[N-etil-3-(vinilsolfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilammino)-4-idrossi-3-[4-(2-(solfonatoossietil)solfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disolfonato di trisodio; 5-(4-cloro-6-[N-etil-3-(vinilsolfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilammino)-4-idrossi-3-[4-(vinilsolfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disolfonato di sodio; 5-(4-cloro-6-[N-etil-3-(2-(solfonatoossietil)solfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilammino)-3-[4-(2-(solfonatoossietil)solfonil)fenilazo]-4-idrossinafalen-2,7-disolfonato di tetrasodio		444-050-5	—	Xi: R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
611-176-00-9	estere di 2,6-bis(2,3,4-tridrossibenzi)-p-cresolo con 6-diazo-5,6-didro-5-osso-1-naftalensolfonato		444-250-2	—	E: R2 F: R11 N: R51-53	E: N R: 2-11-51/53 S: (2)-22-61		
611-177-00-4	miscela di: bis[6-anilino-3,5'-disolfonato]nafalen-2-azobenzen-1,2'-diolato]cobaltato(III) di pentasodio; [6-anilino-3,5'-disolfonato]nafen-2-azobenzen-1,2'-diolato] [6-anilino-5'-solfamoil-3-solfonato]nafen-2-azobenzen-1,2'-diolato]cobaltato(III) di tetrasodio; bis[6-anilino-5'-solfamoil-3-solfonato]nafen-2-azobenzen-1,2'-diolato]cobaltato(III) di trisodio		444-290-0	508202-43-5	Xi: R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2)-22-24-26-37/39-61		
611-178-00-X	miscela di: 4-ammino-5-idrossi-3-(E)-4-[2-(solfonatoossi)etil]solfonil]fenilazo)-6-(E)-2-solfonato-4-[2-(solfonatoossi)etil]solfonil]fenilazo]nafen-2,7-disolfonato di pentasodio; 4-ammino-5-idrossi-3-(E)-4-[2-(solfonatoossi)etil]solfonil]fenilazo)-6-(E)-2-solfonato-4-(vinil-solfonil]fenilazo]nafen-2,7-disolfonato di tetrasodio; 4-ammino-5-idrossi-6-[(E)-2-solfonato-4-[2-(solfonatoossi)etil-solfonil]fenilazo)-3-(E)-4-(vinil-solfonil]fenilazo]nafen-2,7-disolfonato di tetrasodio;		445-280-9	—	Xi: R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2)-24-26-37/39-61		



Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
611-179-00-5	4-ammino-5-idrossi-3-[(E)-4-(vinilsolfonil)fenilazo]-6-[(E)-2-solfonato-4-(vinilsolfonil)fenilazo]-nafalen-2,7-disolfonato di trisodio; 4-ammino-5-idrossi-3-[(2-idrossietilsolfonil)-fenilazo]-6-[(E)-2-solfonato-4-(vinilsolfonil)fenilazo]nafalen-2,7-disolfonato di trisodio; 4-ammino-5-idrossi-3-[(E)-4-(vinilsolfonil)fenilazo]-6-[(2-solfonato-4-(2-idrossietilsolfonil)fenilazo)nafalen-2,7-disolfonato di trisodio]		450-010-8	—	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		
611-180-00-0	ferro, complessi con 4-amminobenzenzolfonammide diazotata, 3-acido aminobenzenzolfonico diazotato, 3-ammino-4-idrossibenzenzolfonammide diazotata, 3-ammino-4-idrossi-N-fenilbenzenzolfonammide diazotata, acido 5-ammino-2-(fenilammino) benzenzolfonico diazotato e resorcinolo, sali sodici		417-850-7	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 22-61		




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
612-238-00-8	cloruro di (3-cloro-2-idrossipropil)trimetilammonio ...%	B	222-048-3	3327-22-8	Carc. Cat. 3; R40 R52-53	Xn R: 40-52/53 S: 36/37-61		
612-239-00-3	bifenil-3,3',4,4'-tetrailtetraammina; diamminobenzidina		202-110-6	91-95-2	Carc. Cat. 2; R45 Mutua. Cat. 3; R68	T R: 45-68 S: 53-45		
612-240-00-9	pirimetanil (ISO); N-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)anilina		—	53112-28-0	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
612-241-00-4	piperazina, cloridrato; [1] piperazina, dicloridrato; [2] fosfato di piperazina [3]		228-042-7 [1] 205-551-2 [2] 217-775-8 [3]	6094-40-2 [1] 142-64-3 [2] 1951-97-9 [3]	Repr. Cat. 3; R62-63 Xi; R36/38 R42/43 R52-53	Xn R: 36/38-42/43-62-63-52/53 S: (1/2)-22-36/37-45-63-61		
612-242-00-X	ciprodinil (ISO); 4-ciclopropil-6-metil-N-fenilpirimidin-2-ammina		—	121552-61-2	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2)-24-37-46-60-61	C ≥ 2,5 %; Xi; N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi; N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
612-243-00-5	2-idrossi-2-fenilacetato di (1S-cis)-4-(3,4-diclorofenil)-1,2,3,4-tetraidro-N-metil-1-naftalenammina		420-560-3	79617-97-3	Xi; R41 N; R50-53	Xi; N R: 41-50/53 S: (2)-26-39-60-61	C ≥ 10 %; Xi; N; R41-50/53 5 % ≤ C < 10 %; Xi; N; R36-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %; N; R50/53 0,25 % ≤ C < 2,5 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
612-244-00-0	idrocloreuro di 3-(piperazin-1-il)benzo[d]isotiazolo		421-310-6	87691-88-1	Repr. Cat. 3; R62 Xn; R22 Xi; R36 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-36-43-62-50/53 S: (2)-22-26-36/37/39-60-61		
612-245-00-6	idrocloreuro di 2-etilfenilidrazina		421-460-2	19398-06-2	Carc. Cat. 3; R40 T; R48/25 Xn; R22 Xi; R41 R43 N; R50-53	T; N R: 22-40-41-43-48/25-50/53 S: (1/2)-22-26-36/37/39-45-60-61	C ≥ 25 %; T; N; R22-40-41-43-48/25-50/53 10 % ≤ C < 25 %; T; N; R40-41-43-48/25-50/53 5 % ≤ C < 10 %; Xn; N; R36-40-43-48/22-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %; Xn; N; R40-43-48/22-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xn; N; R40-43-48/22-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	



Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
612-246-00-1	cloruro di (2-clorotil)(3-idrossipropil)ammonio	E	429-740-6	40722-80-3	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R48/22 R43 R52-53	T R: 45-46-43-48/22-52/53 S: 53-45-61		
612-247-00-7	N-[3-(1,1-dimetiltil)-1H-pirazol-5-il]-N'-idrossi-4-nitrobenzencarbossidamide		423-530-8	152828-23-4	T; R48/25 Xn; R22 R52-53	T R: 22-48/25-52/53 S: (1/2-)22-36-45-61		
612-248-00-2	prodotto di reazione di difenilammina, fenotiazina e alcheni, ramificati (ricco di C ₈₋₁₀ , C ₉)		439-540-0	—	Xi; R38 R43 R53	Xi R: 38-43-53 S: (2-)24-37-61		
612-249-00-8	4-[(3-clorofenil)(1H-imidazol-1-il)metil]-1,2-benzendiammina diidrocloreuro		425-030-5	159939-85-2	Repr. Cat. 3; R62 Xn; R22 C; R34 R43 N; R51-53	C; N R: 22-34-43-62-51/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		
612-250-00-3	cloruro di cloro-N,N-dimetilformimino	E	425-970-6	3724-43-4	R14 Repr. Cat. 2; R61 Xn; R22 C; R35	T; C R: 61-14-22-35 S: 53-45		
612-251-00-9	cloruro di cis-1-(3-cloroalil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano		426-020-3	51229-78-8	F; R11 Repr. Cat. 3; R63 Xn; R22 Xi; R38 R43 N; R51-53	F; Xn; N R: 11-22-38-43-63-51/53 S: (2-)7-22-33-36/37-61		
612-252-00-4	imidacloprid (ISO); 1-(6-cloropiridin-3-ilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenammina		428-040-8	138261-41-3	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)22-57-60-61		
612-253-00-X	7-metossi-6-(3-morfolin-4-il-propossi)-3H-chinazolin-4-one; [contenente < 0,5 % formamide (n. CE 200-842-0)]		429-400-7	199327-61-2	R52-53	R: R52/53 S: 61		




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
612-253-01-7	7-metossi-6-(3-morfolin-4-ilpropossil)-3H-chinazolin-4-one; [contenente ≥ 0,5 % formamide (n. CE 200-842-0)]		429-400-7	199327-61-2	Repr. Cat. 2; R61 R52-53	T R: 61-52/53 S: 53-45-61		
612-254-00-5	prodotti di reazione della diisopropanolammina con formaldeide (1.4)		432-440-8	220444-73-5	Carc. Cat. 3; R40 Xn; R22 C; R34 R43 N; R51-53	C; N R: 22-34-40-43-51/53 S: (1/2-)13-25-26-36/37/ 39-45-61		
612-255-00-0	1-(3-metossipropil)-4-piperidinammina		431-950-8	179474-79-4	Xn; R21/22 C; R34 R52-53	C R: 21/22-34-52/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
612-256-00-6	(S)-2-[(2'-cianobifenil-4-ilmetil)pentanolammino]-3-metilbutirato di benzile		427-470-3	137864-22-3	Xn; R22 R43	Xn R: 22-43 S: (2-)36/37		
612-257-00-1	diidrogenofosfato di tripropilammonio		433-700-3	35687-90-2	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)22		
612-259-00-2	N-etil-3-trimetossisilil-2-metilpropanammina		437-720-3	227085-51-0	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
612-261-00-3	3,5-dicloro-2-fluoro-4-(1,1,2,3,3,3-esaffluoropropossil)ammina		441-190-9	121451-05-6	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61	C ≥ 25 %; Xn, N; R22-43-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; Xi, N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi, N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
612-265-00-5	acetato di bis(2-idrossietil)-(2-idrossipropil)ammonio		444-360-0	191617-13-7	R52-53	R: 52/53 S: 61		
612-266-00-0	3-cloro-4-(3-fluorobenzilossi)anilina		445-590-4	202197-26-0	Muta. Cat. 3; R68 Xn; R22-48/22 N; R50-53	Xn; N R: 22-48/22-68-50/53 S: (2-)22-36/37-60-61		




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
612-267-00-6	bis(alchile C ₁₆₋₁₈ di sego idrogenato)idrossilammina		418-370-0	—	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)36/37-61		
612-269-00-7	miscela di: 1-[di(4-ottilfenil)amminometil]-5-metil-1H-benzotriazolo; 1-[di(4-ottilfenil)amminometil]-4-metil-1H-benzotriazolo; miscela di: N-[(5-metil-1H-benzotriazol-1-il)metil]-4-ottil-N-(4-ottilfenil)anilina; N-[(4-metil-1H-benzotriazol-1-il)metil]-4-ottil-N-(4-ottilfenil)anilina		420-720-2	—	R53	R: 53 S: 22-61		
612-270-00-2	cloridrato di 4-ciano benzilammine dell'acido (S)-azetidina-2-carbossilico		433-010-2	—	Xn; R22 R43 R52-53	Xn R: 22-43-52/53 S: (2-)22-36/37-61		
612-271-00-8	miscela di: 2-[(4-(5,6-diclorobenzotiazol-2-ilazo)fenil)etilammino]benzoato di etile; 2-[(4-(6,7-diclorobenzotiazol-2-ilazo)fenil)etilammino]benzoato di etile		434-970-5	160987-57-5	R53	R: 53 S: 61		
612-272-00-3	(η-6-2-(2-(1,2-dicarbossilatoetilammino)etilammino)butan-1,4-dioato(4-)) di ferro(3+) e ammonio, monoidrato		435-210-5	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
612-273-00-9	fluoruro di alchile (di olio di colza), bis(2-idrossietil)ammonio		435-650-8	—	Xn; R22 C; R35 N; R50-53	C; N R: 22-35-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
612-274-00-4	acetato di (R,S)-1-[2-ammino-1-(4-metossifenil)etil]cicloesano		445-750-3	—	Xn; R22 Xi; R41 R43 R52-53	Xn R: 22-41-43-52/53 S: (2-)22-24-26-37/39-61		
612-275-00-X	acidi grassi, C ₁₈ -insaturi, dimeri, prodotti di reazione con 1-piperazin-etanamina e tall oil		447-880-6	206565-89-1	Xi; R38-41 R43 N; R50-53	Xi; N R: 38-41-43-50/53 S: (2-)23-26-36/37/39-60-61	C ≥ 20 %; Xi; N; R38-41-43-50/53 10 % ≤ C < 20 %; Xi; N; R41-43-50/53 5 % ≤ C < 10 %; Xi; N; R36-43-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %; Xi; N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi; N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
612-276-00-5	prodotti di reazione del sale disodico dell'acido 1-ammino-4-[[4-ammino-2-solfonil]ammino]-9,10-diidro-9,10-diosso-2-antracenesolfonico con idrogenosolfato di 2-[[3-[(4,6-dicloro-1,3,5-triazin-2-il)etilammino]fenil]solfonil]etile, sali di sodio		451-430-4	500717-36-2	Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)22-24-26-36/37/39-61		
612-277-00-0	miscela di: 4-ammino-3-(4-etenosolfonil-2-solfonato)fenilazolo)-5-idrossi-6-(5-(4-cloro-6-[4-(2-solfonatoossietanesolfonil)fenil]ammino)-1,3,5-triazin-2-ilammino)-2-solfonato)fenilazolo)naftalen-2,7-disolfonato di potassio/sodio; 4-ammino-5-idrossi-6-(5-(4-cloro-6-[4-(2-solfonatoossietanesolfonil)fenil]ammino)-1,3,5-triazin-2-ilammino)-2-solfonato)-3-(2-solfonato-4-(2-solfonatoossietanesolfonil)fenilazolo)naftalen-2,7-disolfonato di potassio/sodio		451-440-9	586372-44-3	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
612-278-00-6	bromuro di etidio; fenantridinio, 3,8-diammino-1-etil-6-fenil, bromuro		214-984-6	1239-45-8	Muta. Cat. 3; R68 T+; R26 Xn; R22	T+ R: 22-26-68 S: (1/2-)28-36/37-45-63		
612-279-00-1	amido di (R,S)-2-ammino-3,3-dimetilbutano		447-860-7	144177-62-8	Repr. Cat. 3; R62 Xn; R48/22 Xi; R36/38 R43	Xn R: 36/38-43-48/22-62 S: (2-)22-26-36/37		



Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
612-280-00-7	3-ammino-9-etil carbazolo; 9-etilcarbazol-3-ilammina	H	205-057-7	132-32-1	Carc. Cat. 2; R45	T R: 45 S: 53-45		
613-116-01-4	tolilfluamide (ISO); dicloro-N-[(dimetilammino)sol- fonil]fluoro-N-(p-tolil)metansol- fenammide; [contenente < 0,1 % (p/p) di particelle con diametro aerodi- namico inferiore a 50 µm]		211-986-9	731-27-1	Xi; R36/37/38 R43 N; R50	Xi; N R: 36/37/38-43-50 S: (2-)25-36/37-46-61	C ≥ 20 %; Xi; N; R36/37/38-43-50 2,5 % ≤ C < 20 %; Xi; N; R43-50 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi; R43	
613-280-00-X	tetraidro-1,3-dimetil-1H-pirimi- din-2-one; propilurea di dimetile		230-625-6	7226-23-5	Repr. Cat. 3; R62 Xn; R22 Xi; R41	Xn R: 22-41-62 S: 26-36/37/39		
613-281-00-5	chinolina	E	202-051-6	91-22-5	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Xn; R21/22 Xi; R36/38 N; R51-53	T; N R: 45-21/22-36/38-68- 51/53 S: 53-45-61		
613-282-00-0	triconazolo [ISO]; (RS)-(E)-5-(4-clorobenzilidene)- 2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-tria- zolo-1-metil)ciclopentanolo		—	131983-72-7	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
613-283-00-6	chetocozazolo; 1-[4-[4-[(2SR,4RS)-2-(2,4-di- clorofenil)-2-(imidazol-1-ilme- til)-1,3-diossolan-4-il]metossi]fe- nil]piperazin-1-il]etanone	E	265-667-4	65277-42-1	Repr. Cat. 2; R60 T; R25 Xn; R48/22 N; R50-53	T; N R: 60-25-48/22-50/53 S: 53-45-60-61		
613-284-00-1	metconazolo (ISO); (1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-cloro- benzil)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4- triazol-1-ilmetil)ciclopentanolo		—	125116-23-6	Repr. Cat. 3; R63 Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-63-51/53 S: (2-)36/37-46-61		




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
613-285-00-7	1-idrossibenzotriazolo, anidro [1]; 1-idrossibenzotriazolo, monoidrato [1]		219-989-7 [1] 219-989-7 [2]	2592-95-2 [1] 123333-53-9 [2]	E; R2	E R: 2 S: 16-35		
613-286-00-2	1-metil-3-morfolinocarbomil-4-[3-(1-metil-3-morfolinocarbomil-5-osso-2-pirazolin-4-ilidene)-1-propenil]pirazol-5-olato di potassio; [contenente < 0,5 % N,N-dimetilformammide (CE No 200-679-5)]		418-260-2	183196-57-8	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
613-286-01-X	1-metil-3-morfolinocarbomil-4-[3-(1-metil-3-morfolinocarbomil-5-osso-2-pirazolin-4-ilidene)-1-propenil]pirazol-5-olato di potassio; [contenente ≥ 0,5 % N,N-dimetilformammide (n CE 200-679-5)]		418-260-2	183196-57-8	Repr. Cat. 2; R61 R43	T R: 61-43 S: 53-45		
613-287-00-8	1-(3-iodo-4-amminobenzil)-1H-1,2,4-triazolo		419-540-7	160194-26-3	Xn; R22 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-43-51/53 S: (2-)24-37-61		
613-288-00-3	cloruro di 1,3-bis(dimetilcarbamol)-imidazolo		420-930-4	135756-61-5	Xn; R22 Xi; R41 R52-53	Xn R: 22-41-52/53 S: (2-)22-26-37/39-61		
613-289-00-9	3-(4-cloro-2-fluoro-5-metilfenil)-1-metil-5-(trifluorometil)-1H-pirazolo		432-020-4	142623-48-1	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
613-290-00-4	cloridrato di 4-idrossi-7-(2-amminoetil)-1,3-benzotiazol-2(3H)-one		432-470-1	189012-93-9	Xi; R41 R43 N; R50-53	Xi; N R: 41-43-50/53 S: (2-)24-26-37/39-60-61		
613-291-00-X	2,4-diidro-4-(4-(4-idrossifenil)-1-piperazini)fenil)-2-(1-metilpropil)-3H-1,2,4-triazol-3-one		434-820-9	106461-41-0	Xn; R48/22 N; R50-53	Xn; N R: 48/22-50/53 S: (2-)22-36-60-61		



Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
613-292-00-5	N,N',N''-tris(2-metil-2,3-epossi-propil)-peridro-2,4,6-ossolo-1,3,5-triazina		435-010-8	26157-73-3	Muta. Cat. 3; R68 R52-53	Xn R: 68-52/53 S: (2-)36/37-61		
613-293-00-0	2,6-di-terz-butil-4-metilcicloesil-estere dell'acido 2-(4-terz-butil-fenil)-6-ciano-5-[bis(etossicarbonilmetil)carbamoilossi]-1H-pirrololo[1,2-b][1,2,4] triazolo-7-carbossilico		448-050-6	444065-11-6	R53	R: 53 S: 61		
613-294-00-6	estere [4-(6-terz-butil-7-cloro-1H-pirazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-2-il)fenilcarbamoil]metilico dell'acido 2-esildecanoico		448-260-8	379268-96-9	R53	R: 53 S: 61		
613-295-00-1	cloridrato di 11-ammino-3-cloro-6,11-diidro-5,5-diosso-6-metil-dibenzo[c][1,2]tiazepina		448-720-8	363138-44-7	Xn; R22 Xi; R41 R52-53	Xn R: 22-41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
613-296-00-7	2-((4-(5-[1-(2,5-disolfonatofenil)-4,5-diidro-3-metilcarbamoil]-5-ossopirazolo-4-ilidene)-3-metil-1,3-pentadienil)-3-metilcarbamoil-5-ossopirazolo-1-il)benzeno-1,4-disolfonato pentapotassico		418-270-7	—	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-47-61		
613-297-00-2	5-(2-bromofenil)-2-terz-butil-2H-tetrazolo		420-820-6	—	R10 Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 10-22-51/53 S: (2-)16-61		
613-298-00-8	dilatato di bis-(6-idrossi-4-metil-5-(3-metilimidazolo-1-il)-3-(4-fenilazo)-1H-piridin-2-one)(etilene)		421-560-6	—	Xn; R48/22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 41-48/22-51/53 S: (2-)22-26-36/39-61		




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
613-299-00-3	componente principale 1: (isomero 1): 2-(6-fluoro-4-[3-(2,5-disolfo-fenilazo)-4-idrossi-2-solfonaf-7-ilammino]-1,3,5-triazin-2-ilammino); 3-(6-fluoro-4-[3-(1,5-disolfonaf-2-ilazo)-4-idrossi-2-solfonaf-7-ilammino]-1,3,5-triazin-2-ilammino)-propano, sale sodico; componente principale 1: (isomero 2): 2-(6-fluoro-4-[3-(2,5-disolfo-fenilazo)-4-idrossi-2-solfonaf-7-ilammino]-1,3,5-triazin-2-ilammino); 3-(6-fluoro-4-[3-(2,5-disolfo-fenilazo)-4-idrossi-2-solfonaf-7-ilammino]-1,3,5-triazin-2-ilammino)-propano, sale sodico; componente principale 2: 2,3-bis-(6-fluoro-4-[3-(2,5-disolfo-fenilazo)-4-idrossi-2-solfonaf-7-ilammino]-1,3,5-triazin-2-ilammino)-propano, sale sodico; componente principale 3: 2,3-bis-(6-fluoro-4-[3-(1,5-disolfonaf-2-ilazo)-4-idrossi-2-solfonaf-7-ilammino]-1,3,5-triazin-2-ilammino)-propano, sale sodico		422-610-1	—	Xi: R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
613-300-00-7	1-imidazol-1-il-octadecan-2-olo		434-120-3	—	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
613-301-00-2	dimetil-1-[[2-metossi-5-(2-metil-butossicarbonil)fenilcarbamol]-[2-ottadecil-1,1-diosso-1,2,4-benzotiazin-3-il]metil]imidazol-4,5-dicarbossilato		443-910-7	—	R53	R: 53 S: 61		




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
613-302-00-8	2-(5-carbamoil-1-etil-2-idrossi-4-metil-6-osso-1,6-didro-piridina-3-ilazo)-4-(4-fluoro-6-(4-(2-solfonilossi-etilsolfoni)-fenilammino)-1,3,5-triazina-2-ilammino)benzensolfonato di disodio		432-980-4	243858-60-8	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
613-303-00-3	2-(1-metil-2-(4-fenossifenossi)etossi)piridina		429-800-1	95737-68-1	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
613-304-00-9	bromuro di 5,6-didrossi-2,3-diidro-1H-indolo		421-170-6	138937-28-7	Xn; R22 Xi; R41	Xn R: 22-41 S: (2-)22-26-39		
613-305-00-4	2-(2-idrossi-4-ottilossifenil)-2H-benzotriazolo		448-630-9	3147-77-1	R53	R: 53 S: 61		
613-306-00-X	carbonato di (2,5-diossopirrolidin-1-il)-9H-fluoren-9-ilmetil		433-520-5	82911-69-1	Xn; R22 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-43-51/53 S: (2-)24-37-61		
613-307-00-5	clotianidina (ISO); 3-[(2-cloro-1,3-tiazol-5-il)metil]-2-metil-1-nitroguanidina		—	210880-92-5	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)46-60-61	C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %: N; R50/53 0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53	
613-308-00-0	2-ammino-5-metiltiazolo		423-800-5	7305-71-7	Xn; R22-48/22 N; R50-53	Xn; N R: 22-48/22-50/53 S: (2-)22-36-60-61		
613-309-00-6	1-metil-3-fenil-1-piperazina		431-180-2	5271-27-2	Xn; R21/22 Xi; R38-41 R52-53	Xn R: 21/22-38-41-52/53 S: (2-)26-36/37/39-61		
613-310-00-1	cloridrato di (-)(3S,4R)-4-(4-fluorofenil)-3-(3,4-metilene-diossi-fenossimetil)-N-benzilpiperidina		432-360-3	105813-13-6	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)22-24-37-60-61		




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
613-311-00-7	metil-5-nitrofenil-guanidina		435-500-1	152460-07-6	Xn: R22 Xi: R36 R43 R52-53	Xn R: 22-36-43-52/53 S: (2-)22-24-26-37-61		
613-312-00-2	2-(4-metil-2-fenil-1-piperazini)-benzenmetanolo, monocloridrato		420-200-5	—	Xn: R22 Xi: R41 R43 R52-53	Xn R: 22-41-43-52/53 S: (2-)22-26-36/37/39-61		
613-313-00-8	2-(4-(4-(3-piridini)-1H-imidazol-1-yl)butil)-1H-isindole-1,3(2H)-dione		442-780-9	173838-67-0	R52-53	R: 52/53 S: 61		
613-314-00-3	4-decilosazolidin-2-one; 4-decil-1,3-ossazolidin-2-one		443-770-7	7693-82-5	N: R50-53	N R: 50/53 S: 22-24-60-61		
613-315-00-9	4-[5-[3-carbossilato-4,5-diidro-5-osso-1-(4-solfonato)fenil]pirazol-4-ildene]-3-(piperidinocarbonyl)penta-1,3-dienilidene]-5-idrossi-1-(4-solfonato)fenilpirazol-3-carbossilato di tetrapotassio		430-390-1	—	Xn: R20 R52-53	Xn R: 20-52/53 S: (2-)25-61		
613-316-00-4	tris(3-aziridinilpropanoato) di trimetilpropano; (TAZ)	H	257-765-0	52234-82-9	Muta. Cat. 3; R68 Xi: R41 R43	Xn R: 41-43-68 S: 26-36/37/39-42		
615-044-00-1	isocianato di 4-clorofenile		203-176-9	104-12-1	T+; R26 Xn: R22 Xi: R37/38-41 R42 N: R50-53	T+; N R: 22-26-37/38-41-42-50/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63-60-61		
615-045-00-7	4,4'-metilene bis(3-cloro-2,6-di-etilfenilisocianato)		420-530-1	—	R42/43 R53	Xn R: 42/43-53 S: (2-)23-24-37-45-61		
616-126-00-X	1-metil-4-nitro-3-propil-1H-pirazol-5-carbossammide		423-960-6	139756-01-7	Xn: R22-48/22 R52-53	Xn R: 22-48/22-52/53 S: (2-)22-36/37-61		




Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
616-164-00-7	dimossistrobina [ISO]; (E)-2-(metossiminio)-N-metil-2-[(2,5-xiliossi)-o-tolil]acetamide		—	149961-52-4	Carc. Cat. 3; R40 Repr. Cat. 3; R63 Xn; R20 N; R50-53	Xn; N R: 20-40-63-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61	C ≥ 25 %; Xn, N; R20-40-63-50/53 5 % ≤ C < 25 %; Xn, N; R40-63-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %; Xn, N; R40-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xn, N; R40-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52-53	
616-165-00-2	beflubutamid (ISO); (R5)-N-benzil-2-(α,α,α,4-tetrafluoro-m-toliossi)butiramide		—	113614-08-7	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61	C ≥ 0,25 %; N; R50/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; N; R51/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %; R52/53	
616-166-00-8	ciazofamid [ISO]; 4-cloro-2-ciano-N,N-dimetil-5-p-tolimidazole-1-solfonamide		—	120116-88-3	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61	C ≥ 2,5 %; N; R50/53 0,25 % ≤ C < 2,5 %; N; R51-53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
616-167-00-3	N,N-dibutil-(2,5-didro-5-tiosso-1H-tetrazol-1-il)acetamide		418-290-6	168612-06-4	Xi; R36 R43	Xi R: 36-43 S: (2-)24-26-37		
616-168-00-9	1-dimetilcarbamoi-4-(2-solfonatoetil)piridinio		418-440-0	136997-71-2	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
616-169-00-4	4-[4-(2,2-dimetil-propanamido)]fenilazo-3-(2-cloro-5-(3-pentadecilfenossi)butilamido)anilino)-1-(2,4,6-triclorofenil)-2-pirazolin-5-one		420-220-4	92771-56-7	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
616-170-00-X	(2R)-2-ammino-2-fetilacetamide		420-370-0	6485-67-2	Xi; R36 R43	Xi R: 36-43 S: (2-)22-26-36/37		
616-171-00-5	2-(para-clorofenil)glicinamide		420-830-0	102333-75-5	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)24-26-37/39		
616-172-00-0	N-(2,2,6,6-tetrametil-1-ossilpiperidin-4-il)acetamide; (4-acetamido-2,2,6,6-tetrametil-1-piperidil)ossidamide		423-840-3	14691-89-5	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)22		



Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
616-174-00-1	cloridrato di 2-butil-1,3-diazaspiro[4,4]non-1-en-4-one		424-560-4	151257-01-1	Xn; R22 Xi; R36	Xn R: 22-36 S: (2-)22-26		
616-175-00-7	2-(2-esildecilossi)benzammide		431-230-3	202483-62-3	R53	R: 53 S: 61		
616-176-00-2	3-N,N-bis(metossietil)amminocetamide		432-530-7	24294-01-7	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)22-24-61		
616-177-00-8	3-(4-(2-(butil-(4-metilfenilsolfonil)ammino)-fenil)-5-osso-1-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-diidro-1H-pirazol-3-ilammino)-4-clorofenil)tetradecanamide; N-[3-(4-(2-(butil[(4-metilfenil)-solfonil]ammino)fenil)io)-5-osso-1-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-diidro-1H-pirazol-3-il)ammino]-4-clorofenil]tetradecanamide		432-970-1	217324-98-6	R53	R: 53 S: 61		
616-178-00-3	N-(5-(bis(2-metossietil)ammino)-2-(2-ciano-4,6-dinitrofenil)-azo)fenil)acetamide		434-500-9	52583-35-4	R53	R: 53 S: 22-61		
616-179-00-9	2-cloro-N-(4-metilfenil)acetamide		435-170-9	16634-82-5	Xi; R41 R43 N; R50-53	Xi; N R: 41-43-50/53 S: (2-)22-26-36/37/39-60-61		
616-180-00-4	cloridrato di N,N-(dimetilammino)tioacetamide		435-470-1	27366-72-9	Repr. Cat. 2; R61 N; R50-53	T; N R: 61-50/53 S: 53-45-60-61		
616-181-00-X	4'-metilododecan-1-solfonamide		435-490-9	17417-32-2	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
616-182-00-5	N'-(1,3-dimetilbutilidene)-3-idrossi-2-naftoidrazide		435-860-1	214417-91-1	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		



Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
616-184-00-0	N-dodecil-4-metossiben-zamide		442-340-6	1854-15-5	R53	R: 53 S: 61		
616-184-00-6	3-metil-N-(5,8,13,14-tetraidro-5,8,14-triossinaft[2,3-c]acridin-6-il)benzamide		442-560-2	105043-55-8	R53	R: 53 S: 61		
616-186-00-7	N,N'-(2-cloro-1,4-fenilene)bis(3-ossobutanamide)		443-010-4	53641-10-4	R52-53	R: 52/53 S: 61		
616-188-00-8	amido dell'acido 2-(5,5-dimetil-2,4-diossazolidin-3-il)-4,4-dimetil-3-oss-N-(2-metossi-5-ottadecanoilamminofenil)pentanoico		443-980-9	221215-20-9	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
616-189-00-3	N-[5-(bis-(2-metossi-etil)-ammino)-2-(6-bromo-2-metil-1,3-diosso-2,3-didro-1H-isoindol-5-ilazo)-fenil]acetamide		444-780-4	452962-97-9	R53	R: 53 S: 61		
616-190-00-9	N-decil-4-nitrobenzamide		445-880-0	64026-19-3	R53	R: 53 S: 61		
616-191-00-4	2-etil-N-metil-N-(3-metilfenil)butanamide		446-190-2	406488-30-0	Xn: R22 Xi: R36/38 R43 N: R51-53	Xn: N R: 22-36/38-43-51/53 S: (2-)24-26-37-61		
616-192-00-X	2-[2-(3-butossipropil)-1,1-diosso-1,2,4-benzotiazin-3-il]-5'-terz-butil-2-(5,5-dimetil-2,4-diosso-1,3-ossazolidin-3-il)-2'-(2-etil)tioacetamide		448-060-0	72768-39-9	R53	R: 53 S: 61		
616-193-00-5	N-[2-(2-butil-4,6-diciano-1,3-diosso-2,3-didro-1H-isoindol-5-ilazo)-5-dietilammino-fenil]acetamide		449-940-7	368450-39-9	R53	R: 53 S: 61		



Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
616-194-00-0	2,2-dicloro-N,N-dimetilacetamide		449-950-1	34640-92-1	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
616-196-00-1	sale disodico di 1-idrossi-4-β-(4-(1-idrossi-3,6-disolfo-8-acetilammino-2-nafilazo)fenossi)ε-tossi)-N-dodecil-2-naftammide		419-990-4	—	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
616-197-00-7	miscela di: N-[3-(dimetilossidoammino)propil]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-epitridecafluorotetan-solfonamidato di potassio; N-[3-(dimetilossidoammino)propil]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-epitridecafluorotetan-solfonamide		422-500-1	—	Xn; R48/22	Xn R: 48/22 S: (2-)22-36		
616-198-00-2	1,3-bis[1,2-idrossi-ottadecanamide-N-metilene]-benzene		423-300-7	—	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
616-200-00-1	miscela di: N,N'-etan-1,2-dilbiss(esanamamide); 1,2-idrossi-N-[2-[(1-ossiesil)ammino]etil]ottadecanamamide; N,N'-etan-1,2-dilbis(1,2-idrossiottadecanamamide)		432-430-3	—	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
616-201-00-7	prodotti di reazione dell'acido 1,2-idrossiottadecanoico con 1,3-benzenedimetanammina e esametilenediammina		432-840-2	220926-97-6	Xn; R20 R53	Xn R: 20-53 S: (2-)22-61		



Numero della sostanza	Denominazione della sostanza chimica	Note relative alle sostanze	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note relative ai preparati
616-202-00-2	miscela di: 2,2'-[(3,3'-dicloro[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bis(azolo)]bis[N-(2,4-dimetilfenil)-3-osso-butanamide]; 2-[[3,3'-dicloro-4'-[[1[(2,4-dimetilfenil)ammino]carbonil]-2-ossopropil]azo][1,1'-bifenil]-4-il]azo]-N-(2-metilfenil)-3-osso-butanamide; 2-[[3,3'-dicloro-4'-[[1[(2,4-dimetilfenil)ammino]carbonil]-2-ossopropil]azo][1,1'-bifenil]-4-il]azo]-N-(2-carbossilfenil)-3-osso-butanamide		434-330-5	—	Carc. Cat. 3; R40 R43 R53	Xn R: 40-43-53 S: (2-)36/37-61		
616-203-00-8	miscela di: N-[5-[bis-(2-metossietil)-ammino]-2-(2-butil-4,6-diciano-1,3-diosso-2,3-diidro-1H-isindol-5-il-azo)-fenil]-acetamide; N-[2-(2-butil-4,6-diciano-1,3-diosso-2,3-diidro-1H-isindol-5-il-azo)-5-dietilammino-fenil]-acetamide		442-280-0	—	R53	R: 53 S: 61		
616-204-00-3	N,N'-(metilenedi-4,1-fenilene)-bis[N'-otilurea]		451-060-3	122886-55-9	R53	R: 53 S: 61		
617-022-00-7	miscela di: 1,2-dimetilpropilidene diidroperossido; dimetil 1,2-benzenedicarbossilato		442-480-8	—	O: R7 Xn: R22 C: R34 R43 N: R51-53	O: C; N R: 7-22-34-43-51/53 S: (1/2-)3/7-14-26-36/ 37/39-45-50-61		
647-017-00-5	laccasi		420-150-4	80498-15-3	R42	Xn R: 42 S: (2-)23-45		



ALLEGATO 1C

All'allegato I sono sopresse le voci aventi i seguenti numeri:


024-004-01-4, 603-037-01-3, 603-155-00-8, and 611-084-00-9.

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GUE-024) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE

 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.


N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 0 9 0 3 2 6 *

€ 11,00

